

U.C.I.
UNIONE CICLISTICA INTERNAZIONALE

REGOLAMENTO DELLO SPORT CICLISTICO

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE GENERALE
DELLO SPORT CICLISTICO

(versione al 01.01.2024)

TITOLO 1: ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLO SPORT CICLISTICO	4
CAPITOLO 1: TESSERATI	4
§ 1 Licenze	4
§ 2 Categorie di corridori	13
§ 3 Squadre	14
§ 4 Commissari	15
§ 5 Direttori Sportivi	20
§ 6 Delegato Tecnico	21
§ 7 Varie	21
CAPITOLO 2: PROVE	23
Sezione 1: disposizioni amministrative	23
§ 1 Calendario	23
§ 2 Denominazione delle prove	27
§ 3 Prove vietate	28
§ 4 Accesso alla gara	28
§ 5 Omologazione	29
§ 6 Classifiche e coppe	29
§ 7 Campionati nazionali	30
Sezione 2: Organizzazione delle prove	31
§ 1 Organizzatore	31
§ 2 Autorizzazione a organizzare	32
§ 3 Regolamento particolare	33
§ 4 Programma - Guida tecnica	33
§ 5 Invito – Ingaggio	34
§ 6 Permanence – Segreteria	35
§ 7 Percorso e sicurezza	35
§ 8 Servizio medico	36
§ 9 Premi	37
§ 10 Spese di viaggio e di ospitalità	38
Sezione 3: Svolgimento delle prove	39
§ 1 Direzione dell'organizzazione e della competizione	39
§ 2 Condotta dei partecipanti alle prove ciclistiche	39
§ 3 Direttori Sportivi	39
§ 4 Riunione dei direttori sportivi	40
§ 5 Controllo delle iscrizioni	40
§ 6 Partenza della prova	41
§ 7 Arrivo	41
§ 8 Protocollo	43
Sezione 4: Controllo delle prove	44
§ 1 Disposizioni generali	44
§ 2 Collegio dei commissari	44
§ 3 Poteri del collegio dei commissari	54
Sezione 5: Coppe, circuiti e classifiche	55

CAPITOLO 3: EQUIPAGGIAMENTO	56
Sezione 1: Disposizioni generali.....	56
§ 1 Principi.....	56
§ 2 Novità tecniche.....	57
§ 3 Commercializzazione.....	57
§ 4 Tecnologia di bordo integrata	58
Sezione 2: Biciclette	59
§ 1 Principi.....	59
§ 2 Specifiche tecniche.....	60
Sezione 3: Indumenti dei corridori.....	72
§ 1 Disposizioni generali.....	72
§ 2 Squadre registrate all'UCI.....	74
§ 3 Squadre di club e selezioni regionali	75
§ 4 Maglie di leader.....	76
§ 5 Abbigliamento della squadra nazionale	77
§ 6 Abbigliamento del campione del mondo	78
§ 7 Maglia di campione nazionale.....	79
§ 8 Maglia di campione continentale.....	80
§ 9 Ordine di priorità.....	81
§ 10 Sanzioni.....	81
Sezione 4: identificazione dei corridori	82

TITOLO 1: ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLO SPORT CICLISTICO

CAPITOLO 1: TESSERATI

§ 1 Licenze

Definizione

1.1.001

La licenza è un documento di identità che conferma l'impegno del titolare a rispettare gli statuti ed i regolamenti e che lo autorizza a partecipare agli eventi ciclistici

Principi

1.1.002

Nessuno può partecipare ad una manifestazione ciclistica organizzata o controllata dall'UCI, dalle Confederazioni continentali dell'UCI, dalle Federazioni affiliate all'UCI o da loro affiliati se non è titolare della licenza richiesta.

La partecipazione di una persona non titolare della licenza richiesta è nulla, senza pregiudizio di ulteriori sanzioni.

(testo modificato al 01.01.05)

1.1.003

La licenza deve essere presentata ogni qualvolta sia richiesta da una autorità competente

1.1.004

Chiunque richieda una licenza si impegna a rispettare gli statuti ed i regolamenti dell'UCI, delle Confederazioni continentali dell'UCI e delle Federazioni affiliate all'UCI e a partecipare alle manifestazioni ciclistiche in modo sportivo e secondo le leggi. Si impegna altresì a rispettare gli obblighi di cui all'art. 1.1.023.

Dal momento della richiesta, a condizione che la licenza sia stata rilasciata, il richiedente è responsabile delle infrazioni ai regolamenti che commetterà e soggetto alla giurisdizione degli organismi disciplinari.

Ogni titolare di licenza è soggetto alla giurisdizione degli organismi disciplinari competenti per i fatti commessi quando era semplicemente richiedente ovvero già titolare anche se la procedura disciplinare inizia o prosegue quando l'interessato non è più titolare di licenza.

(testo modificato al 01.01.04; 15.10.04)

1.1.005

La licenza è rilasciata ed utilizzata sotto l'esclusiva responsabilità del titolare o di un suo rappresentante legale.

Il rilascio della licenza non implica da parte dell'organismo che la emette alcun riconoscimento né responsabilità rispetto alle attitudini del titolare né riguardo la conformità con le condizioni legali, statutarie e regolamentari.

1.1.006

Le Federazioni rilasciano la licenza seguendo criteri che esse stesse stabiliscono. Sono responsabili del controllo del rispetto di questi criteri. Prima del rilascio della licenza, il tesserato e la Federazione nazionale devono sincerarsi che il tesserato stesso sia assicurato contro gli incidenti e per responsabilità civile in tutti i Paesi ove egli pratica lo sport ciclistico - in competizione o in allenamento - e con una durata che copra l'intero anno a cui la licenza si riferisce.

(testo modificato al 15.10.04; 1.07.11; 1.10.11; 1.01.17; 23.10.19)

1.1.006

bis Nessuna licenza di membro dello staff o agente di corridore ai sensi dell'art. 1.1.010 (1.4 e 1.5) del Regolamento UCI può essere rilasciata a chi sia stato riconosciuto colpevole o complice da un

tribunale (o ogni altra istanza giudiziaria o amministrativa) da un tribunale arbitrale, dal tribunale Antidoping dell'UCI o da ogni altro organismo disciplinare o autorità, di una delle seguenti situazioni,

- 1) *Nessuna licenza di membro dello staff o di agente di corridore può essere rilasciata ad una persona che:*
 - a) *sia stata riconosciuta colpevole o complice di traffico o tentativo di traffico di una sostanza o di un metodo vietati (art. 2.7. del Regolamento Antidoping UCI) o di una violazione equivalente, o*
 - b) *sia stata riconosciuta colpevole o complice di somministrazione o tentativo di somministrazione ad un corridore di una sostanza vietata (art. 2.8 del Regolamento Antidoping UCI) o di una violazione equivalente, o*
 - c) *sia stata riconosciuta colpevole o complice di frode tecnologica ai sensi dell'art. 12.4.003 del Regolamento UCI o di una violazione equivalente.*
- 2) *Nessuna licenza di medico, assistente paramedico o di ogni altra funzione relativa all'ambito medico o attinente la salute può essere rilasciata ad una persona che sia stata riconosciuta colpevole o complice di una violazione delle regole antidoping o di una violazione equivalente.*
- 3) *Nessuna licenza di agente di corridori, di manager, di direttore sportivo, di allenatore o di altra attività manageriale o attinente alla prestazione sportiva o all'allenamento può essere rilasciata ad una persona che:*
 - a) *sia stata riconosciuta colpevole o complice di una violazione internazionale delle regole antidoping o di una violazione equivalente, o*
 - b) *sia stata riconosciuta colpevole di violazioni multiple non internazionali delle regole antidoping o di violazioni equivalenti.*
- 4) *Nessuna licenza di meccanico, autista o di ogni altra funzione amministrativa, logistica, tecnica o di supporto può essere rilasciata ad una persona che;*
 - a) *sia stata riconosciuta colpevole o complice almeno a due riprese di una violazione internazionale delle regole antidoping o di una violazione equivalente.*

Nel caso delle situazioni menzionate ai punti 3 e 4 di cui sopra, una licenza può essere rilasciata se è intercorso un periodo superiore a 5 anni tra la fine della sospensione imposta in relazione all'ultima violazione presa in considerazione.

La Federazione Nazionale deve immediatamente informare l'UCI di tutte le decisioni – sia che accordi sia che rifiuti la licenza – rese in relazione alla presente disposizione (o per la quale abbia ragionevolmente dovuto aver luogo un esame delle condizioni sopra citate).

Ogni decisione resa da una Federazione Nazionale in questo contesto può essere oggetto di appello dell'UCI e/o del richiedente di fronte al Collegio Arbitrale dell'UCI entro 30 giorni dalla notificazione.

La presente disposizione, nella sua versione attualmente in vigore, si applica a tutte le richieste di licenza presentate dopo la sua entrata in vigore. A titolo eccezionale, la precedente versione di questa disposizione si applica a tutte le violazioni commesse – anche se parzialmente – prima della sua entrata in vigore e per le quali il principio della *Lex Mitior (legge più mite)* preveda un regime più favorevole per il richiedente.

A titolo di eccezione rispetto a quanto sopra, il periodo di attesa di 5 anni da osservare nei casi di cui ai punti 3 e 4 non si applica alle persone che abbiano sottoscritto con l'UCI un'accettazione delle conseguenze prima dell'adozione del presente articolo.

(testo modificato al 15.10.04; 01.07.11; 1.10.11; 1.01.17; 1.10.18)

1.1.007

Le Federazioni possono subordinare il rilascio della licenza al pagamento di un importo che esse stesse fisseranno.

1.1.008

La licenza è valida per un anno, dal 1° Gennaio al 31 dicembre. È valida in tutti i Paesi in cui esiste una Federazione nazionale affiliata all'UCI.

1.1.009

Un tesserato non può esserlo che per una sola Federazione nazionale.

1.1.009

bis Le Federazioni nazionali devono assicurarsi che un UCI ID sia attribuito ad ogni tesserato. L'UCI ID deve essere riportato sulla licenza.

L'UCI ID è trasmesso dall'UCI alla federazione nazionale al momento della prima domanda di licenza del corridore. Questo UCI ID figurerà su tutte le licenze in possesso del corridore, qualunque sia la categoria della licenza o la federazione nazionale che la rilascia. E' responsabilità delle Federazioni Nazionali assicurarsi che l'UCI ID di ogni tesserato resti lo stesso nel corso del tempo.

(articolo introdotto al 23.10.19)

Categorie di titolari

1.1.010

Una licenza può essere richiesta per le seguenti categorie:

- 1.1. Corridore (uomo o donna, tutte le discipline, tutte le categorie)
- 1.2. Partecipante al "ciclismo per tutti"
- 1.3. Allenatore
 - Allenatore su mezzo motorizzato (motocicletta, ciclomotore, deryn)
- 1.4. Agente di corridore
- 1.5. Staff:
 - 1.5.01. Manager
 - 1.5.02. Direttore Sportivo
 - 1.5.03. Allenatore
 - 1.5.04. Medico
 - 1.5.05. Assistente paramedico
 - 1.5.06. Meccanico
 - 1.5.07. Autista
 - 1.5.08. Altre funzioni precisate sulla licenza stessa
- 1.6. Ufficiale:
 - 1.6.01. Dirigente federale (carica da precisare sulla licenza)
 - 1.6.02. Commissario, giudice (categoria da precisare sulla licenza)
 - 1.6.03. Classificatore di Paraciclismo (categoria da precisare sulla licenza)
 - 1.6.04. Altra funzione (per esempio: operatore fotofinish/timing, speaker, radio informazioni, ecc) da precisare sulla licenza.
- 1.7. Organizzatore:
 - 1.7.01. Direttore di organizzazione
 - 1.7.02. Altra funzione da precisare sulla licenza
- 1.8. Altri:
 - 1.8.01. Conduttore di veicolo (auto, moto) in gare su strada.

Quando un tesserato esercita nell'ambito del ciclismo più funzioni, deve richiedere ed ottenere una licenza per ognuna di queste funzioni. Spetta alla Federazione nazionale emettere la licenza corrispondente alla funzione principale secondo l'ordine sopra citato. A completamento della licenza, la Federazione rilascerà un certificato attestante le altre riconosciute funzioni del tesserato.

Un corridore di una squadra registrata all'UCI non può esercitare nessun' altra funzione.
(testo modificato al 01.01.00; 15.10.04; 25.06.07; 01.07.11; 01.01.13; 1.01.20)

Procedura di rilascio

1.01.011

La licenza è rilasciata dalla Federazione del Paese in cui, secondo la legislazione del Paese stesso, il richiedente ha la sua residenza principale al momento della domanda. Egli resta affiliato a questa Federazione fino alla scadenza della licenza, anche in caso di cambio del Paese di residenza.

1.01.012

Le Federazioni nazionali negheranno il rilascio della licenza in caso di domanda abusiva.

1.1.013

Nel caso in cui ci si trovi in un Paese ove non vi sia Federazione affiliata all'UCI, la licenza sarà rilasciata dall'UCI.

1.1.014

Se la Federazione nazionale non risponde ad una richiesta di tesseramento entro 30 giorni, il richiedente può rivolgere la sua richiesta direttamente all'UCI.

1.1.015

Se l'UCI o una Federazione nazionale ritengono di non poter rilasciare la licenza richiesta, informeranno, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il richiedente precisandone i motivi. Allo stesso tempo, il richiedente è invitato a difendere la sua richiesta davanti a chi, persona o commissione, sarà all'uopo designato rispettivamente dal Presidente dell'UCI o da chi il regolamento della Federazione nazionale indica o, in mancanza di tale indicazione, dal suo (della Federazione) Presidente.

Il richiedente potrà visionare il dossier; potrà esporre le sue ragioni e farsi assistere o rappresentare da persona di sua scelta, debitamente incaricata.

1.1.016

Il rifiuto al rilascio di una licenza deve essere motivato e notificato al richiedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

1.1.017

Il rifiuto al rilascio della licenza è suscettibile di ricorso davanti al collegio arbitrale dell'UCI nei seguenti casi:

- Il richiedente non ha avuto la possibilità di spiegare le sue ragioni
- La decisione non è motivata
- I motivi di diniego del rilascio contengono errori di fatto
- Il rifiuto è abusivo

Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dal ricevimento della notifica di rifiuto. La decisione del collegio arbitrale è definitiva e senza ricorso.

(testo modificato al 01.01.10)

1.1.018

Una Federazione nazionale può presentare ricorso davanti al collegio arbitrale avverso il rilascio di una licenza da parte di un'altra Federazione, se quest'ultima non è territorialmente competente o se la licenza è stata rilasciata abusivamente.

Questo ricorso deve essere presentato entro 15 giorni dal momento in cui la Federazione nazionale ha preso conoscenza del rilascio della licenza, ma al più tardi entro tre mesi dal rilascio della licenza stessa. La decisione del collegio arbitrale è definitiva e senza ricorso.

(testo modificato al 01.01.00; 01.01.10)

1.1.019

Il rilascio di una licenza da parte dell'UCI è subordinato al pagamento di un importo fissato annualmente dal Comitato Direttivo. Questo importo sarà aumentato del premio assicurativo che l'UCI riterrà opportuno sottoscrivere in favore del corridore.

1.1.020

La Federazione affiliata di cui il tesserato ha nazionalità deve essere informata nel mese della domanda e del rilascio della licenza nei casi seguenti:

- a) il richiedente non ha nazionalità della Federazione presso cui presenta la domanda
- b) il richiedente ha nazionalità della Federazione presso cui presente la domanda ma ha allo stesso modo nazionalità di una o più Federazioni nazionali diverse
- c) la domanda di rilascio della licenza è stata presentata all'UCI

(testo modificato al 01.01.00)

Licenza

1.1.021

La domanda di licenza è presentata su di un formulario predisposto da ogni Federazione. Il richiedente la licenza (ed il rappresentante legale del richiedente nel caso di un minore) dovrà esprimere il suo accordo a quanto contenuto del formulario, qualunque sia la forma di presentazione (cartacea o

elettronica). Il formulario deve comprendere come minimo le informazioni e gli impegni riportati nel modello previsto agli articoli 1.1.022 e 1.1.023.

Tutte le richieste di licenza in formato cartaceo devono essere firmate e datate dal richiedente.

Ogni formulario elettronico di richiesta di licenza dovrà prevedere (i) l'accettazione del contenuto del formulario come condizione per poter presentare la richiesta e (ii) un rapporto tracciabile che includa i dettagli della procedura di richiesta.

(testo modificato all'1.01.18; 25.06.18)

Fronte (1^ parte)

1.1.022

UNIONE CICLISTICA INTERNAZIONALE

NOME DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE

1. Categoria per la quale la licenza è richiesta UCI:..... Nazionale:.....

2. Nome e cognome

3. Data di nascita

4. Nazionalità

5. Sesso

6. Indirizzo email

6.a UCI ID (possessore attuale o passato di un UCI ID)

6.b UCI ID richiesto (non possessore di un UCI ID ma richiesto per la stagione successiva: SI/NO)

7 Città ed indirizzo della residenza principale al momento della domanda

8 Città e nazione della residenza precedente in caso di cambiamento nel corso dell'ultimo anno

9 Nazione/i presso cui il richiedente ha altre residenze

10. Persona di contatto:

- Numero di telefono della persona di contatto ¹

11 Autorità (Federazione o UCI) che ha rilasciato l'ultima licenza del richiedente

12 Autorità (Federazione o UCI) che ha rifiutato il rilascio della licenza nel corso degli ultimi tre anni

13 Club del richiedente

14 Squadra UCI del richiedente (nome e tipologia)

15 Se il richiedente è sospeso e se la sospensione durerà per parte o per tutto l'anno per cui la licenza viene richiesta, autorità che ha deliberato la sospensione e data di inizio e di fine

16 Assicurazione per danni corporali (spese per cure mediche ambulatoriali ed ospedaliere, spese di trasporto, invalidità permanente, morte) e materiali (perdita di reddito) in caso di incidente durante una competizione o manifestazione ciclistica o durante l'allenamento:

- nome ed indirizzo della compagnia assicurativa
- nome ed indirizzo del sottoscrittore della polizza
- durata del contratto assicurativo
- capitale garantito
- validità territoriale

17 Assicurazione di responsabilità civile in caso di danni corporali o materiali causati a terzi in occasione di una competizione o manifestazione ciclistica o durante l'allenamento:

- nome ed indirizzo della compagnia assicurativa
- nome ed indirizzo del sottoscrittore della polizza
- durata del contratto assicurativo
- capitale garantito
- validità territoriale

(testo modificato al 15.10.04; 1.01.17; 1.01.18; 1.10.18)

Retro (2^ parte)

1.1.023

1. Io dichiaro di non essere a conoscenza di elementi che si oppongano al rilascio della licenza richiesta;

Mi impegno a restituire spontaneamente la mia licenza qualora intervenga un elemento che modifichi in maniera sostanziale le circostanze in essere al momento della richiesta di rilascio

¹ Prendo nota che è fortemente raccomandato di indicare una persona di contatto che possa essere contattata in caso di urgenza o di incidente che mi riguardi in caso di mia partecipazione ad un evento. A questo riguardo, confermo che la persona di contatto indicata sul formulario ha acconsentito al fatto che la sua identità e le sue coordinate siano menzionate sulla mia licenza.

Dichiaro di non aver richiesto una licenza per lo stesso anno presso l'UCI o presso altra Federazione nazionale.

La presente domanda così come l'utilizzo della licenza sono sotto la mia esclusiva responsabilità.

2. Mi impegno a rispettare gli statuti ed i regolamenti dell'UCI, delle sue Confederazioni continentali e delle Federazioni nazionali

Dichiaro di aver letto o di aver avuto la possibilità di conoscere questi statuti e regolamenti.

Riconosco ed accetto che i miei dati personali forniti nell'ambito della mia domanda di licenza siano trasmessi e trattati dall'UCI.

Parteciperò alle competizioni o manifestazioni ciclistiche in maniera sportiva e leale.

Mi impegno a rispettare tutte le decisioni rese dall'UCI e presenterò gli appelli e le cause davanti alle autorità previste dai regolamenti.

Accetto il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) come sola istanza d'appello competente nei casi e secondo le modalità previste dai regolamenti e, per il resto, dal Codice d'arbitrato in materia sportiva. Accetto che ogni controversia sia esclusivamente presentata di fronte al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS).

3. Accetto di essere collegato e di conformarmi al regolamento antidoping dell'UCI, così come a tutti i documenti adottati dall'UCI relativi alla lotta antidoping e relativi al Codice Mondiale Antidoping.

Accetto di sottopormi ai controlli antidoping in competizione e fuori competizione in ogni momento, come previsto dal regolamento antidoping dell'UCI.

Accetto che tutti i miei campioni raccolti dall'UCI siano di proprietà dell'UCI e che questa proprietà possa essere trasferita ad un'organizzazione antidoping o, al contrario, essere trasferita da un'organizzazione antidoping all'UCI.

4. Riconosco ed accetto che i miei dati personali trattati nell'ambito della mia richiesta di licenza presentata alla mia federazione nazionale siano trasmessi e conservati dall'UCI (Svizzera), che potrà utilizzarli a fini amministrativi e di gestione del ciclismo, in particolare nell'ambito della gestione dei risultati e delle classifiche sportive, così come in connessione con le sue attività di antidoping e di prevenzione della manipolazione delle competizioni. Accetto inoltre che i miei dati personali siano utilizzati e/o trasmessi quando sia necessario a degli enti terzi quali l'Agenzia Mondiale Antidoping, le agenzie nazionali antidoping, il Tribunale Arbitrale dello Sport, gli organi giurisdizionali dell'UCI, le autorità nazionali ed internazionali competenti in relazione alle seguenti missioni:

a. investigazioni e/o procedure relative ad eventuali violazioni al regolamento UCI; e

b. ogni operazione di trattamento dei dati legittima e proporzionata nell'ambito dell'amministrazione e di gestione del ciclismo; e

Prendo conoscenza del fatto che io posso notificare all'UCI ogni richiesta legata al contenuto, alla rettifica ed alla soppressione dei miei dati personali utilizzando il seguente indirizzo: support.ucidata@uci.ch


(testo modificato al 01.01.00; 13.08.04; 15.10.04; 1.01.17; 1.01.18; 25.06.18)

Forma della licenza

1.1.024

La licenza ha il formato di una carta di credito
Deve comprendere le seguenti informazioni:

FRONTE

		<h1>2019</h1>	
			UCI ID Last name(s) First name(s) Nationality Date of birth Gender
Valid until: 31.12.2019	Role Function UCI Category Team	Team Staff Sports Director - Team A	

RETRO

	
Federation ID 12345 National Category Elite Club Club A	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> Optional fields </div>
COUNTRY A CYCLING Federation Road www.website.org email@email.com +12 234 567 89 10	
EMERGENCY CONTACT Jack Jones, +11 22 33 44 55	
<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px;"> "I agree to abide and be bound by the UCI Constitution and Regulations, in particular the UCI Anti-Doping Rules. I also recognise the exclusive jurisdiction of the Court of Arbitration for Sport (CAS) in Lausanne, Switzerland, as provided for under the relevant provisions of the UCI Regulations." </div>	

Tutte le Federazioni Nazionali devono produrre delle licenze significativamente identiche al formato sopra evidenziato. L'anno della licenza deve essere collocato nel medesimo posto e deve avere le stesse dimensioni. Se una Federazione desidera rilasciare delle licenze con un QR code o con un codice a barre, è previsto uno spazio all'uopo riservato sul retro della licenza.

Le Federazioni Nazionali possono emettere licenze elettroniche (es. compatibili con gli smartphone) invece di licenze fisiche. Le licenze elettroniche devono avere le stesse caratteristiche del formato sopra descritto.

Le Federazioni Nazionali sono responsabili di assicurare la validità delle licenze elettroniche ed ogni aspetto legato alla sicurezza conformemente alle leggi applicabili.

(testo modificato al 06.10.97; 01.01.04; 13.08.04; 15.10.04; 01.01.17; 1.01.18; 1.10.18; 05.02.19; 01.01.20)

1.1.025

La licenza è obbligatoriamente redatta in francese o inglese. Il testo può essere riprodotto in più lingue.
(testo modificato al 06.10.97; 15.10.04)

1.1.026

articolo abrogato il 1.10.18

1.1.027

(N) La Federazione nazionale determinerà se la foto del titolare deve figurare sulla licenza. Se la foto non è richiesta, il titolare dovrà sempre poter presentare la sua licenza congiuntamente con un altro documento d'identità recante una sua foto.

Trasmissione delle informazioni

1.1.028

Le Federazioni Nazionali devono assicurarsi che l'UCI ID così come gli altri dati, come l'indirizzo e l'e-mail, di ogni tesserato siano trasmessi all'UCI e mantenuti aggiornati.
(testo modificato al 23.10.19)

1.1.028

bis Ogni Federazione nazionale informa l'UCI, entro una settimana, dell'identità dei tesserati dei quali la licenza viene ritirata, oppure che abbiano restituito la loro licenza ovvero che non l'abbiano rinnovata.
(articolo introdotto il 01.01.08)

Sanzioni

1.1.029

Le seguenti infrazioni sono sanzionate come qui indicato:

- 1) partecipazione o tentativo di partecipazione ad una competizione o manifestazione ciclistica senza essere titolare della licenza richiesta:
 - divieto di partenza
e
 - periodo di attesa di un anno prima di poter richiedere una licenza
- 2) partecipazione o tentativo di partecipazione ad una competizione o manifestazione ciclistica senza avere con sé la propria licenza:
 - divieto di partenza o esclusione
e
 - ammenda da 50 a 100 Franchi svizzeri (d'ora in poi CHF)

(testo modificato al 15.10.04; 1.01.18)

Disposizioni diverse

1.1.030

Le Federazioni nazionali possono permettere, secondo le condizioni che fisseranno, a persone che partecipano occasionalmente a manifestazioni ciclistiche, di partecipare ad una particolare manifestazione a livello nazionale senza essere in possesso di una licenza valida per un anno. Queste condizioni devono includere almeno l'assoggettarsi ai regolamenti dell'UCI e della Federazione nazionale ed una assicurazione adeguata per l'intera giornata o per tutti i giorni della manifestazione.
(testo modificato al 01.01.05)

1.1.031

Gli articoli da 1.1.011 a 1.1.029 non si applicano ai corridori appartenenti alle categorie giovanili: gli argomenti in questione saranno regolati dalle Federazioni nazionali.

1.1.032

Un tesserato, la cui licenza è ritirata a causa di una sospensione con effetto limitato al territorio della sua Federazione nazionale, può ottenere dall'UCI una autorizzazione provvisoria valida in tutti gli altri Paesi membri dell'UCI. Questa autorizzazione provvisoria è per tutto il resto soggetta alle norme che disciplinano la licenza.

1.1.033

Ad ogni titolare di licenza viene assegnata la nazionalità sportiva corrispondente alla sua nazionalità, indipendentemente dalla federazione nazionale che rilascia la licenza. La nazionalità sportiva è attribuita al momento del rilascio della prima licenza. Il corridore titolare di più nazionalità deve fare una scelta tra loro al momento della sua prima domanda di licenza.

Al corridore apolide è concessa la nazionalità sportiva del paese del Paese in cui risiede da almeno 5 anni senza interruzione.

Un corridore può essere selezionato per partecipare a un evento ciclistico in cui rappresenta la sua squadra nazionale solo dalla federazione della sua nazionalità sportiva.

Il corridore sarà soggetto ai regolamenti e alla disciplina della federazione nazionale della sua nazionalità in tutte le questioni relative alla selezione nella squadra nazionale.

Il corridore riconosciuto come rifugiato nel suo Paese di residenza (dalle autorità statali competenti o dal UNHCR – Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) può scegliere tra la nazionalità sportiva corrispondente alla sua nazionalità o vedersi attribuire la nazionalità sportiva di "rifugiato". Se il corridore sceglie la seconda opzione e si vede così attribuire la nazionalità sportiva di "rifugiato", è autorizzato a partecipare alle prove ciclistiche alle quali partecipano delle squadre nazionali quando la regolamentazione UCI lo preveda (per esempio, nelle regole di partecipazione e/o il sistema di qualificazione).

(testo modificato al 08.06.00, 01.01.04, 01.10.11, 01.05.14; 1.01.19; 05.02.19; 1.03.22; 1.01.23)

1.1.033

bis A. Un corridore può richiedere all'UCI un cambio di nazionalità nei seguenti casi e alle seguenti condizioni:

- a. se la nazionalità in questione viene persa per qualsiasi motivo, il corridore può scegliere la nazionalità sportiva di un'altra nazionalità di cui è titolare;
- b. se al momento della sua prima richiesta di licenza il corridore era minorenne secondo le leggi della sua nazionalità, lo stesso può scegliere la nazionalità sportiva di un'altra nazionalità di cui è titolare al momento della prima domanda di licenza dopo raggiungimento della maggiore età;
- c. se il corridore possiede un'altra nazionalità senza che le lettere a. o b. siano applicabili, con riserva delle seguenti limitazioni e restrizioni:
 - un cambiamento di nazionalità in applicazione della lettera c. può avvenire solo due volte nella carriera di un corridore;
 - se un corridore ha già rappresentato la sua squadra nazionale in uno dei seguenti eventi: Giochi olimpici, Giochi continentali o regionali, Campionati del Mondo, Campionati Continentali, Coppa del Mondo, indipendentemente dalla categoria (Junior, U23, Élite, Masters), il corridore non potrà essere selezionato in un'altra squadra nazionale durante la successiva edizione di ciascuno dei Campionati del Mondo e/o continentali (in tutte le discipline e categorie). Questa disposizione si applica a partire dall'annuncio ufficiale del cambio di nazionalità da parte dell'UCI.
Questa restrizione non si applica nel caso di un cambiamento dalla nazionalità sportiva di "rifugiato" alla nazionalità sportiva del Paese di residenza del corridore quando quest'ultimo ha acquistato la nazionalità di detto Paese.
 - in caso di un secondo cambiamento di nazionalità ai sensi della lettera c., il corridore non può essere selezionato in un'altra squadra nazionale per partecipare ai Campionati del Mondo e ai Campionati Continentali per le successive due edizioni di ciascuno degli eventi, a partire dall'ufficializzazione del secondo cambio di nazionalità da parte dell'UCI. Ulteriori restrizioni possono essere applicate per eventi multi-sport in conformità con i regolamenti della/e organizzazione/i interessata/e. La determinazione del Paese che un ciclista può rappresentare ai Giochi Olimpici, ai Giochi Continentali ed ai Giochi Paralimpici ed eventuali restrizioni applicabili sono regolamentati dalla Regola 41 della Carta Olimpica e dal suo testo attuativo per i Giochi Olimpici e Continentali, o dal capitolo 3.1 del Manuale del Comitato Paralimpico Internazionale (IPC), per i Giochi Paralimpici.
- d. Se un corridore è riconosciuto come rifugiato nel suo Paese di residenza, questi può scegliere di vedersi attribuire al nazionalità sportiva di "rifugiato" conformemente all'articolo 1.1.033

B. Per formalizzare il cambio di nazionalità, il corridore deve inviare all'UCI i seguenti documenti:

- prova della nazionalità scelta (per esempio passaporto o certificato rilasciato da un da un ministero, un consolato, un'ambasciata o qualsiasi altra autorità competente);

- una dichiarazione formale, datata e firmata, che menzioni la scelta della sua nazionalità e il fatto che lui/lei abbia preso nota di tutte le restrizioni di partecipazione applicabili, se presenti.

Se un corridore desidera che il suo cambio di nazionalità sia effettivo da una data specifica, deve fare domanda all'UCI almeno tre mesi prima della data desiderata.

In caso di cambio di nazionalità sportiva, il corridore conserva i punti individuali acquisiti durante la sua carriera. I punti acquisiti dalla nazione della sua nazionalità precedente sono da quest'ultima conservati.

(articolo introdotto il 1.03.22; testo modificato al 1.01.23)

§ 2 **Categorie di corridori**

Ciclismo agonistico

1.1.034

Per la partecipazione alle prove del calendario internazionale, le categorie di corridori sono determinate in base all'età dei praticanti che è definita dalla differenza tra l'anno in cui si svolge la prova e l'anno di nascita del corridore.

(testo modificato al 01.01.05)

1.1.034

bis Per la partecipazione alle prove del calendario internazionale così come ai campionati nazionali, i corridori devono possedere un UCI ID.

(articolo introdotto il 1.01.17)

1.1.035

Senza pregiudizio delle disposizioni legali applicabili, solo i corridori di 17 anni o più, ai quali è rilasciata una licenza per una delle categorie internazionali qui di seguito specificate, hanno il diritto di partecipare alle prove del calendario internazionale. Tuttavia, i corridori di 16 anni o meno possono partecipare ad una prova internazionale di BMX (ivi compresi gli eventi di BMX Freestyle) e di Paraciclismo se la legislazione applicabile non vi si opponga.

(testo modificato al 01.01.05; 1.01.17; 1.01.19)

Uomini

1.1.036

Giovani

Questa categoria identifica i corridori di 16 anni o meno ed è normata dalle federazioni nazionali ad eccezione di quanto previsto per il BMX ed il Paraciclismo all'art. 1.1.035

Junior (MJ: uomini junior)

Questa categoria identifica i corridori di 17 e 18 anni.

Under 23 (MU: uomini under 23)

Questa categoria identifica i corridori da 19 a 22 anni.

Élite (ME: uomini élite)

Questa categoria identifica i corridori di 23 anni e più.

Master (MO: hommes Open)

Questa categoria identifica gli uomini Master e allo stesso tempo tutti i corridori che non sono idonei a partecipare alle prove femminili Master secondo il regolamento UCI. Questa categoria designa i corridori di 30 anni e più che scelgono questo status. Lo status di Master non può essere scelto da ne peut pas être choisi par un coureur qui fait partie d'une équipe enregistrée auprès de l'UCI.

Paraciclisti

Questa categoria identifica quei corridori che presentano degli handicap secondo il sistema di classificazione funzionale UCI descritto al titolo 16, capitolo V. Un paraciclista potrà o no, per ragioni di sicurezza e salute, vedersi rilasciare una licenza supplementare appartenente al presente elenco

secondo la prevista procedura di integrazione. Ciò dipenderà dal grado e dalla natura del suo handicap.

(testo modificato al 01.01.03, 01.01.04, 01.01.05, 25.06.07, 01.07.13; 1.01.15; 1.03.16; 1.01.19; 10.06.21; 17.07.23)

Donne

1.1.037

Giovani

Questa categoria identifica i corridori di 16 anni o meno ed è normata dalle federazioni nazionali ad eccezione di quanto previsto per il BMX ed il Paraciclismo all'art. 1.1.035

Junior (WJ: donne junior)

Questa categoria identifica i corridori di 17 e 18 anni.

Under 23 (WU: donne Under 23)

Salvo disposizione contraria del Regolamento UCI, questa categoria identifica i corridori da 19 a 22 anni.

Élite (WE: donne élite)

Questa categoria identifica i corridori di 19 anni e più.

Master (WM: donne master)

Salvo disposizione contraria del Regolamento UCI, questa categoria identifica i corridori di 30 anni e più che scelgano questo status.

La scelta dello status di Master non è consentita ad un corridore che faccia parte di una squadra registrata all'UCI.

Paraciclisti

Questa categoria identifica quei corridori che presentano degli handicap secondo il sistema di classificazione funzionale UCI descritto al titolo 16, capitolo V.

Un paraciclista potrà o no, per ragioni di sicurezza e salute, vedersi rilasciare una licenza supplementare appartenente al presente elenco secondo la prevista procedura di integrazione. Ciò dipenderà dal grado e dalla natura del suo handicap.

(testo modificato al 01.01.03, 01.01.04, 01.01.05, 25.06.07, 01.07.13; 1.01.17; 1.01.19; 10.06.21)

1.1.038

Le definizioni nelle lingue nazionali potranno essere adattate in ragione dei vincoli linguistici.

Ciclismo per tutti

1.1.039

Una licenza "ciclismo per tutti" è rilasciata ai ciclisti che praticano il ciclismo nel tempo libero.

Questa licenza dà l'accesso alle manifestazioni iscritte esclusivamente nel calendario del ciclismo per tutti.

(testo modificato al 01.01.05)

§ 3 Squadre

Definizioni

1.1.040

Ai sensi del presente regolamento, una squadra è un'entità sportiva che riunisce dei corridori ed il personale di supporto con lo scopo di partecipare a manifestazioni ciclistiche.

A seconda del contesto, il termine "squadra" può identificare egualmente i corridori di una squadra che partecipano ad una determinata manifestazione

(articolo introdotto il 01.01.05)

Squadre registrate all'UCI

1.1.041

Le seguenti sono le squadre registrate all'UCI:
UCI WorldTeams: articoli 2.15.047 e seguenti;
UCI Women's WorldTeams: articoli 2.13.128 e seguenti;
UCI ProTeams: articoli 2.16.001 e seguenti;
Squadre Continental UCI e Squadre Continental Femminili UCI: articoli 2.17.001 e seguenti;
Squadre Mountain Bike UCI: articoli 4.10.001 e seguenti;
Squadre Pista UCI: articoli 3.7.001 e seguenti;
Squadre BMX UCI: articoli 6.8.001 e seguenti;
Squadre Ciclocross UCI: articoli 5.5.001 e seguenti.
Il riferimento all'UCI nella denominazione delle categorie di squadre di cui sopra si è dato unicamente dal fatto che la squadra è stata registrata all'UCI secondo il presente regolamento.
(testo modificato al 01.01.05, 01.07.10; 1.01.15; 1.07.18)

1.1.042

Un corridore appartenente ad una squadra registrata all'UCI non può essere individualmente ingaggiato da un organizzatore, quale egli sia, per partecipare ad una prova salvo abbia ottenuto il consenso preventivo della sua squadra. Questo accordo è considerato come acquisito se, debitamente sollecitato, non riceve risposta in un lasso di dieci giorni.
In caso di infrazione, il corridore sarà messo fuori corsa e sanzionato con un'ammenda da 300 a 5.000 Franchi svizzeri *(d'ora in avanti siglati con CHF)*
(articolo introdotto il 01.01.05)

1.1.043

Se la sua squadra è iscritta ad una prova, il corridore non può parteciparvi al di fuori della squadra pena l'essere messo fuori corsa e sanzionato con un'ammenda da 300 a 2.000 CHF
(articolo introdotto il 01.01.05)

Squadra nazionale

1.1.044

Una squadra nazionale è una squadra di corridori selezionati dalla federazione nazionale della loro nazionalità.
(articolo introdotto il 01.01.05)

Squadra regionale

1.1.045

Una squadra regionale è una squadra di corridori selezionati da una divisione territoriale o altro di una federazione nazionale e composta da corridori tesserati da questa federazione ad eccezione dei corridori appartenenti ad una squadra registrata all'UCI.
(articolo introdotto il 01.01.05)

Squadra di club

1.1.046

Una squadra di club è una squadra affiliata ad una federazione nazionale. La composizione è disciplinata dalla stessa federazione nazionale ad eccezione del fatto che in ogni caso i corridori non possono appartenere a una squadra registrata all'UCI.
(testo modificato il 01.01.05)

§ 4 Commissari

(numerazione degli articoli modificata il 01.01.05)
(gli articoli 1.1.112 e 1.1.122 sono stati abrogati il 01.01.04, il vecchio articolo 1.1.125 abrogato il 01.01.05)

1.1.047

Il commissario è un ufficiale designato dall'UCI o da una federazione nazionale allo scopo di controllare la conformità degli eventi ciclistici con le disposizioni regolamentari applicabili.

Questa designazione deve essere basata su criteri stabiliti dall'UCI o dalla federazione nazionale, se applicabile, e può essere revocata a sua discrezione.
(testo modificato il 25.06.19)

1.1.048

I commissari individualmente e/o collegialmente assumono la direzione sportiva degli eventi ciclistici e vigilano affinché l'evento si svolga in maniera conforme sotto tutti gli aspetti ai regolamenti. Verificano particolarmente se il regolamento speciale di gara, lo svolgimento della stessa e tutte le disposizioni tecniche siano strettamente conformi ai regolamenti applicabili.
I commissari constatano le infrazioni ed infliggono le sanzioni previste.

1.1.049

Il collegio dei commissari è composto da commissari designati per controllare un determinato evento ciclistico.
Registra le decisioni prese singolarmente dai commissari e applica e/o conferma le sanzioni.

1.1.050

Ogni commissario deve dare prova di neutralità ed indipendenza. Non può essere coinvolto ad alcun titolo nell'organizzazione di un evento. Deve immediatamente rinunciare alla designazione se è a conoscenza di elementi che permettano di mettere in discussione la sua neutralità.

1.1.051

Il titolo di commissario nazionale è conferito dalla federazione nazionale competente al rilascio della sua licenza. Le federazioni nazionali regolamentano le condizioni di ammissione, lo status e la funzione dei commissari nel rispetto dei principi di cui sopra.
(testo modificato al 1.01.17)

1.1.052

Salvo deroga concessa dall'UCI, un commissario – se non commissario internazionale UCI – può esercitare il suo ruolo solo nel Paese della sua federazione nazionale.

Commissari Nazionali Élite

1.1.052

bis Il titolo di Commissario Nazionale Élite è conferito dall'UCI nelle discipline determinate dall'UCI alle persone che abbiano superato un corso approvato dall'UCI e condotto da un formatore nominato dall'UCI.

Tale qualifica sarà richiesta per i candidati a qualificarsi come Commissario Internazionale UCI nelle discipline, Strada, Pista, MTB e BMX.

Per poter essere ammessi alla procedura di selezione per diventare Commissario nazionale élite, l'interessato deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- essere un Commissario nazionale tesserato presso una Federazione nazionale affiliata all'UCI;
- essere proposto dalla sua Federazione nazionale;
- padroneggiare la lingua del corso (francese, inglese o spagnolo)

(articolo introdotto il 1.01.17; testo modificato al 1.01.19; 05.02.19)

Commissari Internazionali UCI

Condizioni di nomina

1.1.053

Il titolo di commissario internazionale UCI è conferito dall'UCI a coloro che abbiano superato l'esame e la validazione previsti dall'art. 1.1.058
(testo modificato al 1.01.07; 11.02.20)

1.1.054

Per poter essere ammessi alla procedura di selezione per commissari internazionali UCI, l'interessato deve soddisfare le seguenti condizioni:

- 1) essere un commissario nazionale, o rispettivamente commissario nazionale élite, tesserato per una federazione affiliata all'UCI;
- 2) essere presentato dalla sua federazione nazionale. Quest'ultima deve sottoporre un *dossier di candidatura* firmato dal presidente o suo delegato che conterrà:

- copia di un documento di identità ufficiale (es. passaporto) che comprovi che la persona abbia un'età compresa tra minimo 25 e massimo 50 anni nell'anno della selezione presso l'UCI;
 - per le discipline Strada, Pista, MTB e BMX: qualifica di commissario nazionale élite ottenuta dopo aver superato un corso per commissari nazionali élite omologato dall'UCI e tenuto da un formatore nominato dall'UCI;
 - attestazione comprovante lo svolgimento dell'attività come commissario nazionale, o rispettivamente come commissario nazionale élite nei due anni precedenti la selezione;
- 3) avere un'eccellente conoscenza della regolamentazione UCI
- 4) avere padronanza della lingua ufficiale del corso che sarà una delle due lingue ufficiali dell'UCI (francese o inglese).

La selezione finale dei candidati è organizzata dall'UCI in funzione dei bisogni, dei dossier ricevuti e dei posti disponibili. Possono essere fissati altri criteri specificatamente per il corso.

In caso di false dichiarazioni, il candidato sarà escluso dal corso o esame. Se del caso, gli sarà revocato il titolo di commissario internazionale.

(testo modificato al 01.01.03, 01.04.05, 01.01.07, 30.01.09, 01.01.10, 01.02.11, 01.02.13; 1.01.17; 1.01.19)

1.1.055

(articolo abrogato il 1.01.17)

Corso di formazione

1.1.056

Il corso di formazione si basa sia sulla conoscenza teorica dei regolamenti che sulla loro applicazione pratica sul campo.

(testo modificato al 1.01.17)

1.1.057

Saranno organizzate separatamente sessioni di corsi e di esami per i differenti tipi di formazione.

Il programma di ogni formazione comporta una parte generale comune ed una parte specifica per ogni disciplina/categoria:

Parte generale:

- statuti dell'UCI (generalità)
- organizzazione generale dello sport ciclistico
- campionati del mondo
- campionati continentali
- Giochi Olimpici e Paraolimpici (per le discipline olimpiche)
- disciplina e procedure
- sicurezza e condizioni dello sport
- controllo antidoping (generalità)
- aspetti psicologici e deontologici della funzione del commissario internazionale

Discipline/categorie:

- strada
- pista
- mountain bike
- ciclocross
- BMX
- BMX freestyle
- trial
- ciclopalla
- ciclismo artistico
- paraciclismo

(testo modificato al 01.01.05, 01.01.07, 25.06.07; 1.01.17)

1.1.058

L'UCI stabilirà i criteri e le regole d'esame per ogni corso. L'esame comprenderà una parte teorica (scritta ed orale) ed una parte pratica.

In caso di insuccesso, il candidato avrà la possibilità di ritentare l'esame una seconda volta conformemente alle disposizioni di cui all'art. 1.1.054. Due fallimenti nella stessa disciplina comportano l'esclusione per gli esami nella stessa disciplina.

(testo modificato al 01.01.03, 01.01.17; 1.01.19)

1.1.059

Nei 24 mesi seguenti al superamento dell'esame teorico per commissario internazionale, il candidato deve presentarsi ad un esame pratico sul campo. Un valutatore dell'UCI valuterà il candidato. In caso di non superamento, il candidato potrà ripresentarsi una sola volta.

(testo modificato al 01.01.07, 30.01.09; 1.01.17)

1.1.060

(articolo abrogato il 1.01.17)

1.1.061

Al fine di garantire il livello di competenze richieste e per mantenere la propria qualifica, i commissari internazionali devono essere valutati periodicamente.

I commissari sono regolarmente invitati ad assistere a seminari di formazione e perfezionamento che termineranno con una valutazione delle loro competenze.

La valutazione dei commissari avverrà per iscritto, oralmente o in situazioni di gara.

I seminari di perfezionamento e di formazione così come le valutazioni sono tenuti da tutor e valutatori UCI designati dall'UCI.

I commissari che non partecipano ai seminari di formazione e di perfezionamento o che non hanno il livello di competenze richieste non saranno riconfermati dall'UCI. Se del caso, la qualifica di commissario internazionale UCI può essere loro ritirata.

(testo modificato al 01.01.04, 01.01.07; 1.01.17)

1.1.061

bis (articolo abrogato il 1.01.17)

Status

1.1.062

Un commissario Internazionale UCI può esercitare, al massimo, in due discipline ad eccezione dei commissari strada e pista che possono altresì esercitare nel paraciclismo.

Un commissario internazionale UCI non può allo stesso tempo:

- essere titolare di una licenza di corridore di una squadra registrata all'UCI o fare parte di una squadra nazionale;
- esercitare una funzione tecnica (assistente di una squadra, meccanico, assistente paramedico, direttore sportivo, ecc) per conto di una federazione nazionale o di una squadra registrata all'UCI;
- ricoprire la funzione di Presidente o Vice Presidente in seno ad una federazione nazionale o confederazione continentale.

Un commissario internazionale UCI non può in alcun caso ricoprire un altro ruolo nell'ambito di uno stesso evento internazionale.

(testo modificato al 01,01.00, 01.01.05, 01.01.07, 01.07.07, 25.06.07, 01.02.13; 1.01.19)

1.1.063

I membri del Comitato Direttivo ed i membri del personale dell'UCI non possono operare in qualità di commissario internazionale.

(testo modificato al 0.10.97)

1.1.064

L'attività di un commissario internazionale e di un commissario nazionale élite termina il 31 dicembre dell'anno di compimento del 70esimo anno di età

(testo modificato al 01.01.07, 01.02.11, 01.10.11; 08.02.21; 10.06.21)

1.1.065

Ogni commissario internazionale dipende disciplinarmente dall'UCI quando è designato per una prova internazionale.

(testo modificato al 1.01.17)

1.1.066

I Commissari internazionali devono in ogni momento, anche quando non sono in servizio, rispettare il Regolamento UCI, il codice di condotta dei commissari e non devono causare qualsivoglia pregiudizio morale o materiale allo sport ciclistico o all'UCI.

(testo modificato al 01.02.07, 26.01.07; 1.01.17; 23.10.19)

1.1.067

Ogni infrazione all'articolo 1.1.066 può essere riportato alla Commissione Disciplinare dell'UCI che può imporre una sospensione di massimo 12 mesi, la revoca dello status di Commissario Internazionale così come ogni altra misura disciplinare prevista nel titolo XII del Regolamento UCI.

(testo modificato al 06.10.97, 01.01.03, 01.01.10; 1.01.17; 23.10.19)

1.1.068

(articolo abrogato il 1.01.17)

Missione

1.1.069

Il titolo di commissario internazionale UCI non conferisce il diritto di essere effettivamente incaricato di una missione.

1.1.070

I commissari saranno designati dall'UCI e/o dalla Federazione Nazionale per il controllo delle prove del calendario internazionale come indicato all'articolo 1.2.116.

I membri del Collegio dei Commissari per i Campionati Continentali saranno designati dalla Confederazione Continentale.

(testo modificato al 15.10.04, 01.02.11; 1.01.17; 23.10.19)

1.1.071

Se non designato dall'UCI, un commissario internazionale può essere designato dalla propria federazione nazionale per operare nel proprio Paese.

1.1.072

A parte le designazioni UCI in prove del calendario internazionale, un commissario internazionale UCI non può accettare una missione all'estero senza l'accordo della sua federazione nazionale e dell'UCI. Senza l'accordo dell'UCI, potranno essere applicate le sanzioni previste all'articolo 1.1.066.

(testo modificato al 01.02.11)

1.1.073

I commissari internazionali designati dall'UCI per una missione hanno il diritto di ricevere un'indennità di viaggio il cui ammontare e le modalità di pagamento saranno fissate dal Comitato Direttivo.

1.1.074

I commissari internazionali che sono designati dall'UCI o dalla federazione nazionale nelle loro rispettive discipline come previsto dall'articolo 1.2.116 indosseranno la divisa ufficiale fornita dall'UCI. Le divise ufficiali possono essere portate unicamente in tali missioni.

(testo modificato al 1.01.19)

1.1.074

bis I commissari nazionali così come i commissari nazionali élite devono indossare le divise ufficiali fornite dalla Federazione Nazionale per le loro rispettive discipline. Il logo UCI non deve comparire su tali divise.

(articolo introdotto il 1.01.19)

§ 5 Direttori Sportivi

1.1.075

Ogni squadra, ad eccezione delle squadre regionali e di club, deve designare un solo responsabile nominato direttore sportivo. Se in seno alla squadra più persone hanno il titolo di direttore sportivo, la squadra deve designare, indicandone il nome, una persona come direttore sportivo titolare. Le altre persone saranno nominate come direttore sportivo aggiunto. Senza pregiudizio rispetto all'art. 1.1.077, le disposizioni del presente paragrafo si applicano al direttore sportivo titolare.
(testo modificato al 15.10.04; 1.01.13)

1.1.076

Nessuna squadra sarà registrata all'UCI o riconosciuta come squadra nazionale se non avrà designato un direttore sportivo.
Nessuna squadra potrà partecipare alle competizioni del calendario internazionale se non avrà designato un direttore sportivo.
(testo modificato al 15.10.04)

1.1.077

Il direttore sportivo deve essere tesserato come tale.
Il direttore sportivo ed i direttori sportivi aggiunti delle squadre UCI WorldTeam UCI Women's WorldTeams e delle squadre UCI ProTeams devono superare un esame organizzato dall'UCI.
Le persone che assumono la funzione di direttore sportivo (aggiunto) per la prima volta dovranno passare l'esame nell'anno precedente alla loro entrata in funzione.
La registrazione di ogni direttore sportivo (aggiunto) sarà confermata dall'UCI dopo il superamento dell'esame.
(testo modificato al 15.10.04; 1.01.13; 1.01.15; 1.01.17; 1.07.18; 01.01.20; 1.10.22)

1.1.078

Oltre ai compiti ed alle responsabilità che gli sono attribuiti dalle disposizioni regolamentari, il direttore sportivo è responsabile dell'organizzazione dell'attività sportiva dei suoi corridori e delle condizioni sociali ed umane in cui essi praticano lo sport in seno alla squadra.
(testo modificato al 1.01.05)

1.1.079

Il direttore sportivo deve sorvegliare costantemente ed in maniera sistematica al fine di salvaguardare e – dove possibile – migliorare le condizioni sociali e umani, di salute e sicurezza dei corridori della squadra.
(testo modificato al 1.01.05)

1.1.080

Il direttore sportivo deve verificare che tutti quelli che fanno parte della squadra o che collaborano in qualunque maniera al suo funzionamento rispettino regolamenti. Deve dare lui stesso l'esempio.
(testo modificato al 1.01.05)

1.1.081

Il direttore sportivo deve assicurare un'assistenza specializzata alla squadra nelle seguenti aree: medicina, cure di cui all'art. 13.3.001 e materiale.
Si assicurerà che l'assistenza sia prestata da personale competente e, se del caso, titolare della licenza richiesta dal regolamento.
(testo modificato al 1.01.04; 1.01.05)

1.1.082

Il direttore sportivo deve stabilire una ripartizione dei compiti circostanziata tra tutte le persone previste dall'art. 1.1.080, ad eccezione dei corridori. I compiti di ciascuno devono essere descritti con precisione e nel rispetto dei regolamenti. I titolari delle varie funzioni devono essere nominativamente indicati. La ripartizione dei compiti deve essere stabilita per iscritto. Una copia deve essere consegnata a tutte le persone previste dall'art. 1.1.080. Una copia deve essere consegnata alla federazione nazionale. Le squadre registrate all'UCI e le squadre nazionali devono ugualmente trasmetterne copia all'UCI.
(testo modificato al 1.01.05)

1.1.083

Il direttore sportivo deve organizzare con tutte le persone previste all'art. 1.1.080 delle regolari consultazioni aventi ad oggetto le condizioni umane e sociali, il materiale, i rischi legati all'attività ciclistica ed il programma gare di ogni corridore.

Egli deve redigere un rapporto in ragione di ogni consultazione. Su richiesta, una copia dei rapporti deve essere consegnata alla federazione nazionale o all'UCI.

(testo modificato al 1.01.05)

1.1.084

Ogni infrazione agli obblighi derivanti dal presente paragrafo commessa da un direttore sportivo sarà sanzionata con una sospensione da un minimo di 8 giorni ad un massimo di 10 anni e/o con un'ammenda da un minimo di 500 CHF (franchi svizzeri) ad un massimo di 10.000 CHF. In caso di infrazione commessa entro due anni dalla prima infrazione, il direttore sportivo sarà sospeso per un periodo di minimo sei mesi o escluso definitivamente e condannato ad una ammenda da un minimo di 1.000 CHF ad un massimo di 20.000 CHF.

(testo modificato al 1.01.05)

1.1.085

Ogni persona o squadra che non rispetti la ripartizione dei compiti prevista all'art. 1.1.082 sarà sanzionata con una sospensione da un minimo di un mese ad un massimo di un anno e/o con un'ammenda da un minimo di 750 CHF (franchi svizzeri) ad un massimo di 10.000 CHF. In caso di recidiva nei due anni successivi, questa infrazione sarà sanzionata con una sospensione di un minimo di sei mesi o con l'esclusione definitiva e con un'ammenda da un minimo di 1.500 CHF ad un massimo di 20.000 CHF

(testo modificato al 1.01.05)

1.1.086

Il direttore sportivo può essere ritenuto responsabile delle infrazioni commesse dalle persone previste all'art. 1.1.080 e sarà sanzionato con quanto previsto per le infrazioni in questione, salvo che non dimostri che l'infrazione non può essere ragionevolmente attribuita ad una sua negligenza né che sia stata da lui tollerata.

(testo modificata al 1.01.05)

§ 6 Delegato Tecnico

1.1.087

Per ogni prova ciclistica, l'UCI può designare un delegato tecnico. Il ruolo del delegato tecnico è definito nei rispettivi titoli di ogni disciplina.

(articolo introdotto il 1.01.15)

§ 7 Varie

(paragrafo introdotto il 1.01.19)

Scommesse

1.1.088

È vietato a chiunque sia assoggettato ai Regolamenti UCI associarsi ad organizzazioni di scommesse sulle competizioni ciclistiche. In particolare, è vietato

- avere interessi finanziari diretti o indiretti nelle attività di scommesse quando le scommesse riguardano il ciclismo;
- partecipare o assistere alla determinazione di quote di scommesse proposte per una prova di ciclismo

Inoltre, è vietato ad ogni tesserato scommettere o accordarsi con una persona terza al fine di scommettere sulle seguenti prove:

- a) gare nelle quali la sua squadra è suscettibile di partecipazione o nelle quali è esso stesso direttamente coinvolto in altra maniera;
- b) campionati nazionali, continentali e mondiali della sua/sue disciplina/e; e

- c) ogni avvenimento multisportivo al quale esso partecipi o nel quale sia direttamente coinvolto in altro modo.

Per ogni infrazione al presente articolo, potranno essere comminate un'ammenda da 2.000 a 200.000 CHF e/o una sospensione da 8 giorni ad un anno.

Un'infrazione al primo paragrafo sopra citato commessa da un organizzatore potrà inoltre essere sanzionata con la revoca della registrazione della sua prova.

(testo modificato al 11.02.2020)

Sponsorizzazioni

1.1.089

Senza pregiudizio delle disposizioni legislative applicabili, nessun marchio di tabacco, di alcolici, articoli pornografici o di altri prodotti che possono procurare un danno all'immagine dell'UCI o al ciclismo in generale, può essere associato direttamente o indirettamente ad un tesserato, ad una squadra UCI o ad una manifestazione ciclistica nazionale o internazionale.

Ai sensi del presente articolo, una bevanda alcolica è una bevanda la cui gradazione alcolica è uguale o superiore al 15%.

1.1.090

1. La sponsorizzazione da parte di società di scommesse (comprese le lotterie nazionali) è vietata, se la società di scommesse detiene azioni o un qualunque accordo contrattuale che le permetta di partecipare direttamente o indirettamente alla gestione o all'assunzione di decisioni dell'organizzatore, della squadra o del tesserato in questione, a meno che l'organismo di scommesse si astenga dall'organizzare scommesse sulle prove dell'organizzatore interessato o prove cui partecipa la squadra o il licenziatario interessati e per quel che riguarda ogni altra prova ciclistica, rispetti della lista delle scommesse autorizzate stabilite dal Comitato Direttivo dell'UCI.
2. In tutti gli altri casi la sponsorizzazione da parte di società di scommesse è autorizzata a condizioni che lo sponsor rispetti la lista di scommesse autorizzate stabilita dal Comitato Direttivo dell'UCI pubblicato come allegato A del presente titolo del Regolamento UCI. La sponsorizzazione da parte di una società di scommesse che organizza scommesse su prove che non compaiono su detta lista e/o tipi di scommesse che non vi compaiano è pertanto vietata.
3. Inoltre, ogni organizzatore, squadra o tesserato che desiderino essere sponsorizzati da una società di scommesse dovrà:
 - Assicurarsi che la società di scommesse sia affiliata ad una o più competenti autorità nazionali per la regolarità e sorveglianza delle scommesse sportive e che disponga di una autorizzazione per organizzare scommesse conformemente alle definizioni della convenzione del Consiglio d'Europa contro la manipolazione delle competizioni sportive. Nell'eventualità in cui non esistesse un'autorità per la sorveglianza delle scommesse sportive nel Paese o nei Paesi ove la società di scommesse è affiliata, l'UCI può autorizzare questa sponsorizzazione a condizione che l'operatore delle scommesse sia contrattualmente affiliato ad una agenzia di sorveglianza approvata dall'UCI e che accetta di sottoporre all'UCI qualsiasi relazione relativa a scommesse atipiche o sospette;
 - Assicurarsi che il contratto di sponsorizzazione preveda esplicitamente il divieto per la società di scommesse di
 - Raccogliere informazioni privilegiate e/o ogni altra informazione che possa essere utilizzata per manipolare un evento ciclistico e
 - Partecipare a qualsiasi decisione di natura sportiva.
4. L'organizzatore, la squadra o il tesserato che desiderino essere sponsorizzati da una società di scommesse, forniranno, insieme alla domanda di registrazione presso l'UCI o la Federazione Nazionale, se applicabile, i documenti che permettano di stabilire il rispetto delle condizioni fissate poc'anzi, secondo le disposizioni applicabili. Nell'eventualità in cui l'organizzatore, la squadra o il tesserato siano già registrati, qualora desiderino essere sponsorizzati da una società di scommesse, presenteranno la documentazione all'UCI o alla Federazione Nazionale senza ritardo ed al più tardi due mesi prima dello svolgimento della prova nella quale l'organizzatore, la squadra o il tesserato intendano accordare una visibilità all'operatore di scommesse.
(testo modificato al 11.02.20; 08.02.21)

1.1.091

Le infrazioni agli articoli 1.1.089 e 1.1.090 possono essere sanzionate come di seguito:

- Divieto di partenza e/o ammenda da 1.000 a 25.000 CHF per un tesserato (unicamente per l'articolo 1.1.089);
 - Rifiuto e ritiro della registrazione, divieto di partenza e/o ammenda da 5.000 a 500.000 CHF per una squadra;
 - Rifiuto o ritiro dell'iscrizione al calendario e/o ammenda da 5.000 a 500.000 CHF per un organizzatore.
- (testo modificato al 11.02.20)*

CAPITOLO 2: PROVE

Sezione 1: disposizioni amministrative

§ 1 Calendario

1.2.001

Il calendario è la lista cronologica delle prove ciclistiche diviso per disciplina, categoria e/o sesso che hanno ricevuto l'autorizzazione preventiva dell'UCI per quanto riguarda il calendario internazionale e da una federazione nazionale per quanto riguarda i calendari nazionali.

L'autorizzazione dell'UCI o di una Federazione nazionale per l'inserimento di eventi nei rispettivi calendari è necessaria per garantire il regolare svolgimento delle discipline ciclistiche, in particolare per quanto riguarda i seguenti obiettivi:

- svolgimento uniforme e coerente delle competizioni ciclistiche
- merito sportivo e coerenza dei risultati sportivi;
- calendario sportivo a beneficio di organizzatori, squadre e corridori;
- protezione dei ciclisti attraverso regole antidoping, sanitarie e di sicurezza
- protezione dell'integrità delle competizioni;
- stabilità finanziaria per organizzatori, corridori e squadre;
- solidarietà dell'élite verso la formazione e lo sviluppo dei giovani corridori.

(testo modificato al 1.07.22)

1.2.002

È redatto un calendario per ognuna delle seguenti discipline:

1. strada
2. pista
3. mountain bike
4. ciclocross
5. Bmx racing
6. Bmx Freestyle
7. trial
8. ciclismo in sala (ciclo-palla e ciclismo artistico)
9. ciclismo per tutti (granfondo e gravel)
10. paraciclismo (strada e pista)

(testo modificato al 15.10.04; 1.01.17; 1.07.22)

1.2.003

Il calendario è redatto annualmente per un anno solare o per una stagione, conformemente al periodo determinato dal Comitato Direttivo dell'UCI per ogni disciplina.

(testo modificato al 1.07.22)

1.2.004

Per ogni disciplina sono stabiliti un calendario mondiale, un calendario continentale per ogni continente ed un calendario nazionale per ogni federazione nazionale.

Il calendario internazionale è composto dal calendario mondiale e dai calendari continentali.

Una gara internazionale è una prova iscritta nel calendario mondiale o in un calendario continentale.

Una gara nazionale è una prova iscritta in un calendario nazionale.

Qualsiasi evento che non abbia ricevuto un'autorizzazione preventiva o che non sia inserito nel calendario internazionale o nazionale sarà considerato come un evento vietato in conformità all'articolo 1.2.019

(testo modificato al 1.01.01; 1.07.22)

1.2.005

Ad eccezione delle prove dell'UCI WorldTour, i calendari mondiali e continentali sono decise dal Comitato Direttivo dell'UCI su consiglio delle confederazioni continentali per le competizioni che le riguardano.

Il calendario delle prove UCI WorldTour è stabilito dal Consiglio del Ciclismo Professionistico conformemente alle disposizioni riguardanti l'UCI WorldTour, alla Parte II, capitolo XV.

Il Comitato direttivo dell'UCI o il Consiglio del ciclismo professionistico valutano le richieste di inserimento nel calendario internazionale in base ai criteri di cui all'articolo 1.2.010, nonché tutti i requisiti derivanti dai regolamenti UCI e dalle istruzioni stabilite nella procedura di iscrizione al calendario UCI.

(testo modificato al 2.03.00; 15.10.04; 1.07.22)

1.2.006

Ogni anno l'organizzatore indirizza la domanda di iscrizione della sua prova nel calendario internazionale alla sua federazione nazionale.

Con la domanda di iscrizione, l'organizzatore si impegna a rispettare gli statuti ed i regolamenti dell'UCI e si sottopone irrevocabilmente alla giurisdizione del Tribunale Arbitrale dello Sport (CAS) per qualsiasi controversia relativa alla sua applicazione.

L'organizzatore di una prova di ciclocross, mountain bike o BMX iscritte in un calendario nazionale a cui abbiano partecipato atleti provenienti da almeno tre federazioni straniere - due federazioni straniere le prove su pista, trial o di ciclismo in sala - deve obbligatoriamente richiedere l'inserimento della successiva edizione della manifestazione nel calendario internazionale. La prova non può essere iscritta nel calendario nazionale, a meno che la sua richiesta di iscrizione nel calendario internazionale sia respinta.

L'organizzatore di un evento di paraciclismo iscritto in un calendario nazionale a cui abbiano partecipato atleti da diverse federazioni straniere, ai sensi dell'art.16.18.003, deve obbligatoriamente richiedere l'inserimento della successiva edizione della manifestazione nel calendario internazionale.

Per quanto concerne la strada, le federazioni nazionali indirizzano le domande d'iscrizione all'UCI ed in copia alla rispettiva confederazione continentale entro il 1 Luglio dell'anno precedente a quello per cui si presenta domanda di iscrizione.

Per il MTB, il BMX, il BMX Freestyle, il Trial, la pista, il paraciclismo su pista, la paraciclismo su strada, il ciclismo in sala ed il ciclismo per tutti, il termine è fissato per l'ultimo venerdì di luglio mentre il ciclocross il termine è fissato al 15 dicembre.

Le federazioni nazionali devono sottoporre le domande di iscrizione secondo le istruzioni previste nelle procedure di iscrizione ai calendari UCI e, in ogni caso, confermare l'impegno dell'organizzatore di sottomettersi agli statuti ed ai regolamenti dell'UCI e fornire tutta la documentazione aggiuntiva richiesta dall'UCI.

Se una prova tocca il territorio di più Paesi, sarà iscritta in calendario solo con l'accordo delle federazioni di ogni Paese coinvolto.

Le Federazioni Nazionali devono presentare all'UCI tutte le richieste di iscrizione per le quali la valutazione dei criteri di cui all'articolo 1.2.010 è soddisfacente. In caso di valutazione negativa o qualsiasi altra inosservanza dei regolamenti dell'UCI individuata dalla Federazione nazionale, questa ne informerà l'organizzatore.

Ogni organizzatore per il quale la domanda di iscrizione non viene inoltrata dalla Federazione Nazionale all'UCI, può presentare la sua domanda direttamente all'UCI entro 30 giorni dalla data della del suddetto termine per la trasmissione della domanda da parte della Federazione nazionale all'UCI. Tale richiesta può essere presa in considerazione dall'UCI solo se, sulla base di un esame *prima facie*, non vi sia alcun motivo giustificato per la Federazione nazionale di non presentare la domanda all'UCI. Per le domande pervenute dopo la scadenza di uno dei termini sopra indicati, l'UCI stabilirà se possono essere prese in considerazione al momento della convalida del calendario della disciplina in questione o in un momento successivo.

(testo modificato al 1.06.98; 1.01.03; 1.01.04; 1.01.05; 1.07.09; 1.07.12; 25.02.13; 1.07.13; 1.01.17; 8.02.18; 1.07.18; 08.02.2021; 1.07.22; 04.08.23)

1.2.007

Il progetto dei calendari continentali è inviato dall'UCI alle confederazioni continentali pertinenti che possono replicare con i loro suggerimenti entro 30 giorni dall'invio del progetto.

Le confederazioni continentali devono inserire in ogni pubblicazione del loro calendario continentale tutte le prove del calendario mondiale che si corrono sul loro territorio.

1.2.008

I calendari nazionali sono stabiliti dalle rispettive federazioni nazionali.

Le federazioni nazionali devono inserire in ogni pubblicazione del loro calendario nazionale le prove del calendario internazionale che si corrono sul loro territorio.

(testo modificato al 1.01.05; 1.07.22)

1.2.009

La prima iscrizione di una prova al calendario internazionale è subordinata alla presentazione di un dossier, così come richiesto nella procedura di iscrizione ai calendari UCI, comprendente almeno le seguenti indicazioni:

- genere della prova (disciplina, specialità, format);
- luogo di svolgimento o descrizione del percorso comprendente il chilometraggio totale, e se del caso quello delle tappe e dei circuiti;
- numero e categorie previste delle squadre e/o di corridori di cui si desidera la partecipazione;
- date proposte per lo svolgimento dell'evento;
- aspetti finanziari (premi e prezzi, costi di viaggio e di soggiorno);
- referenze organizzative;
- la conferma che l'evento si svolgerà in conformità con i regolamenti UCI per la disciplina in questione (con eventuali deroghe da richiedere per l'autorizzazione).

Qualsiasi richiesta di deroga dal regolamento UCI per la disciplina in questione deve essere motivata e presentata all'UCI per l'esame, insieme alla domanda di iscrizione.

Per le prove su strada il dossier deve essere trasmesso all'UCI al più tardi tre mesi prima la riunione del Comitato Direttivo dell'UCI nel corso del quale verrà deciso il calendario in questione (generalmente il 25 giugno).

Per le altre discipline, il dossier deve essere trasmesso all'UCI al più tardi entro lo stesso termine di iscrizione stabilito all'art. 1.2.006.

Al ricevimento della richiesta, l'UCI determina se sono ragionevolmente necessari documenti o informazioni supplementari per valutare i criteri di cui all'articolo 1.2.010 ed eventuali requisiti previsti dal Regolamento UCI e/o dalla procedura di iscrizione ai calendari UCI.

Per le domande presentate in ritardo, l'UCI stabilirà se possono essere prese in considerazione al momento dell'invio della domanda.

Per qualsiasi domanda tardiva, l'UCI stabilirà se potrà essere presa in considerazione al momento della convalida del calendario della disciplina interessata o successivamente.

(testo modificato al 1.01.98; 1.01.04; 1.01.05; 1.07.13; 1.07.22)

1.2.010

L'UCI si impegna a prendere in considerazione la domanda e a prendere una decisione in occasione della riunione del Comitato direttivo dell'UCI (o del Consiglio per il ciclismo professionistico) prevista per l'approvazione del calendario internazionale della disciplina interessata, a condizione che la domanda sia presentata all'UCI entro i termini previsti.

L'UCI si riserva il diritto di estendere il periodo di revisione nei casi in cui un'ulteriore valutazione della domanda si renda necessaria per determinare la conformità con i requisiti applicabili.

Il Comitato Direttivo dell'UCI (e il Consiglio del ciclismo professionistico) prenderà in esame la domanda su base trasparente, equa e non discriminatoria, tenendo in considerazione i seguenti criteri e alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 1.2.001:

- Criterio amministrativo, che include una valutazione di:

- o Società dell'organizzatore, azionista/i e rappresentante/i;
 - o Requisiti assicurativi;
 - o Conformità alle norme di amministrazione degli eventi dell'UCI, tra cui, ma non solo, gli obblighi finanziari nei confronti dell'UCI e delle altre parti interessate;
 - o Conformità alle leggi vigenti.
- Criterio sportivi, che include una valutazione di:
- o Date richieste per l'evento;
 - o Classe richiesta per l'evento;
 - o Rispetto dei regolamenti UCI relativi allo svolgimento sportivo degli eventi.
 - o Requisiti di sicurezza
 - o Requisiti specifici relativi alla classe dell'evento;
 - o Attrattività dell'evento per i tesserati e le terze parti terzi;
 - o Rispetto della competenza dei commissari e di altre parti interessate (ad esempio, federazioni nazionali, squadre o corridori);
 - o Trattamento giusto ed equo degli inviti e delle squadre e corridori partecipanti.
- Criterio etici, che include una valutazione di:
- o Conformità al Codice etico dell'UCI;
 - o Conformità alle norme antidoping e mediche dell'UCI;
 - o Conformità ai regolamenti dell'UCI relativi all'integrità delle competizioni ciclistiche, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le norme sulla sponsorizzazione, gli obblighi relativi alla manipolazione delle competizioni, le associazioni vietate per scommesse, i legami vietati con le squadre;
 - o Obiettivi di fondo dell'organizzazione dell'evento;
 - o Impatto sulla reputazione o sull'immagine dell'UCI e/o dello sport del ciclismo.

Oltre a quanto sopra, l'UCI prenderà in considerazione anche qualsiasi disposizione del Regolamento UCI applicabile agli organizzatori.

La valutazione dei criteri di cui sopra sarà effettuata sulla base della domanda, nonché di precedenti edizioni dell'evento. L'UCI prenderà in considerazione qualsiasi documento o informazione pertinenti a questo scopo.

(articolo introdotto il 1.07.2022)

1.2.011

Dopo aver esaminato la domanda, il Comitato direttivo dell'UCI o il Consiglio del ciclismo professionistico adotteranno una delle seguenti decisioni:

- autorizzare l'evento se, a suo ragionevole parere, l'evento soddisfa tutti i requisiti di cui sopra; oppure
- respingere la domanda di autorizzazione se, a suo ragionevole parere, uno o più dei criteri di autorizzazione non sono soddisfatti; oppure
- autorizzare l'evento subordinatamente a una o più delle seguenti condizioni, a suo ragionevole parere:
 - o Completamento con successo di un evento di test, in particolare quando l'eventol'evento prevede una deroga ai regolamenti UCI per la disciplina in questione; e/o
 - o Classificazione in una categoria inferiore di eventi; e/o
 - o Rifiuto di concedere qualsiasi esenzione richiesta; e/o
 - o Modifica della data per garantire la coerenza del calendario (ad esempio, per evitare sovrapposizioni, per evitare accordi illegali tra organizzatori e/o team, per evitare un onere irragionevole per le squadre e/o corridori, per garantire la coerenza geografica con gli altri eventi in calendario); e/o
 - o Altre condizioni che devono essere soddisfatte dagli organizzatori entro un termine ragionevole.

L'autorizzazione di un evento è confermata dalla pubblicazione dell'evento stesso relativo calendario a sua volta pubblicato sul sito web dell'UCI. Le altre decisioni vengono notificate dall'UCI all'organizzatore.

(testo modificato al 1.01.99; 1.7.22)

1.2.012

L'iscrizione di una prova al calendario internazionale è subordinata al pagamento di una tassa, chiamata tassa del calendario, il cui ammontare è fissato annualmente dal Comitato Direttivo dell'UCI. L'ammontare della tassa deve essere pagato dall'organizzatore all'UCI al ricevimento della fattura emessa dall'UCI. Le fatture sono trasmesse 90 giorni prima delle prove o al momento dell'iscrizione della corsa nel calendario se ciò avviene in maniera tardiva.

L'UCI si riserva il diritto di revocare la corsa dal calendario internazionale in qualunque momento prima dello svolgimento se la tassa di calendario resta non pagata. In questo caso nessun commissario internazionale dell'UCI sarà designato né sarà attribuito ai partecipanti alcun punto della classifica UCI. Se l'organizzatore desidera re-iscrivere la prova nel calendario per la stagione seguente, sarà applicata una penalità di 250 CHF.

Inoltre, sarà rifiutata l'iscrizione di una prova la cui tassa di iscrizione delle edizioni precedenti non sia stata regolata o il cui organizzatore non sia in regola con un'altra obbligazione finanziaria verso l'UCI e/o altre parti coinvolte a condizione che il credito corrispondente sia debitamente stabilito. Questa disposizione, allo stesso modo, si applica al nuovo organizzatore della prova e, in generale, all'organizzatore e/o alla prova che il Comitato Direttivo dell'UCI considera essere successore di un altro organizzatore o di un'altra prova.

(testo modificato al 1.06.98; 1.02.03; 1.01.04; 1.01.05; 01.01.21; 1.07.22)

1.2.013

Nel caso in cui la domanda di iscrizione al calendario internazionale sia respinta dal Comitato Direttivo dell'UCI o dal Consiglio per il ciclismo professionistico, l'organizzatore informato dei motivi di questa decisione.

L'UCI può annullare una decisione di autorizzazione con effetto immediato se l'organizzatore viola uno o più criteri o condizioni richieste per l'autorizzazione, anche nel caso in cui l'UCI venga a conoscenza di informazioni rilevanti dopo la registrazione dell'evento.

Le decisioni del Comitato Direttivo dell'UCI o del Consiglio del ciclismo professionistico che rifiutano l'autorizzazione o annullano l'iscrizione al calendario internazionale saranno suscettibili di un appello *de novo* al Tribunale Arbitrale dello Sport.

(testo modificato il 2.03.00; 1.01.05; 1.01.10; 1.07.22)

1.2.014

Ogni modifica di data di una prova iscritta al calendario internazionale è subordinata all'autorizzazione preventiva dell'UCI o, se trattasi di una prova dell'UCI WorldTour, di autorizzazione preventiva del Consiglio del Ciclismo Professionistico, su richiesta della federazione nazionale dell'organizzatore.

In caso di modifica di data o di annullamento della prova, all'organizzatore sarà applicata un'ammenda il cui ammontare è fissato annualmente dal Comitato Direttivo, con possibilità di ricorso al Collegio Arbitrale.

La decisione del Collegio Arbitrale è definitiva e senza possibilità di ricorso.

(testo modificato al 2.03.00; 1.01.05; 1.01.10)

§ 2 Denominazione delle prove

1.2.015

L'organizzatore non può utilizzare per la sua prova altra denominazione se non quella con cui la prova stessa è stata iscritta a calendario.

1.2.016

La Federazione nazionale e l'UCI possono richiedere che la denominazione della prova sia modificata, per esempio, per evitare la confusione con un'altra prova.

1.2.017

Nessuna prova può essere definita come nazionale, regionale, continentale, mondiale, come campionato o coppa, o con una denominazione che suggerisca un tale status, salvo nei casi espressamente previsti dai regolamenti dell'UCI o salvo autorizzazione preventivamente espressa dall'UCI o dalla federazione nazionale competente per ciò che concerne le prove del calendario nazionale.

1.2.018

L'organizzatore deve evitare di dare l'impressione che la propria prova abbia uno status che in realtà non possiede.

§ 3 Prove vietate

1.2.019

I tesserati non possono partecipare ad una prova che non sia iscritta ad un calendario nazionale o internazionale o che non sia stata preventivamente autorizzata da una federazione nazionale, una confederazione continentale o dall'UCI.

L'UCI può accordare un'autorizzazione ad una prova che non soddisfa completamente i criteri per l'iscrizione al calendario internazionale al fine di permettere la partecipazione dei tesserati. Queste autorizzazioni sono subordinate alle seguenti condizioni:

- la prova non attribuisce punti e non fa parte di una serie; e
- i premi ed i riconoscimenti di partecipazione non sorpassano il livello dei premi attribuiti per le corse dei Campionati del Mondo UCI élite delle relative discipline; e
- la presentazione di una richiesta motivata dall'organizzatore almeno due mesi prima della prova in oggetto.

In caso di autorizzazione, la prova sarà pubblicata dall'UCI.

Le federazioni nazionali possono emettere delle autorizzazioni conformemente alle disposizioni di cui sopra. Tuttavia, ogni partecipazione di membri di squadre registrate all'UCI dovrà essere approvata dall'UCI.

(testo modificato al 25.09.14; 1.07.22)

1.2.020

I tesserati non possono partecipare alle attività organizzate da una federazione nazionale sospesa, salvo applicazione dell'articolo 18.2 degli statuti dell'UCI.

1.2.021

Le infrazioni agli articoli 1.2.019 e 1.2.020 sono sanzionate come di seguito:

Per i corridori ed altri tesserati:

- Ammonizione in caso di prima infrazione minore (senza dolo o negligenza);
- Multa da 100 a 10.000 franchi svizzeri e/o sospensione fino a sei mesi in caso di prima infrazione commessa intenzionalmente o per negligenza (ad esempio, quando l'UCI e/o la Federazione hanno informato in anticipo che l'evento era vietato o quando il tesserato era a conoscenza della mancanza di autorizzazione per l'evento);
- Multa da 1.000 a 100.000 franchi svizzeri e/o sospensione fino a dodici mesi in caso di recidiva.

Oltre alle sanzioni di cui sopra, una squadra che partecipa ad una prova in violazione dell'articolo 1.2.019 o 1.2.020 sarà sanzionata come di seguito:

- Ammenda da 500 a 10.000 franchi svizzeri per la prima infrazione minore (senza dolo o negligenza);
- Ammenda da 5.000 a 100.000 franchi svizzeri e/o sospensione da uno a sei mesi in caso di prima infrazione intenzionale o per negligenza (ad es. quando l'UCI e/o la Federazione nazionale hanno comunicato in anticipo che l'evento era un evento proibito o quando il titolare della licenza era consapevole della mancanza di autorizzazione per la prova);
- Ammenda da 10.000 a 200.000 franchi svizzeri e/o la cancellazione dell'iscrizione o della licenza della squadra in caso di recidiva.

Nel caso di una squadra registrata all'UCI, le sanzioni saranno doppie rispetto a quelle previste sopra (cioè importi delle ammende e durata delle sospensioni).

(testo modificato il 1.07.22)

§ 4 Accesso alla gara

1.2.022

Nessun tesserato sospeso può essere ammesso ad una prova né alle zone non accessibili al pubblico.

Colui che, consapevolmente, ingaggia o iscrive ad una prova un corridore sospeso è sanzionato con un'ammenda da 2.000 CHF a 10.000 CHF

1.2.023

L'organizzatore riconoscerà l'accredito e l'accesso gratuito ai membri degli organi della sua federazione nazionale e dell'UCI.

Autorizzazione di viaggio

1.2.023

bis L'organizzatore e la federazione nazionale devono offrire il loro sostegno ad una squadra o ad un corridore invitato a partecipare (ed a cui sia stato trasmesso un bollettino di ingaggio conformemente all'articolo 1.2.049) per ciò che concerne l'autorizzazioni di viaggio se del caso.
(articolo introdotto il 25.06.18)

§ 5 Omologazione

1.2.024

(articolo abrogato il 01.01.21)

1.2.025

(articolo abrogato il 01.01.21)

§ 6 Classifiche e coppe

1.2.026

Le federazioni nazionali, i loro affiliati, **gli organizzatori di eventi ivi compresi** in buona sostanza tutti gli organismi che ne dipendono **ed ogni titolare di una licenza** non possono collaborare, **direttamente o indirettamente**, ad alcuna classifica individuale o a squadre **che accumuli punti o i risultati delle prove registrate nel calendario internazionale (per esempio le Serie) sia nel corso di una stessa stagione che in più stagioni**, al di fuori di quelle stabilite dall'UCI o espressamente autorizzate dall'UCI stessa.

La registrazione al calendario internazionale UCI di ogni prova che faccia parte di una Serie, come definita poc'anzi, è subordinata al rispetto per presente articolo.

Ogni Serie che sommi punti o risultati di prove del calendario internazionale UCI è sottoposta all'approvazione dell'UCI su base annuale. Al fine di valutare questa domanda, l'UCI deve ricevere tutti i regolamenti riguardanti la Serie, ivi comprese le regole di partecipazione, le regole tecniche, i sistemi di punteggi e premi per prova come tutti i premi basati su più prove (compresi, ma non limitandosi a questi, le classifiche generali di una serie annuale).

Gli organizzatori di prove che desiderino di far parte di una serie devono indicare la loro intenzione nel formulario di registrazione al calendario internazionale UCI e fornire ogni informazione concernente la serie su richiesta dell'UCI.

Le seguenti specifiche condizioni si applicano per l'omologazione di una serie:

- **Per tutte le discipline, ogni serie sottoposta all'autorizzazione secondo questo articolo non può prevedere più di otto prove. Tuttavia, le Serie della disciplina strada già stabilite prima del 1 gennaio 2024 ed approvati per le stagioni precedenti sono esentate da questa limitazione. Queste serie sono autorizzate a mantenere un numero superiore di prove ferma restando l'approvazione annuale dell'UCI e a condizione che esse continuino a rispettare gli altri criteri enunciati nel presente articolo.**
- **La denominazione di una Serie non deve dare l'impressione che le prove o la serie abbiano uno status che nella realtà non hanno.**

Ogni richiesta per una Serie sarà allo stesso tempo valutata sulla base dei seguenti criteri:

- **L'equità e l'apertura delle competizioni sportive**

- L'uguaglianza delle opportunità per tutti i partecipanti
 - Valori etici dello sport
 - L'incertezza dei risultati
 - La protezione della salute e della sicurezza dei corridori
 - Assicurare un buon funzionamento del calendario sportivo
 - La promozione del reclutamento e della formazione dei giovani corridori
 - Garantire l'integrità e l'obiettività dello sport agonistico e il corretto svolgimento delle competizioni
 - La stabilità finanziaria degli organizzatori di eventi e delle squadre
 - La solidarietà tra i diversi livelli di attività sportiva;
 - La struttura piramidale delle competizioni, dal livello di base a quello d'élite.
- (testo modificato al 1.08.00; 1.01.05; 1.07.13; 1.01.24)

§ 7 Campionati nazionali

1.2.027

I campionati nazionali si disputano secondo quanto previsto dai regolamenti UCI.

1.2.028

La partecipazione ai campionati nazionali è regolata dalle rispettive federazioni nazionali. Solo i corridori in possesso della nazionalità del Paese – rispetto al presente regolamento possono concorrere per il titolo di campione nazionale e per i punti relativi. Un corridore non può concorrere per il titolo di campione nazionale e per i relativi punti in più di un Paese nel corso della medesima stagione.

Se una federazione nazionale organizza una prova distinta per attribuire il titolo di campione nazionale all'interno di una data categoria, i corridori di questa categoria non possono partecipare alla prova valida per il campionato nazionale in un'altra categoria.

A titolo eccezionale, se una federazione nazionale organizza delle prove distinte per l'attribuzione dei titoli di campione nazionale strada per le categorie Élite e Under 23, la federazione nazionale potrà prevedere che i corridori U23 siano autorizzati a partecipare ad entrambe le prove.

Tre federazioni nazionali al massimo possono organizzare il loro campionato nazionale in una prova congiunta.

(testo modificato al 1.01.05; 1.01.19)

Date dei campionati nazionali

1.2.029

I campionati nazionali su strada devono essere organizzati durante l'ultima settimana completa del mese di giugno.

Tutti i risultati devono essere inviati all'UCI attraverso la piattaforma Dataride al più tardi due giorni dopo l'ultimo giorno della prova. Ogni classifica ricevuta dopo la scadenza di questo termine non sarà presa in considerazione per la classifica UCI. I punti attribuiti saranno conteggiati nella classifica calcolata la settimana successiva alla ricezione dei risultati della prova.

I campionati nazionali di ciclocross saranno organizzati nella data fissata dal Comitato Direttivo.

I campionati nazionali di Mountain Bike cross-country olimpico (XCO) devono essere organizzati il terzo week end di luglio a partire dal 2025.

I campionati del mondo di BMX devono essere organizzati nel corso del primo fine settimana del mese di luglio.

I campionati nazionali di trial devono essere organizzati nel corso dell'ultimo fine settimana del mese di giugno. E' tuttavia possibile organizzarli congiuntamente con i campionati nazionali di MTB.

I campionati nazionali di ciclismo in sala si svolgono 4 settimane prima dei campionati del mondo.

L'UCI può accordare deroghe per l'emisfero sud o in casi di forza maggiore.

Rispetto la contabilizzazione dei punti per le classifiche UCI, i campionati nazionali organizzati prima o dopo la data regolamentare sono considerati come svolti nella data regolamentare, ad eccezione del ciclismo su strada

(testo modificato al 01.04; 1.01.05; 1.09.05; 1.01.06; 1.01.08; 1.07.10; 1.07.12; 1.07.13; 1.01.16; 03.06.16; 01.01.2022)

1.2.030 (articolo abrogato al 1.01.19)

1.2.030 (articolo abrogato al 1.01.19)
bis

Sezione 2: Organizzazione delle prove

(numerazione degli articoli modificata al 1.01.05)

§ 1 Organizzatore

1.2.031

L'organizzatore di una prova ciclistica deve essere tesserato come tale. Deve essere un tesserato della federazione nazionale del Paese dove si svolge la prova.

1.2.032

L'organizzatore è completamente ed esclusivamente responsabile dell'organizzazione della sua prova, sia per quanto concerne la conformità con i regolamenti dell'UCI sia per ciò che concerne gli aspetti amministrativi, finanziari e giuridici.

L'organizzatore è il solo responsabile verso le autorità, i partecipanti, gli accompagnatori, le persone ufficiali e gli spettatori.

L'organizzatore è responsabile delle obbligazioni finanziarie correlate alle edizioni precedenti della prova organizzata da un terzo ed alle prove di cui la sua è considerata come continuativa dal Comitato Direttivo o, se la prova in questione è una prova dell'UCI WorldTour, dal Consiglio del Ciclismo Professionistico

(testo modificato al 2.03.00; 1.01.05)

1.2.033

Il controllo che sarà esercitato dall'UCI, dalle federazioni nazionali e dai commissari sull'organizzazione della prova si basa unicamente su criteri sportivi, restando l'organizzatore il solo responsabile della qualità e della sicurezza dell'organizzazione e delle installazioni.

1.2.034

L'organizzatore deve sottoscrivere un'assicurazione a copertura dei rischi legati all'organizzazione della sua prova.

È responsabilità dell'organizzatore fornire all'assicuratore informazioni dettagliate sull'organizzazione dell'evento al fine di garantire che la copertura assicurativa sia adeguata.

L'assicurazione di responsabilità civile stipulata dall'organizzatore deve garantire una copertura adeguata in caso di danni causati a terzi come corridori, staff e spettatori. Le garanzie coperte dall'assicurazione di responsabilità civile non possono in alcun modo essere bypassate da un eventuale esonero di responsabilità a beneficio dell'organizzatore.

L'assicurazione di responsabilità civile stipulata dall'organizzatore deve nominare l'UCI come coassicurato e coprire qualsiasi reclamo che possa essere fatto contro l'UCI in relazione all'evento e a qualsiasi area di intervento dei funzionari UCI.

(testo modificato al 1.01.05; 1.03.22)

1.2.035

L'organizzatore deve agire affinché la prova possa svolgersi nelle migliori condizioni materiali per tutte le parti coinvolte: corridori, accompagnatori, persone ufficiali, commissari, stampa, servizio d'ordine, servizi medici, sponsor, pubblico.

Salvo disposizioni contrarie, l'organizzatore deve fornire tutto il materiale necessario all'organizzazione della prova, ivi compreso il materiale di cronometraggio.

(testo modificato al 1.01.06; 1.03.22)

1.2.035

bis L'organizzatore deve prendere tutte le misure di sicurezza che la prudenza richiede e deve ottenere le autorizzazioni necessarie dalle autorità competenti. La responsabilità dell'organizzatore rimane invariata, sia che i compiti siano svolti dall'organizzatore stesso o no.

La responsabilità dell'organizzatore per la sicurezza comprende tutti gli aspetti dell'evento, compresi, ma non solo gli aspetti sportivi, operativi e commerciali.

L'organizzatore può autorizzare la realizzazione di fotografie e/o video da parte di aeromobili, compresi i droni o altri piccoli aeromobili, soggetti a tutti i permessi necessari per utilizzare l'attrezzatura in questione in completa sicurezza nei luoghi definiti. L'organizzatore deve anche prendere le misure necessarie o assicurarsi che siano prese le misure necessarie per L'organizzatore deve anche prendere le misure necessarie o assicurarsi che siano prese le misure necessarie per una valutazione accurata dei rischi associati all'uso di tali attrezzature per i corridori, il personale ufficiale e gli spettatori che partecipano all'evento.

Inoltre, i droni utilizzati a fini fotografici o per registrare video non devono in alcun caso avvicinarsi a meno di 5 (cinque) metri da ogni corridore o spettatore.

L'organizzatore deve garantire che l'uso di questo tipo di attrezzature durante l'evento sia esplicitamente pianificato e comunicato, oltre ad essere completamente coperto dal relativo dispositivo di assicurazione.

Infine, l'organizzatore deve prendere tutte le misure pertinenti per garantire che gli aeromobili, compresi i droni e simili, non siano utilizzati sul luogo dell'evento da persone non debitamente autorizzate a farlo e non interferiscano con lo svolgimento sportivo dell'evento o con i diritti di terzi (ad esempio i diritti d'immagine o dei media)

(articolo introdotto il 1.03.22; testo modificato al 1.01.24)

1.2.036

L'organizzatore si sforzerà di raggiungere sempre la miglior qualità di organizzazione utilizzando i mezzi a sua disposizione.

§ 2 Autorizzazione a organizzare

1.2.037

Una prova ciclistica può essere organizzata solo se iscritta ad un calendario nazionale, continentale o mondiale.

L'iscrizione della prova al calendario vale come autorizzazione all'organizzazione, ma non determina alcuna responsabilità per l'UCI o per la federazione nazionale che ne ha fatto l'iscrizione.

1.2.038

L'organizzatore deve ugualmente ottenere le autorizzazioni amministrative richieste dalla legge e dai regolamenti del Paese ove si svolge la competizione.

(testo modificato al 1.01.05)

1.2.039

Nei termini fissati dalla sua federazione nazionale, l'organizzatore le deve inviare il dossier tecnico riferito alla sua prova che conterrà almeno i seguenti dati (se applicabili):

- regolamento particolare della prova; questo regolamento non può essere riportato nel programma che dopo l'approvazione della federazione nazionale;
- programma ed orario delle competizioni;
- corridori invitati (categoria di corridori, squadre, ...);
- ricezione delle iscrizioni, distribuzione dei numeri identificativi;
- elenco dei premi e dei bonus
- condizioni finanziarie in materia di spese di viaggio e di soggiorno;
- organizzazione dei rifornimenti (formula, numero, zone di rifornimento...);
- organizzazione del trasporto dei partecipanti e dei bagagli;
- descrizione e piano dettagliato della pista o del percorso, comprese le zone di partenza ed arrivo;
- dislocazione del podio e dei vari locali (controllo antidoping, segreteria, sala stampa...);
- predisposizione del servizio d'ordine, del servizio di sicurezza e del servizio di soccorso medico;
- installazione del fotofinish e delle apparecchiature di cronometraggio;
- installazioni sonore e sonore ed altoparlanti;

- informazioni sui servizi d'accessibilità per gli eventi di paraciclismo.
(testo modificato al 1.01.05; 1.07.11)

§ 3 Regolamento particolare

1.2.040

L'organizzatore redigerà il regolamento particolare della sua prova.
Il regolamento citerà chiaramente gli elementi sportivi specifici della prova.
Dovrà essere completamente conforme al presente regolamento ed essere preventivamente approvato dalla federazione nazionale dell'organizzatore.

1.2.041

(N) Il regolamento particolare deve essere riportato nel programma e/o nella guida tecnica della prova.

§ 4 Programma - Guida tecnica

1.2.042

(N) L'organizzatore deve realizzare un programma e/o una guida tecnica della sua prova che deve essere approvata preventivamente dalla sua federazione nazionale. Il contenuto è determinato dalle disposizioni che regolano le diverse discipline. Deve essere redatto almeno in lingua francese o inglese.

1.2.043

Ad eccezione di minimi cambiamenti d'orario, le disposizioni riportate nel programma e/o nella guida tecnica non possono essere modificate salvo con l'accordo di tutte le parti interessate o se in accordo con il presente regolamento. L'organizzatore può, al bisogno, effettuare una modifica sostanziale dell'orario della prova solo alle condizioni seguenti:

- 1) deve informare le squadre o i corridori ed i commissari internazionali almeno 15 giorni prima della prova;
- 2) deve rimborsare alle squadre o ai corridori, ai commissari, alle federazioni nazionali ed all'UCI le spese di viaggio non recuperabili causate dalla modifica di orario.

(testo modificato al 1.1.04)

1.2.044

In caso di infrazione alle disposizioni del programma o guida tecnica, l'organizzatore è sanzionato con un'ammenda da 500 CHF a 2.000 CHF.

1.2.045

L'organizzatore deve inviare il programma e/o la guida tecnica a tutte le squadre o a tutti i corridori invitati a partecipare alla prova, al più tardi alla conferma dell'ingaggio.

L'organizzatore deve inviare il programma e/o la guida tecnica 30 giorni prima la data della prova al/ai commissario/i internazionale/i.

1.2.046

Alla riunione dei direttori sportivi, l'organizzatore deve predisporre un numero sufficiente di copie del programma e / o guida tecnica della gara per i corridori.

1.2.047

Per la sua partecipazione alla prova, il corridore è tenuto a conoscere ed accettare il contenuto del programma e/o guida tecnico, ivi compreso il regolamento particolare di gara.

§ 5 Invito – Ingaggio

Principio generale

1.2.048

(N) Salvo disposizioni particolari, l'organizzazione è libero di scegliere quali squadre o corridori invitare alla sua prova, senza dover tenere in conto di un'eventuale protezione nazionale.

Senza pregiudizio per le disposizioni relative alle prove di Mountain bike, BMX, ciclismo in sala, paraciclismo, ciclismo per tutti, pista, ciclocross, trial e della categoria Master, è vietato agli organizzatori delle prove iscritte al calendario internazionale esigere dalle squadre e/o dai corridori un diritto di partecipazione sotto qualsiasi forma (partecipazione alle spese, tassa di iscrizione, etc.).

(testo modificato al 1.01.02; 1.01.04; 1.01.05; 23.09.05; 1.02.07; 1.07.11; 1.07.13; 05.03.18; 1.07.18; 08.02.21)

Modalità

1.2.049

(N) L'organizzatore invita, almeno 60 giorni prima, la squadra o il corridore trasmettendole/gli informazioni generali. Se trattasi di squadre nazionali, regionali o di club, l'organizzatore informa anche la federazione nazionale dell'invitato.

Almeno 50 giorni prima, l'invitato informa per iscritto l'organizzatore (lettera, fax, e-mail) indicando se desidera partecipare alla prova o se declina l'invito.

Almeno 40 giorni prima, l'organizzatore invia all'invitato che ha accettato di partecipare un ufficiale bollettino di ingaggio UCI. Allo stesso tempo informa gli altri invitati la cui partecipazione non è stata accettata.

Almeno 20 giorni prima della prova, l'invitato re-invia all'organizzatore l'originale del bollettino debitamente compilato.

72 ore prima della partenza della prova, le squadre inviano per fax o per e-mail all'organizzatore il bollettino d'ingaggio che conterrà i nomi dei titolari e delle riserve.

Il non rispetto dei termini prescritti fa perdere i propri diritti al trasgressore.

(testo modificato al 1.01.01; 1.01.03; 1.01.04; 1.01.05; 1.10.10)

1.2.050

L'organizzatore deve consegnare i bollettini di ingaggio al collegio dei commissari per il debito controllo.

Disposizioni generali

1.2.051

Per le prove di un calendario nazionale, le modalità di ingaggio sono fissate dalla federazione nazionale dell'organizzatore.

1.2.052

Le squadre nazionali, regionali e di club, e rispettivamente i loro corridori, non possono prendere il via di una gara all'estero senza l'autorizzazione alla partecipazione emessa per iscritto dalla loro federazione (ad eccezione delle squadre e dei rispettivi corridori appartenenti alla stessa federazione dell'organizzatore).

Tale autorizzazione deve citare la durata della validità ed il nome del/dei corridore/i a cui si riferisce.

Il presente articolo non si applica ai corridori di cui all'articolo 2.1.011

Il presente articolo non si applica ai corridori che partecipano alle prove di ciclocross, di mountain bike, di BMX, BMX Freestyle o di Trial.

(testo modificato al 1.01.01; 1.01.04; 1.01.05; 1.07.18; 01.01.21; 08.02.21)

1.2.053

In caso di mancata partecipazione di una squadra registrata all'UCI, colui che ha firmato il contratto di ingaggio e la squadra che rappresenta saranno debitori in solido verso l'organizzatore di una indennità forfettaria pari al doppio dell'importo delle spese di viaggio e di alloggio concordate per iscritto.

Negli altri casi di mancata partecipazione, colui che ha firmato il contratto di ingaggio e la squadra che rappresenta saranno debitori in solido verso l'organizzatore di una indennità forfettaria pari all'importo delle spese di viaggio e di alloggio concordate per iscritto

(testo modificato al 1.01.02; 1.01.04; 1.01.05; 1.02.14)

1.2.054

L'organizzatore non può accettare ingaggi tardivi. L'organizzatore deve informare di ciò colui che ha firmato l'ingaggio in questione. In caso di contestazione il presidente del collegio dei commissari deciderà al riguardo.

L'organizzatore non può rifiutare la partenza ad una squadra o corridore ingaggiati. Deve sottoporre le sue obiezioni al collegio dei commissari che deciderà in merito.

Se l'organizzatore rifiuta, senza un valido motivo, la partenza ad una squadra ingaggiata per una prova su strada UCI ProSeries o di classe 1, dovrà pagare a tale squadra un'indennità forfettaria di importo pari al doppio dell'indennità di partecipazione.

(testo modificato al 1.01.02; 1.01.05; 23.10.19)

Sanzioni

1.2.055

Le seguenti infrazioni sono sanzionate come di seguito indicato:

1. Corridore ingaggiato (numero di identificazione consegnato) assente alla partenza:

- a. Non partecipante ad un'altra prova: ammenda di CHF 50
- b. Partecipante ad un'altra prova: esclusione dalla classifica ed ammenda da CHF 500 a 3.000

2. Mancato utilizzo del bollettino di ingaggio ufficiale da parte dell'organizzatore: ammenda da CHF 300 a 1.000 per squadra

(testo modificato al 1.01.05)

§ 6 Permanence – Segreteria

1.2.056

(N) L'organizzatore deve prevedere, per tutta la durata della prova, una segreteria permanente equipaggiata.

Un responsabile dell'organizzatore deve essere sempre lì presente.

(articolo introdotto il 1.01.05)

1.2.057

(N) La segreteria sarà assicurata nei luoghi delle competizioni. Per le prove in linea, la segreteria sarà assicurata – nella località di partenza – due ore prima del via della prova e almeno due ore prima dell'arrivo nella località di arrivo.

1.2.058

(N) La segreteria all'arrivo sarà assicurata fino alla trasmissione dei risultati all'UCI o, se in quel momento commissari non hanno ancora terminato il loro lavoro, fino al momento in cui tale lavoro sarà terminato.

(articolo introdotto il 1.01.05)

1.2.059

(N) La segreteria dovrà essere dotata almeno di una linea telefonica, di un fax e di un computer che consenta l'accesso ad internet.

(articolo introdotto il 1.01.05)

§ 7 Percorso e sicurezza

Sicurezza

1.2.060

L'organizzatore deve approntare un servizio di sicurezza adeguato ed organizzare una efficace collaborazione con i servizi preposti all'ordine pubblico.

(articolo introdotto il 1.01.05)

1.2.061

Senza pregiudizio delle disposizioni legali ed amministrative applicabili e dell'obbligo di prudenza di ognuno, l'organizzatore deve sorvegliare affinché non si verifichino sul percorso o sul luogo delle competizioni delle situazioni che presentino particolari rischi per la sicurezza delle persone (corridori, accompagnatori, ufficiali, spettatori...).

(testo modificato al 1.01.05)

1.2.062

Senza pregiudizio delle disposizioni che impongono un circuito interamente chiuso, tutto il traffico deve essere fermato sul percorso al passaggio della prova.

1.2.063

In nessun caso l'UCI potrà essere ritenuta responsabile dei difetti sul percorso o delle installazioni né di eventuali incidenti che dovessero verificarsi.

(testo modificato al 1.01.05)

1.2.064

I corridori devono studiare il percorso in anticipo.
Salvo che per ordine di un rappresentante dell'ordine pubblico, essi non possono deviare dal percorso prestabilito e non potranno per questo motivo, né per altri - come ad esempio: indicazioni errate da parte di persone, frecce inesistenti o mal posizionate, ecc - rivendicare alcun errore.
Al contrario, in caso di deviazione che comporti un vantaggio, il corridore sarà sanzionato secondo il punto 13 della tabella per i fatti di corsa annessa al Titolo XII (art. 2.12.007, punto 7.1 per le prove su strada), senza pregiudizio delle altre sanzioni previste.

(testo modificato al 01.01.07; 1.01.19)

1.2.064

bis (articolo spostato al 2.2.025 alla data del 1.01.19)

1.2.065

Se uno o più corridori deviano dal percorso su ordine di un rappresentante della forza pubblica essi non saranno sanzionati. Se questa deviazione comporta un vantaggio, i corridori coinvolti dovranno ritornare sul percorso normale e riprendere la posizione che occupavano prima della deviazione.
Se tutti o parte dei corridori prendono una direzione errata, l'organizzatore dovrà fare di tutto per riportare i corridori sul percorso corretto nel punto in cui lo hanno abbandonato.

1.2.065

bis (articolo abrogato il 1.03.22)

§ 8 Servizio medico

1.2.066

L'organizzatore deve predisporre un adeguato servizio medico.

1.2.067

L'organizzatore incaricherà uno o più medici per assicurare le cure mediche ai corridori.

1.2.068

Dovrà essere garantito un rapido trasporto all'ospedale. Almeno un'ambulanza seguirà la gara o sarà disponibile in prossimità del luogo di svolgimento della competizione.
L'organizzatore deve mettere a disposizione delle squadre partecipanti, prima della partenza della prova, una lista degli ospedali contattati dall'organizzatore stesso per accogliere gli eventuali feriti.

(testo modificato al 1.01.98; 1.01.05)

§ 9 Premi

1.2.069

Tutte le informazioni relative ai premi (numero, natura, ammontare, condizioni di assegnazione) devono essere chiaramente riportate nel programma/guida tecnica della prova.

1.2.070

Per le prove iscritte nel calendario internazionale, il Comitato Direttivo può fissare l'importo minimo dei premi. Per le prove dell'UCI WorldTour, l'importo minimo dei premi è fissato dal Consiglio del Ciclismo Professionistico.

(testo modificato al 02.03.00; 1.01.05)

1.2.071

L'organizzatore della prova è responsabile del pagamento dei premi ai corridori/alle squadre. Tuttavia, le federazioni nazionali possono decidere che i premi siano loro versati dall'organizzatore prima della prova così da procedere loro stesso al pagamento degli stessi o esigere che l'organizzatore costituisca una garanzia bancaria di importo pari al totale dei premi. Le federazioni nazionali possono imporre tali richieste per tutte le prove che si svolgono sul loro territorio.

Come eccezione rispetto al primo paragrafo, l'UCI può decidere che i premi siano versati dall'organizzatore su di uno specifico conto online con una piattaforma centralizzata di distribuzione dei premi gestita dall'UCI o da una parte terza designata dall'UCI.

In questo caso:

- l'organizzatore è responsabile, se del caso, di tutte le trattenute fiscali in ragione del diritto fiscale del Paese della prova. Quando sono effettuate queste trattenute, l'organizzatore è responsabile di fornire tutte le certificazioni fiscali (tramite upload dei documenti elettronici sulla piattaforma);
- I pagamenti versati dagli organizzatori sul conto bancario centralizzato devono racchiudere l'insieme dei premi dovuti per la prova, dedotti di tutte le ritenute fiscali;
- questi pagamenti saranno realizzati dopo che le obbligazioni legate alle ritenute fiscali siano state ottemperate e al più tardi 45 giorni dopo la prova;
- nell'eventualità in cui ad un organismo distinto (come, ad esempio, la Federazione nazionale del Paese o un'associazione di corridori) sia fatto obbligo per disposizione statutaria di trattare le ritenute fiscali per conto dell'organizzatore, l'UCI informerà questo organismo circa le modalità alle quali conformarsi in tema di ritenute fiscali e di pagamento dei premi.

(testo modificato al 1.02.19; 23.10.19; 08.02.21)

1.2.072

I premi devono essere pagati ai beneficiari o loro rappresentanti entro 90 giorni dal termine della prova. Tuttavia, nel caso di una piattaforma centralizzata, l'UCI può trattenere i versamenti fino a quando sia stato appurato che i corridori aventi diritto ai premi non siano squalificati a seguito di una violazione delle regole antidoping commesse in relazione alla prova addirittura squalificati dalla Commissione Disciplinare dell'UCI. In materia di antidoping, l'UCI procederà con le pertinenti verifiche presso la l'International Agency Testing (ITA) unicamente per le prove per le quali quest'ultima abbia iniziato e prelevato dei campioni.

Per le prove non incluse nella piattaforma centralizzata, l'organizzatore della prova è responsabile di verificare presso l'organo decisionale competente alla squalifica del corridore prima di procedere al pagamento dei premi.

In particolare, nel caso di competizioni in cui si siano effettuati controlli, l'organizzatore di queste stesse competizioni deve verificare presso l'organizzazione antidoping che ha avviato e realizzato il prelievo dei campioni.

(testo modificato al 1.02.19; 08.02.21)

1.2.073

Prima del pagamento dei premi, se vi sono contestazioni o procedure pendenti che potrebbero inficiare il piazzamento che da diritto ad un premio, il premio stesso potrà essere trattenuto fino a quando non si sia arrivati ad una decisione.

(testo modificato al 1.01.05; 1.10.05; 1.01.09; 01.01.21)

1.2.074

Se una prova o una tappa viene disputata con una media oraria anormalmente bassa, il collegio dei commissari, dopo aver consultato l'organizzatore, può decidere di ridurre o sopprimere i premi.

§ 10 Spese di viaggio e di ospitalità

1.2.075

1. Senza pregiudizio delle disposizioni seguenti, l'ammontare della partecipazione dell'organizzatore alle spese di viaggio e di ospitalità delle squadre o dei corridori in una prova del calendario internazionale è negoziata tra le parti

Le spese di ospitalità comprendono l'alloggio, i pasti e le bevande (solamente acqua minerale) durante la prova.

2. Il Comitato Direttivo o il Consiglio del Ciclismo Professionistico possono imporre agli organizzatori di alcune prove il pagamento di un'indennità di partecipazione e ne fissano l'ammontare minimo. L'indennità di partecipazione copre le spese di viaggio.

(testo modificato al 1.01.02; 1.01.03; 1.01.05; 1.01.06; 1.10.09)

1.2.076

L'ammontare della partecipazione alle spese sarà pagato al più tardi alla fine della prova.

Per ciò che concerne le prove di 4 o più giorni, l'indennità pattuita sarà pagata dall'organizzatore alla squadra con un bonifico bancario alla data convenuta.

Disposizioni particolari per le prove su strada

Per le prove Uomini Élite dell'UCI WorldTour, UCI ProSeries e di classe 1 così come per le prove Donne Élite dell' UCI Women's World Tour e di classe 1 l'indennità deve essere pagata entro 30 giorni dalla data di emissione di una fattura da parte della squadra, che non potrà essere validamente emessa che a partire dal giorno successivo alla fine della prova.

In caso di ingiustificato ritardo nel pagamento dell'indennità di partecipazione, la squadra ha diritto, a pieno titolo, e senza obbligo di preventiva messa in mora, ad un interesse di mora pari al 15% per anno.

Inoltre, salvo che il collegio arbitrale dell'UCI sia stato nel frattempo adito, gli importi seguenti saranno dovuti a titolo di penalità a condizione che la squadra metta in mora l'organizzatore almeno 10 giorni prima della scadenza di ogni penalità:

- 50% dell'indennità convenuta in caso di ritardo di più di 30 giorni
- 50% dell'indennità convenuta in caso di ritardo di più di 60 giorni.

(testo modificato al 1.01.05; 1.10.13; 1.01.15; 1.01.16; 1.01.17; 23.10.19)

Sezione 3: Svolgimento delle prove

(numerazione degli articoli modificata al 1.01.05)

§ 1 Direzione dell'organizzazione e della competizione

1.2.077

La direzione generale pratica della prova è assunta dall'organizzatore o da un suo rappresentante. I problemi organizzativi puramente materiali sono risolti dalla direzione dell'organizzazione nel rispetto dei regolamenti applicabili e dopo aver consultato il collegio dei commissari.

1.2.078

Il presidente del collegio dei commissari, in collaborazione con i commissari, assume la direzione ed il controllo sportivo della competizione.

(testo modificato al 1.01.05)

§ 2 Condotta dei partecipanti alle prove ciclistiche

1.2.079

Ogni tesserato deve avere in ogni momento un abbigliamento corretto e deve comportarsi in maniera conveniente in ogni circostanza, anche al di fuori delle prove.

Deve astenersi da vie di fatto, minacce ed ingiurie e da ogni altro comportamento indecoroso o tale da mettere gli altri in pericolo.

Non può, a parole, con gesti, scritti o altra maniera, nuocere alla reputazione o chiamare in causa l'onore di altri tesserati, degli ufficiali, degli sponsor, delle federazioni, dell'UCI e del ciclismo in generale. Il diritto di critica deve essere esercitato in modo ragionevole, motivato e con moderazione.

1.2.080

Ogni tesserato parteciperà, qualunque ne sia il titolo, alle prove ciclistiche in maniera sportiva e leale. Farà in modo di contribuire lealmente al successo sportivo delle prove.

1.2.081

I corridori devono difendere sportivamente le loro possibilità. Sono vietati ogni intenzione o comportamento tendenti a falsare o nuocere all'interesse della competizione.

1.2.082

I corridori devono avere la massima prudenza. Sono responsabili degli incidenti che causano.

Per quanto concerne il loro comportamento in corsa, devono osservare le disposizioni di legge del Paese in cui la prova si svolge.

1.2.083

In gara, è vietato portare o usare recipienti di vetro.

§ 3 Direttori Sportivi

1.2.084

Durante le prove, ogni squadra, ad eccezione delle squadre regionali e delle squadre di club, sarà diretta da un direttore sportivo a tal fine designato.

(testo modificato al 1.01.99; 1.01.05)

1.2.085

Il direttore sportivo si preoccuperà affinché i corridori della sua squadra siano presenti nel luogo e negli orari richiesti (controllo della firma alla partenza, partenza, controllo antidoping ecc). Deve

rispondere alle convocazioni del presidente del collegio dei commissari o della direzione di organizzazione.
(testo modificato al 1.01.99)

1.2.086

Il direttore sportivo può rappresentare il corridore di fronte al collegio dei commissari.

§ 4 Riunione dei direttori sportivi

1.2.087

Nelle 24 ore che precedono la competizione ma al più tardi entro le due ore precedenti all'inizio della stessa, l'organizzatore deve convocare una riunione, in un locale appropriato, con i rappresentanti dell'organizzazione, i direttori sportivi, i commissari e, se del caso, i responsabili delle vetture neutre e del servizio ordine, per coordinare i rispettivi compiti e per esporre, ciascuno per le proprie competenze, le particolarità della prova e le misure di sicurezza.

Nelle prove di mountain bike dei campionati del mondo, coppa del mondo, campionati continentali, prove a tappe HC e classe 1, la riunione deve svolgersi il giorno della vigilia dell'inizio delle competizioni.

(testo modificato al 1.01.04; 1.01.05; 1.01.06; 1.01.08; 1.01.09; 1.10.13; 1.01.15; 1.01.16; 1.01.18; 04.08.23)

1.2.088

Nella riunione, i commissari ricorderanno le disposizioni regolamentari applicabili, ed in particolare quelle in relazione con le particolarità della prova. L'organizzatore illustrerà le particolari disposizioni di legge applicabili, per esempio in materia di antidoping.

La riunione si svolgerà secondo lo schema stabilito per questo scopo dall'UCI.

(testo modificato al 1.1.04; 1.01.05)

§ 5 Controllo delle iscrizioni

1.2.089

L'organizzatore consegna al collegio dei commissari, in tempo utile, una lista dei corridori iscritti che sono stati confermati come titolari o come riserve (elenco degli iscritti).

(testo modificato al 1.01.02)

1.2.090

Prima della riunione dei direttori sportivi, di cui all'articolo 1.2.087, il direttore sportivo o un suo rappresentante deve confermare al collegio dei commissari l'identità dei corridori che prenderanno il via firmando il bollettino di ingaggio (articolo 1.2.050) sul quale saranno chiaramente evidenziati i nomi dei partenti. Il collegio dei commissari verifica la licenza di questi corridori e controlla se sono inseriti nell'elenco degli iscritti.

I corridori confermati come partenti non possono più essere rimpiazzati, salvo particolare disposizione prevista dal Regolamento UCI.

Il collegio dei commissari verifica inoltre l'autorizzazione alla partecipazione da parte della federazione nazionale secondo quanto previsto all'art. 1.2.052.

Le operazioni di cui sopra devono essere organizzate in maniera tale da terminare al più tardi 15 minuti prima dell'inizio della riunione dei direttori sportivi.

(testo modificato al 1.01.02; 1.01.04; 1.01.05; 1.05.16; 1.05.17; 1.01.18)

1.2.091

Il corridore la cui licenza sia stata verificata riceve il suo (suoi) numero (numeri) di identificazione.

(testo modificato al 1.01.04; 1.01.05)

1.2.092

il corridore, a cui non sia stato possibile verificare la licenza e del quale non sia stata stabilita in altro modo la sua condizione di tesserato non sospeso, non può prendere il via e non potrà figurare nella classifica della prova.
(testo modificato al 1.01.05)

1.2.093

Il controllo delle licenze deve svolgersi in un locale sufficientemente ampio e non accessibile al pubblico.

§ 6 Partenza della prova

1.2.094

Per le prove su strada in linea i corridori devono, prima della partenza, firmare il foglio di partenza controllato da un commissario.
(testo modificato al 1.01.04; 1.01.05; 3.06.16)

1.2.095

La partenza è data per mezzo di una pistola, di un fischietto di una campana, di una bandiera o di un dispositivo elettronico.

1.2.096

Il via è dato da o sotto il controllo di un commissario (lo starter) che è il solo che giudica la validità della partenza.

1.2.097

La falsa partenza è segnalata da un doppio colpo di pistola, fischietto o suono di campana.

1.2.098

I commissari verificheranno che i corridori che si presentano alla partenza siano equipaggiati in maniera regolamentare (biciclette, indumenti, numero d'identificazione).
(testo modificato al 1.01.05)

§ 7 Arrivo

Linea d'arrivo

1.2.099

La linea d'arrivo è costituita da una linea di 4 cm di larghezza, di colore nero, su di una banda di colore bianco della larghezza di 72 cm, vale a dire 34 cm per ogni parte della linea nera; per le gare di mountain bike la banda bianca ha una larghezza di 20 cm, vale a dire 8 cm per ogni parte della linea nera.
(testo modificato al 1.01.04; 1.01.05)

1.2.100

L'arrivo è rilevato nel momento in cui il pneumatico/tubolare della ruota davanti tocca il piano verticale elevato al principio della linea d'arrivo. Per ciò, il fotofinish è determinante.
Salvo disposizione contraria, l'arrivo può ugualmente essere constatato con ogni mezzo tecnico appropriato ed accettato dal collegio dei commissari.
(testo modificato al 1.01.00; 1.01.04; 1.09.04; 1.01.05)

1.2.101

Nelle prove su strada, di mountain bike, di BMX e di ciclocross, uno striscione con la scritta "ARRIVO" deve essere posto sopra la linea di arrivo trasversalmente la sede stradale o il percorso.
Nel caso in cui tale striscione sparisca o sia danneggiato, la linea d'arrivo sarà segnalata da una bandiera a scacchi bianchi e neri.

Uno striscione sarà ugualmente utilizzato in occasione di ogni traguardo o passaggio intermedio valido per una classifica e, nelle gare su strada, alla sommità dei colli. In caso di sparizione o danneggiamento di tale striscione, sarà utilizzata una bandiera a scacchi bianchi e neri.

Per le corse in linea su strada, possono essere utilizzati due pannelli piazzati su ogni lato della strada al posto dello striscione per indicare i punti intermedi e i colli.

I pannelli devono essere posti ad un'altezza sufficiente per garantire la loro visibilità ai corridori ed ai veicoli al seguito.

(testo modificato al 1.01.05; 1.07.11; 1.01.15)

1.2.102

(N) Il fotofinish con banda elettronica di cronometraggio è obbligatorio nelle seguenti prove:

- prove in linea su strada
- prove su pista
- prove di mountain bike in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici, campionati del mondo e coppa del mondo
- prove di BMX

Nelle prove di coppa del mondo di ciclocross, è obbligatorio il solo fotofinish.

(testo modificato al 1.01.04; 1.01.05; 1.01.06)

1.2.103

La pellicola, la banda elettronica di cronometraggio ed ogni altro supporto capace di registrare l'arrivo costituiscono dei documenti che fanno fede. Possono essere consultati dalle parti coinvolte in caso di contestazione dell'ordine d'arrivo.

(testo modificato al 1.01.05)

Cronometraggio

1.2.104

Per ogni prova la federazione nazionale dell'organizzatore designa un numero sufficiente di commissari cronometristi tesserati da essa medesima. I commissari cronometristi possono essere aiutati per le operazioni estranee specificatamente al cronometraggio da altri tesserati della federazione dell'organizzatore.

(testo modificato al 1.01.05).

1.2.105

I Commissari cronometristi rilevano i tempi su di una scheda che firmano e consegnano al giudice d'arrivo.

(testo modificato al 1.01.05)

1.2.106

Il rilevamento tempi è effettuato utilizzando un'apparecchiatura di cronometraggio elettronica.

Per le prove su pista e per quelle di discesa e di Four Cross (4X) nel mountain bike, i tempi sono rilevati fino al 1000 di secondo

Per le altre prove, il cronometraggio è rilevato fino al secondo o meno. I risultati sono comunicati al secondo.

1.2.107

In caso di arrivo in gruppo, tutti i corridori di uno stesso gruppo sono accreditati dello stesso tempo. Se viene registrata una differenza di un secondo o più tra il retro della ruota posteriore dell'ultimo corridore di un gruppo ed il fronte della ruota anteriore del primo corridore del gruppo seguente, i cronometristi registreranno un nuovo tempo preso sul primo corridore del gruppo.

Tutte le differenze di un secondo o più (ruota posteriore – ruota anteriore) tra corridori deve dare luogo ad un nuovo tempo.

(testo modificato al 1.01.05; 01.01.09)

Classifica

1.2.108

Salvo disposizioni particolari, ogni corridore deve – per essere classificato – terminare la corsa interamente con le proprie forze, senza l'aiuto di nessuno.

1.2.109

Il corridore può superare la linea d'arrivo a piedi ma obbligatoriamente insieme alla sua bicicletta.
(testo modificato al 1.01.05)

1.2.110

L'ordine d'arrivo, i punti guadagnati ed il numero di giri percorsi sono rilevati dal commissario giudice d'arrivo. Se del caso, la classifica è stabilita sulla base dei mezzi tecnici disponibili.
(testo modificato al 1.01.05)

1.2.111

Senza pregiudizio delle modifiche risultanti dall'applicazione dei regolamenti da parte degli organismi competenti, la classifica della prova può essere corretta dalla federazione nazionale dell'organizzatore entro 30 giorni dalla fine della stessa, per errori materiali nella registrazione dell'ordine di passaggio dei corridori.

La federazione nazionale dell'organizzatore comunica ogni correzione all'organizzatore ed ai corridori interessati, se del caso attraverso la loro squadra. Per le prove del calendario internazionale informa anche l'UCI. La federazione nazionale dell'organizzatore regolerà tutte le implicazioni derivanti dalla correzione della classifica.

(testo modificato al 1.01.98; 1.01.05)

§ 8 Protocollo

1.2.112

Ogni corridore che ne abbia titolo è obbligato a partecipare alle cerimonie protocollari riferite ai propri piazzamenti, classifiche e prestazioni: indossare la maglia, fiori, medaglie, giro d'onore, conferenza stampa...

1.2.113

Salvo disposizioni contrarie, i corridori devono presentarsi alla cerimonia protocollare in tenuta da gara. Per le prove su strada i corridori dovranno presentarsi alla cerimonia protocollare entro i 10 minuti seguenti il loro arrivo, salvo circostanze eccezionali.

Nel caso in cui due prove del calendario internazionale si svolgano lo stesso giorno e nello stesso luogo, l'organizzatore può allestire una cerimonia protocollare comune alle due prove. La cerimonia della prima prova dovrà tuttavia svolgersi al più tardi due ore dopo l'arrivo della stessa.

(testo modificato al 15.10.04; 1.01.13; 1.01.15; 1.01.16; 1.01.17).

Sezione 4: Controllo delle prove

(numerazione degli articoli modificata al 1.01.05)

§ 1 Disposizioni generali

1.2.114

Il controllo delle prove del calendario nazionale è regolamentato dalla federazione nazionale dell'organizzatore. Il controllo delle prove del calendario internazionale è regolamentato nel presente capitolo.

(testo modificato al 1.01.05)

§ 2 Collegio dei commissari

Compiti e composizione

1.2.115

Lo svolgimento delle prove ciclistiche è controllato da un collegio di commissari. L'organizzatore in particolare deve far sì che i commissari possano svolgere il loro lavoro nelle migliori condizioni.

1.2.116

Il collegio dei commissari è composto da commissari designati seguendo quanto previsto dall'art. 1.1.070

Il numero e lo status dei commissari da designare per ogni prova sono fissati dalle tabelle seguenti. Se del caso, e fatta salva la disponibilità, nel collegio devono essere rappresentati i due sessi, le Federazioni Nazionali dovranno rispettare l'ordine di priorità seguente per designare i commissari: Commissario Internazionale, Commissario Nazionale Élite (Strada, Pista, MTB e BMX), commissario nazionale:

(testo modificato al 01.01.05, 26.01.07; 1.02.11; 1.10.11; 1.07.12; 1.02.13; 1.01.17; 1.01.19; 05.02.19; 25.06.19)

STRADA

Funzione e Status	Designato da	JO	CM	CC JR	CMM UWCT	UWT	Grandi giri	UCIPro -Series	CL1	CL2	WWT	MJ, MU, WJ	CN
Presidente del collegio	UCI	1											
	FN	--											1 ⁽³⁾
Componente del collegio	UCI	7	6	--		2	3						
	FN	--	--	3 ⁽¹⁾	3 ⁽¹⁾	--	--	2 ⁽¹⁾	2 ⁽²⁾	2 ⁽³⁾	2 ⁽²⁾	2 ⁽²⁾	2 ⁽²⁾
Commissario di Supporto (componente del collegio)	UCI	1	1			1 ⁽⁴⁾	1						
Cronometrista (per le corse a tappe)	FN	1 ⁽³⁾ (2 cronometristi consigliati per le tappe a cronometro)											
Commissario Giudice d'arrivo	FN	1 ⁽³⁾											
Un minimo di commissari aggiunti operanti in macchina o moto in funzione del numero di partecipanti e della natura della corsa.	FN	6 ⁽³⁾	10	5 ⁽³⁾	9 ⁽³⁾	3 ⁽²⁾	4 ⁽²⁾	3 ⁽³⁾					

(1) Commissario Internazionale UCI

(2) Commissario Internazionale UCI. In assenza di Commissari Internazionali UCI nel Paese, uno dei due commissari può essere un Commissario Nazionale élite del Paese

(3) Commissario Internazionale UCI, Commissario Nazionale élite o Commissario Nazionale (in quest'ordine)

(4) Nelle prove stabilite dall'UCI

CICLOCROSS

Funzione e Status	Designato da	CM	CMM	CDM	CC	CL.1	CL.2	CN
Presidente del collegio dei commissari, commissario internazionale UCI	UCI	1						--
	FN	--						1**
Segretario Giudice d'arrivo	UCI	1	--					
	FN	--	1**	1*	1**		1**	
Componente	UCI	2	--					
	FN	--	1*	2*	1*	1*	1**	1**
Commissari aggiunti	FN	4**	3**		4**	3**	2**	3**

* Commissario Internazionale UCI

** Commissario Internazionale UCI o Commissario Nazionale

PROVE SU PISTA

Funzione e Status	Designato da	Giochi Olimpici Campionati del mondo Junior ed Elite	Coppa delle Nazioni	Lega dei campioni Pista UCI	Campionati del Mondo Masters	Campionati Continentali + Giochi Regionali	C1	C2	Campionati Nazionali
Presidente	UCI	1					--		
	FN	--					1**	1***	
Segretario	UCI	1	--						
	FN	--	1**	1*	1*	1**	1***		
Starter	UCI	1		--	--				
	FN	--	--	1*	1*	1**	1***		
Giudice arbitro	UCI	1		--					
	FN	--	--	1*	1**	1***			
Componente	UCI	3	1	--					
	FN	--				1	--		
Commissari aggiunti	FN	13 ***	15***	4**	10***	10***	5***		

* Commissario Internazionale UCI

** Commissario internazionale UCI. In assenza di Commissari internazionali nel Paese, dovrà essere designato un Commissario Internazionale Élite.

*** Commissario Internazionale UCI, Commissario Nazionale Élite o Commissario Nazionale (in quest'ordine).

MTB

Funzione	Designato da	JO	CM	CM (marathon)	CMM (Masters)	CDM	SHC HC	S1 S2 CL1 CL2	CL3	UCI Marathon Series Enduro E-MTB (inclusa CDM)	CC	GR	CN
Presidente	UCI	1											--
	FN	--											1***
Presidente aggiunto	UCI	1			--	1****	--						
	FN	--			1**	1*	1**			1*	1**	1***	
Segretario	UCI	1			--	1	--						
	FN	--			1*	--	1***			1*	1***		
Commissario alla partenza: - 1 per prove XC - 1 per prove DHI - 2 per prove XC e DHI	UCI	1	2	1	--								
	FN	--			2***	2*	2***			2*	2***		
Giudice d'arrivo	UCI	1			--								
	FN	--			1***	1*	1***			1*	1***		
Commissari aggiunti. <i>In funzione del numero di partecipanti e della natura del percorso</i>	FN	2**	4-6***			2-4***	2***	1***	4-6***			0-2***	

* Commissario Internazionale UCI

** Commissario Internazionale UCI. In assenza di Commissari Internazionali UCI nel Paese, dovrà essere designato un Commissario Nazionale élite.

**** Commissario Internazionale UCI designato solo in caso si doppia prova: XCO DHI

*** Commissario Internazionale UCI, Commissario Nazionale élite o Commissario Nazionale (in quest'ordine).

TRIAL

Funzione e Status	Designato da	CM	CDM	HC	C1	CC	JMJ	CN
Presidente	UCI	1						--
	FN	--						1**
Segretario	UCI	1		--		1		--
	FN	--		1*		--		
Un minimo di Commissari di sezione in funzione del numero di partecipanti e della natura della corsa	UCI	4		--				
	FN	5**						

* Commissario Internazionale UCI

** In assenza di Commissari Internazionali UCI nel Paese, dovrà essere designato un Commissario Nazionale élite

BMX

Funzione e Status	Designato da	JO	CM	CDM	JR CC	HC; CL1	(CN)	
Presidente	UCI	1						--
	FN	--						1***
Aggiunto	UCI	1			--			
	FN	--			1*	1**	1***	
Segretario	UCI	1	1	1	--			
	FN	--			1*	1**	1***	
Componente	UCI	2	4	1	--			
	FN	--	1**			1**	1***	
Commissari aggiunti	FN	4***	9***	4***			--	

* Commissario Internazionale UCI

** Commissario Internazionale UCI. In assenza di Commissari Internazionali UCI nel Paese, dovrà essere designato un Commissario Nazionale élite.

*** Commissario Internazionale UCI, Commissario Nazionale élite o Commissario Nazionale (in quest'ordine).

CICLISMO IN SALA

Funzione e Status	Designato da	Ciclo Palla	Ciclismo Artistico	Ciclo Palla	Ciclo Palla Prove CL. A	Ciclismo Artistico Prove CL. A	Ciclo Palla Prove CL. B	Ciclismo Artistico Prove CL. B
		CM		CDM				
Presidente del collegio dei commissari	UCI	1			--			
	FN	--			1*	1**		
Componente Collegio dei Commissari	UCI	5	6	3 (4 per la Finale)	--			
Componente Collegio dei Commissari	FN	--			2* (provenienti da 2 Paesi differenti)	2* (provenienti da 2 Paesi differenti, Commissari presentatori)	2**	2** (Commissari presentatori)
		--					2 (Commissari-giudici tesserati)	2 (Commissari-giudici tesserati)

* Commissario Internazionale UCI

** Commissario Nazionale o Internazionale

PARACICLISMO

Funzione e Status	Designato da	PG	CM	CDM	C1	C2
Presidente	UCI	1			--	
	FN	--			1*	
Segretario	UCI	1			--	
	FN	--				
Componente	UCI	4-6		1	--	
Un minimo di Commissari aggiunti in funzione del numero di partecipanti e della natura della corsa.	FN	10	7		3	

* Commissario Internazionale

CICLISMO E-SPORT

Funzione e Status	Designato da	CM	ALTRE CORSE	CN
Presidente	UCI	1		
	FN	--	1*	1

* Commissario Internazionale

(testo modificato al 15.07.08; 01.02.10; 01.17.12; 15.03.16; 1.03.18; 05.02.19; 23.10.19; 11.02.20; 10.06.21; 01.10.21;20.02.23)

1.2.117

(N) Il collegio dei commissari è assistito da commissari cronometristi e da un commissario segretario, designati e tesserati dalla federazione nazionale dell'organizzatore.
(testo modificato al 1.01.05)

Presidente del collegio dei commissari

1.2.118

Il presidente del collegio dei commissari è designato dalla federazione nazionale dell'organizzatore o dall'UCI a seconda dei casi.
Il presidente del collegio dei commissari, o un commissario da lui designato, esercita la funzione di direttore di corsa.
(testo modificato al 1.01.05)

Commissario giudice d'arrivo

1.2.119

Uno dei membri del collegio dei commissari assumerà la funzione di giudice d'arrivo.
Il commissario giudice d'arrivo può farsi assistere, conservando la sua responsabilità, da persone designate e tesserate dalla federazione dell'organizzatore.
Il commissario giudice d'arrivo è il solo giudice degli arrivi. Egli annota l'ordine d'arrivo, il numero di punti guadagnati, il numero di giri percorsi su di un formulario ad hoc che firma e consegna al Presidente del collegio dei commissari.
(testo modificato al 1.01.05; 1.03.18)

1.2.120

(N) Il commissario giudice d'arrivo deve poter disporre di un palco elevato e coperto all'altezza della linea d'arrivo.
(testo modificato al 1.01.00; 1.01.05; 1.03.18)

Commissario di Supporto

1.2.121

Uno dei membri del collegio dei commissari assume la funzione di commissario di supporto quando previsto dall'art. 1.2.116.
(testo modificato al 1.03.18)

Riunione

1.2.122

Il collegio dei commissari si riunisce prima dell'inizio di ogni prova. Partecipa inoltre alla riunione con l'organizzatore ed i direttori sportivi.

Rapporto

1.2.123

(N) Il collegio dei commissari redige un rapporto circostanziato sulla prova sulla base di un formulario fornito con questo scopo dall'UCI. Questo rapporto è obbligatoriamente accompagnato dai seguenti documenti:

- elenco iscritti
- elenco parenti
- classifica/che
- un esemplare della guida tecnica

I fogli dei commissari cronometristi ed i rapporti redatti individualmente dai commissari dovranno esservi egualmente allegati. Il rapporto è inviato alla federazione nazionale dell'organizzatore per l'omologazione della competizione.
(testo modificato al 01.01.05)

1.2.124

I commissari internazionali dell'UCI designati come presidente del collegio dei commissari devono redigere inoltre, su formulario ad hoc, un rapporto circostanziato con la valutazione della prova ed inviarlo all'UCI entro 14 giorni. Devono inoltre trasmettere all'UCI per via elettronica – o attraverso ogni altro mezzo definito dall'UCI stessa – nel più breve tempo ed al più tardi entro due ore i risultati completi della prova.

(testo modificato al 1.01.04; 1.01.05)

Spese

1.2.125

I commissari hanno diritto ad un rimborso spese. Salvo per ciò che concerne i commissari internazionali designati dall'UCI per far parte del collegio dei commissari, l'ammontare e le modalità di pagamento sono regolate dalla federazione nazionale dell'organizzatore.

§ 3 Poteri del collegio dei commissari

1.2.126

Il collegio dei commissari verifica la conformità del regolamento speciale di gara con il presente regolamento. Rettifica o fa rettificare le disposizioni non conformi e ne fa menzione durante la riunione con l'organizzatore e con i direttori sportivi.

1.2.127

Il collegio dei commissari farà correggere tutte le irregolarità che constata in materia di organizzazione della gara.

1.2.128

I commissari constatano le infrazioni e comminano le sanzioni nelle materie di loro competenza. Ogni commissario individualmente constata le infrazioni e le annota in un rapporto firmato. I rapporti dei commissari hanno forza probante rispetto ai fatti constatati fino a prova contraria. Le sanzioni sono pronunciate dal collegio dei commissari a maggioranza dei voti.

1.2.129

Inoltre, ogni commissario ha il potere individuale di assumere le seguenti decisioni:

1. rifiutare la partenza ai corridori che non sono in regola o che manifestamente non sono in uno stato tale da consentire loro la partecipazione alla gara;
2. dare ammonizioni ed infliggere biasimi
3. mettere immediatamente fuori corsa un corridore che commetta un fatto grave, che non sia più in grado di continuare la corsa, che abbia un ritardo incolmabile o che rappresenti un pericolo per gli altri.

Queste decisioni saranno registrate in un rapporto firmato.

(testo modificato al 1.01.00; 1.01.05)

1.2.130

Il collegio dei commissari o, al bisogno, ogni commissario individualmente, prende le decisioni che si rendono necessarie per assicurare il buon svolgimento della prova. Queste decisioni saranno prese conformemente alle disposizioni regolamentari applicabili e nella misura possibile, dopo consultazione con la direzione dell'organizzazione.

In caso di non conformità che non sia ripristinata in tempo utile, la partenza della prova può essere ritardata o definitivamente annullata o la prova può dirsi conclusa. Se del caso, il collegio dei commissari si ritirerà automaticamente o su istruzioni dell'UCI.

(testo modificato al 1.02.11)

1.2.131

I tesserati che non danno seguito alle istruzioni dei commissari sono sanzionati con una sospensione la cui durata è fissata tra un giorno e sei mesi e/o con un'ammenda da 100 a 10.000 CHF.

1.2.132

Senza pregiudizio di quanto previsto dall'art. 12.1.012 in materia disciplinare, alcun ricorso è ammesso contro la constatazione dei fatti, la valutazione delle situazioni di corsa e l'applicazione dei regolamenti di gara ad opera del collegio dei commissari o, se del caso, di un commissario individualmente o contro tutte le altre decisioni da essi assunte.

(testo modificato al 1.01.00; 1.01.05)

Sezione 5: Coppe, circuiti e classifiche

1.2.133

(articolo abrogato il 01.01.21)

1.2.134

(articolo abrogato il 01.01.21)

CAPITOLO 3: EQUIPAGGIAMENTO

(Sezioni 1 e 2 introdotte il 1.1.00)

Sezione 1: Disposizioni generali

§ 1 Principi

1.3.001

Ogni tesserato deve preoccuparsi affinché il proprio equipaggiamento (bicicletta con accessori e dispositivi installati, casco, indumenti...) non presenti, per ciò che ne concerne la qualità, il materiale o il concepimento alcun pericolo per sé stesso o per gli altri.

1.3.001

bis Ogni tesserato deve verificare che l'equipaggiamento utilizzato in occasione di una prova su strada, pista o ciclocross sia omologato dall'UCI secondo le disposizioni dei Protocolli di Omologazione in vigore e disponibili sul sito internet dell'UCI.
(articolo introdotto il 1.01.11)

1.3.002

L'UCI non è responsabile delle conseguenze derivanti dalla scelta dell'equipaggiamento utilizzato dai tesserati, né dei difetti o della non conformità dello stesso. I materiali utilizzati dovranno rispondere a tutte le pertinenti norme di qualità e di sicurezza emesse da ISO (riprese tali e quali – a titolo esemplificativo – nella Guida di chiarimento pubblicata sul sito UCI) così come tutte le altre norme applicabili nel Paese della prova.

Il tesserato dovrà utilizzare il materiale omologato e conforme alle norme di qualità e di sicurezza così come fornite dal fabbricante senza alcuna modifica.

La sola responsabilità di tutte le modifiche del materiale fornito è del tesserato, in particolare in caso di incidente, e sarà anche probabile che ciò comporti un'azione disciplinare ai sensi dei regolamenti UCI.

(testo modificato al 1.04.07; 1.10.11; 1.01.19; 1.01.24)

1.3.003

In nessun caso il fatto che un corridore abbia potuto partecipare ad una gara comporta la responsabilità dell'UCI; il controllo dell'equipaggiamento che potrà essere effettuato dai commissari, da un agente incaricato o da un ente dell'UCI è limitato alla conformità dello stesso con le esigenze puramente sportive e tecniche.

Al bisogno il controllo dell'equipaggiamento e del materiale può essere effettuato prima, durante o dopo la corsa su richiesta del presidente del collegio dei commissari, di un agente incaricato o di un ente dell'UCI.

Per questo, i commissari dell'UCI possono requisire il materiale per un controllo ulteriore, se necessario prima, durante o dopo la corsa, sia che il materiale sia stato utilizzato durante la competizione sia non sia stato utilizzato.

Nel caso in cui il materiale sequestrato non sia conforme al Regolamento UCI, l'UCI può conservare questo stesso materiale fino alla fine di un'eventuale procedura disciplinare, se del caso.

Oltre il potere dei commissari di prendere decisioni in materia di equipaggiamento conformemente al Regolamento UCI ed alle tabelle dei fatti di corsa di ogni disciplina, gli agenti designati dall'UCI hanno allo stesso tempo il potere di decidere se un materiale può essere utilizzato in gara oppure no. L'UCI informerà l'organizzatore ed il collegio dei commissari della nomina di tale agente in occasione di una gara.

(testo modificato al 1.01.05; 1.07.10; 1.10.11; 06.02.17; 1.01.23)

1.3.003

bis Chiunque si sottragga ad un controllo del materiale, rifiuti un controllo del materiale o impedisca ad un commissario o a qualsivoglia altra entità competente di effettuare un controllo del materiale sarà sanzionato come di seguito:

- Corridore o altro membro di una squadra: sospensione da un mese a un anno e/o ammenda da CHF 1.000 a CHF 100.000
- Squadra o qualsiasi altra entità rappresentata dal corridore: sospensione da uno a sei mesi e/o ammenda da CHF 5.000 a CHF 100.000
(testo modificato al 1.01.05; 1.07.10; 1.10.11; 06.02.17)

1.3.003

ter Al fine di verificare la conformità con i Regolamento UCI del materiale che i corridori e le squadre hanno intenzione di utilizzare in gara, l'UCI può stabilire delle procedure di registrazione specifiche che definiscano le procedure ed i requisiti relativi al materiale da utilizzare.
(articolo introdotto il 1.01.23)

§ 2 Novità tecniche

1.3.004

Salvo che nel mountain bike, le novità tecniche relative a tutto ciò che i corridori ed i tesserati utilizzano o portano con sé in competizione (biciclette, dispositivi installati, accessori, caschi, indumenti, mezzi di comunicazione dispositivi di tecnologia di bordo integrata, sensori.....) possono essere utilizzate solo dopo l'approvazione dell'UCI. Le domande devono essere presentate all'UCI accompagnate da tutta la documentazione necessaria.

Le spese connesse allo studio sono a carico del richiedente e fissate dal Comitato Direttivo dell'UCI secondo la complessità della novità tecnica presentata.

L'UCI studia l'ammissibilità delle novità tecniche sotto l'aspetto sportivo e tecnico e risponde entro sei mesi a partire dal deposito di una domanda completa che includerà la domanda stessa, tutte le pezze giustificative pertinenti e tutti i documenti complementari richiesti dall'UCI. L'applicazione dell'innovazione interviene a partire dalla data di accettazione.

Non c'è novità tecnica ai sensi del presente articolo se la novità rientra interamente nelle specificazioni al regolamento previste.

(testo modificato al 1.01.02; 1.01.04; 1.01.05; 1.02.11; 10.06.21)

1.3.005

Se, alla partenza di una gara o tappa, il collegio dei commissari ritiene che si sia in presenza di una novità tecnica o di materiale non ancora accettato dall'UCI, rifiuta la partenza al corridore che non rinunci all'utilizzo della "novità".

In caso di utilizzo nel corso di una gara, il corridore è espulso o squalificato. La decisione del collegio dei commissari è senza appello.

Se la novità tecnica o il materiale non ancora accettato dall'UCI non sono constatati o sanzionati dal collegio dei commissari, la squalifica può essere pronunciata dalla Commissione Disciplinare dell'UCI. La Commissione Disciplinare è adita dall'UCI sia d'ufficio sia a seguito della domanda di ogni interessato. La Commissione Disciplinare deciderà dopo aver ricevuto il parere della Commissione Materiali.

Al di fuori delle gare, è l'UCI che decide se si tratta di una novità tecnica e se la procedura prevista all'art. 1.3.004 debba essere seguita.

(testo modificato al 1.01.05; 1.02.12)

§ 3 Commercializzazione

(§ introdotto il 15.10.18)

1.3.006

Il materiale deve essere di tipologia commercializzata affinché possa essere utilizzata da tutti i praticanti dello sport ciclistico.

Ogni equipaggiamento in fase di sviluppo e non ancora disponibile alla vendita (prototipo) deve essere oggetto di una richiesta di autorizzazione presso l'Unità Materiali dell'UCI prima del suo utilizzo. L'autorizzazione sarà accordata solo per gli equipaggiamenti che si trovino in fase finale di sviluppo e per i quali la commercializzazione inizierà al più tardi entro i 12 mesi successivi al primo utilizzo in

gara. Il fabbricante potrà richiedere un'unica proroga dello status di prototipo se ragioni pertinenti lo giustificano.

L'utilizzo di un materiale autorizzato come prototipo nelle prove su pista e/o per il tentativo di una particolare performance (record, record dell'ora o altro) non è autorizzato.

Quando viene istruita una richiesta per l'utilizzo di un materiale che non sia ancora disponibile alla vendita, l'Unità Materiali dell'UCI presterà particolare attenzione alla sicurezza degli equipaggiamenti che le saranno presentati per l'autorizzazione.

L'uso di materiale appositamente progettato per il raggiungimento di una prestazione particolare (record o altro) non è autorizzato.

Fatti salvi i prototipi (materiale non ancora in vendita), il materiale deve essere commercializzato con lo scopo di poter essere utilizzato nell'ambito di una prova ciclistica. Per commercializzazione si intende il fatto che il materiale sia disponibile alla vendita per tutti attraverso un sistema di ordini diretto e aperto a tutti (presso i produttori, distributori o rivenditori). Formulato l'ordine, questo deve essere confermato entro 30 giorni ed il prodotto consegnato in un lasso di tempo di ulteriori 90 giorni. Inoltre, il prezzo di vendita deve essere pubblico, non deve rendere di fatto il materiale indisponibile e non deve avere un costo irragionevole in rapporto ai prodotti di categoria simile.

Un materiale che non sia né commercialmente disponibile né validamente autorizzato come prototipo al momento della prova, non può essere utilizzato. L'infrazione a questa regola è sanzionata con la squalifica dei risultati ottenuti utilizzando il materiale e/o un'ammenda da 5.000 a 100.000 CHF.

(testo modificato al 1.11.10; 1.10.11; 1.01.17; 15.10.18; 1.01.23)

§ 4 Tecnologia di bordo integrata

1.3.006

bis I dispositivi di tecnologia di bordo integrata, che raccolgono o trasmettono dati, possono essere montati sulle biciclette o portati dai corridori previa autorizzazione in virtù del presente articolo senza pregiudizio di altre disposizioni del regolamento UCI. Il presente articolo riguarda ogni dispositivo che raccolga o trasmetta dati come descritto qui di seguito ivi compresi, ma non limitati a, i sensori (sia indossati che ingeriti), transponder, sistemi di informazione del corridore, dispositivi di telemetria.

1. Sono ammessi dispositivi che catturano o trasmettono i seguenti tipi di dati:
 - Posizione: informazioni sulla posizione del corridore o della bicicletta;
 - Immagine: immagini o sequenze fisse o in movimento riprese dalla bicicletta (questi dispositivi possono essere montati solo sulla bicicletta, a meno che i regolamenti specifici di una determinata disciplina non permettano di indossare i dispositivi da parte dei corridori);
 - Meccanico: informazioni catturate dalla bicicletta o da uno dei suoi componenti, inclusi, ma non limitati a, potenza, velocità, cadenza, accelerometro, giroscopio, rapporto di trasmissione, pressione degli pneumatici.
2. Sono ammessi dispositivi che catturano o trasmettono i seguenti dati fisiologici: frequenza cardiaca, temperatura corporea, tasso di sudorazione. Tuttavia, l'autorizzazione è limitata ai protocolli di trasmissione che permettono solo al corridore interessato di visualizzare i dati durante una competizione.
3. I dispositivi che catturano altri dati fisiologici, compreso qualsiasi valore metabolico come, ma non limitato a, glucosio o lattato, non sono ammessi nella competizione.

L'immissione e la trasmissione autorizzata di dati ai sensi del presente articolo non devono permettere ad un corridore di visualizzare i dati di un altro corridore. Allo stesso modo, le squadre avranno accesso solo ai dati dei propri corridori, quando tale trasmissione è consentita, a meno che le informazioni sui corridori di altre squadre non siano accessibili pubblicamente.

Qualsiasi dispositivo tecnologico di bordo montato su una bicicletta deve:

- Essere installato su un sistema progettato per le biciclette e non influenzare la certificazione di qualsiasi parte della bicicletta;
- Non costituire un rischio per la sicurezza di nessun cavaliere e, pertanto, essere fissato in modo tale da non poter essere rimosso inavvertitamente o non essere smontabile.

L'UCI può concedere deroghe a qualsiasi uso proposto di tecnologia di bordo che non è autorizzato da questo articolo. Le richieste di deroga saranno valutate, tra l'altro, tenendo conto dei criteri di parità di accesso alle attrezzature, di equità sportiva e di integrità, e dovranno anche rispettare gli articoli da 1.3.001 a 1.3.006. Le deroghe possono essere limitate a eventi specifici e a corridori o squadre.

L'UCI non sarà ritenuta responsabile delle conseguenze derivanti dall'installazione e dall'uso di un dispositivo tecnologico di bordo da parte dei titolari di licenza, né di eventuali difetti dello stesso o della sua non conformità.

Per chiarezza, si precisa che il presente articolo non regola né pregiudica la proprietà dei vari dati, restando inteso che l'acquisizione, l'uso e/o lo sfruttamento dei dati rimangono soggetti al consenso del titolare dei diritti in questione.

(articolo introdotto il 10.06.21)

Sezione 2: Biciclette

Preambolo

Le biciclette devono rispondere allo spirito ed al progetto dello sport ciclistico. Lo spirito suggerisce che i corridori si affronteranno in gara su di un piano di parità. Il progetto afferma il primato dell'uomo sulla macchina.

§ 1 Principi

1.3.007

La bicicletta è un veicolo a due ruote di eguale diametro; la ruota anteriore è direttrice; la ruota posteriore è motrice, azionata da un sistema di pedali che agiscono su di una catena.

Eccezioni a questo articolo possono esistere per alcune discipline; in questo caso il regolamento è specificato nella relativa disciplina.

(testo modificato al 1.01.19)

Posizione

1.3.008

Il corridore deve essere in posizione seduta sulla sua bicicletta (posizione di base). Questa posizione richiede i soli punti di appoggio di seguito citati: il piede sui pedali, le mani sul manubrio e la seduta sulla sella.

(testo modificato al 1.01.09)

Guida

1.3.009

La bicicletta sarà provvista di un sistema di guida comandato da un manubrio che le permetta di condurla e manovrarla in tutte le circostanze ed in tutta sicurezza.

Propulsione

1.3.010

La propulsione della bicicletta è assicurata unicamente dalle gambe (catena muscolare inferiore) con un movimento circolare aiutato da una pedaliera senza assistenza elettrica o di altro genere.

Possono esistere eccezioni a questo articolo per alcune discipline; in questo caso il regolamento è precisato nella relativa disciplina.

Nel paraciclismo, le ortesi/protesi meccaniche degli arti inferiori o superiori non possono essere utilizzati che da atleti valutati secondo le procedure di classificazione UCI e che sono stati rivisti (R) o confermati (C).

In ogni caso, nessuna ortesi/protesi meccanica degli arti inferiori può essere utilizzata al di fuori delle prove di paraciclismo.

(testo modificato al 1.01.05; 1.10.13; 1.01.19)


§ 2 Specifiche tecniche

Salvo disposizione contraria, le specifiche tecniche previste al presente paragrafo sono applicabili alle biciclette utilizzate su strada, pista e nelle prove di ciclocross.

Le specifiche delle biciclette utilizzate nel mountain bike, BMX, BMX Freestyle, trial, ciclismo in sala e paraciclismo sono enunciate al titolo riferito alla disciplina in questione.
(testo modificato al 1.01.05; 25.06.07; 1.01.17)

a) Misure (vedere schema «Misure (1)»)

1.3.011



1.3.012

Una bicicletta non deve avere un ingombro superiore a 185 cm in lunghezza 50 cm in larghezza.
Un tandem non deve avere un ingombro superiore a 270 cm in lunghezza 50 cm in larghezza.

1.3.013

Il becco della sella deve essere posizionato al minimo 5 cm indietro rispetto alla verticale passante per l'asse della pedaliera.

Il becco della sella può essere avanzato fino alla verticale passante per l'asse della pedaliera nella misura in cui ciò sia necessario in deroga a quanto sopra.

Il corridore che, per questi motivi, ritiene di dover utilizzare una bicicletta in cui le distanze in oggetto siano inferiori a quelle indicate deve informare il collegio dei commissari al momento del controllo della bicicletta.

Solo una (1) delle due (2) deroghe seguenti può essere richiesta dal corridore e conseguentemente accordata:

1. Il becco della sella può essere avanzato ad una distanza inferiore a 50 mm

2. Le estensioni fisse del manubrio per una cronometro possono essere adattate ~~avanzate~~, conformemente alle categorie di taglia dei corridori definite all'articolo 1.3.023

Misure (2)



(testo modificato al 1.10.10; 1.02.12; 1.10.12; 23.10.19; 1.01.23)

1.3.014

Il piano passante per i punti della sella più elevati anteriormente e posteriormente può creare un angolo di massimo nove gradi rispetto l'orizzontale.

La lunghezza della sella sarà di 24 cm al minimo e di 30 cm al massimo. E' autorizzata una tolleranza di 5 mm.

(testo modificato al 1.01.03; 1.02.12; 1.12.15)

1.3.015

La distanza tra l'asse della pedaliera ed il suolo dovrà essere di 24 cm al minimo e di 30 cm al massimo.

1.3.016

La distanza tra le verticali passanti per l'asse della pedaliera e l'asse della ruota anteriore dovrà essere di 54 cm al minimo e di 65 cm al massimo (1).

La distanza tra le verticali passanti per l'asse della pedaliera e l'asse della ruota posteriore dovrà essere di 35 cm al minimo e di 50 cm al massimo.

1.3.017

La distanza tra le estremità interne della forcella non supererà gli 11,5 cm; la distanza delle estremità interne dei tiranti posteriori non supererà i 14,5 cm.

(testo modificato al 1.01.16)

1.3.018

Il diametro delle ruote sarà al massimo di 700 mm e al minimo di 550 mm pneumatico compreso.

Per il ciclocross, la larghezza del pneumatico delle ruote (misurata tra le parti più larghe) non può superare i 33 mm e queste non possono avere né punte né chiodi.

Per le gare su strada per le prove **su pista e** di ciclocross, possono essere utilizzati solo modelli di ruote preventivamente approvati dall'UCI. Le ruote **approvate per le competizioni dcon partenza di gruppo nelle discipline strada e ciclocross** avranno almeno 12 raggi; i raggi possono essere rotondi, piatti o ovali purché nessuna dimensione delle loro sezioni ecceda i 10 mm.

Le ruote utilizzate nelle discipline strada, pista e ciclocrossdevono soddisfare i requisiti della prova d'urto specificati nella norma ISO 4210-2:2023 Biciclette - Requisiti di sicurezza per le biciclette sezione 4.10.7.2.2, paragrafo 2. La conformità a questi requisiti riguarda sia la ruota anteriore che quella posteriore, indipendentemente dai materiali, dai sistemi di frenatura e da altre caratteristiche. I produttori di ruote devono richiedere l'omologazione fornendo una dichiarazione di conformità all'UCI.

La procedura dettagliata e il modulo che i costruttori di ruote devono compilare per richiedere l'omologazione sono disponibili nella sezione "Equipaggiamento" del sito web dell'UCI.

Per rispettare i requisiti e garantire la compatibilità tra i componenti, i cerchi devono essere conformi alla norma ISO 5775-2 e i pneumatici alla norma ISO 5775-1.

Le ruote che soddisfano la definizione di ruote tradizionali non hanno l'obbligo ~~di essere omologate~~ di seguire la procedura di richiesta di omologazione prevista nel corpo del presente articolo.

Definizione di ruote tradizionali:

Criteri:

Altezza del cerchione: meno di 25 mm

Materiale del cerchione: alluminio

Raggi: Minimo 20 raggi in acciaio staccabili

In generale: Tutte le componenti devono essere identificabili e disponibili in commercio.

Nelle prove su pista, incluse le prove dietro moto, l'uso delle ruote lenticolari anteriori è autorizzato solo nelle specialità contro il tempo.

Fatto salvo il presente articolo, la scelta e l'utilizzo delle ruote restano assoggettati a quanto previsto dagli articoli da 1.3.001 a 1.3.003.

(testo modificato al 1.01.02; 1.01.03; 1.09.03; 1.01.05; 1.07.10; 1.10.13; 1.01.16; 25.06.19; 1.01.24)

b) Peso

1.3.019

Il peso della bicicletta non può essere inferiore a 6,800 kg.

c) Forma

1.3.020

Per le competizioni di strada, di pista e per le prove di ciclocross il telaio della bicicletta sarà di tipo classico, vale a dire di "forma triangolare". Sarà costituito di elementi tubolari dritti o trafilati (di forma rotonda, ovale, appiattita, a goccia o altre); una linea dritta dovrà in ogni caso potersi iscrivere all'interno di ogni elemento, ad eccezione dei supporti e dei tiranti posteriori.

Gli elementi saranno disposti in modo tale che i punti di ancoraggio saranno posizionati secondo il seguente schema: il tubo superiore (1) collega la parte superiore del tubo di direzione (2) alla parte superiore del tubo posteriore (4); il tubo posteriore (che si estende dal reggisella) si unisce al movimento centrale; il tubo obliquo (3) unisce il movimento centrale alla base del tubo di direzione (2). I triangoli posteriori sono formati dai tiranti posteriori (5), i supporti (6) ed il tubo posteriore (4) in modo tale che i punti di ancoraggio dei tiranti non superino il limite stabilito per l'inclinazione del tubo superiore (*vedere schema "FORMA 1"*).

Il reggisella deve essere conforme alle restrizioni dimensionali applicabili al tubo della sella e può essere fissato al telaio ovunque sul tubo della sella e/o sul tubo superiore (*vedi schema "FORMA 2"*).

Gli elementi avranno un'altezza massima di 8 cm ed uno spessore minimo di 1 cm.

Lo spessore minimo degli elementi della forcella anteriore (5) è di 1 cm ed essi saranno dritti o curvi (7) (*vedere lo schema "FORMA 1"*).

L'inclinazione del tubo superiore è autorizzata nella misura in cui questo elemento si inscriba all'interno di una sagoma orizzontale di altezza massima di 16 cm.

L'effettiva larghezza della zona del tubo dello sterzo non deve superare 16 cm nel punto più stretto tra l'intersezione interna dei tubi superiore e obliquo e la parte anteriore della scatola del tubo dello sterzo. Possono essere aggiunti degli elementi tra il tubo direzionale e l'attacco. Queste parti devono potersi iscrivere nella continuità della scatola dedicata al tubo direzionale.


Dei triangoli isosceli di compensazione di 8 cm di lato sono autorizzati nei raccordi tra gli elementi del telaio ad eccezione del raccordo tra i supporti e ed i tiranti ove nessun triangolo è autorizzato (*vedere schema "FORMA 3"*).

(*testo modificato al 7.06.00; 1.01.05; 1.02.12; 1.01.16; 1.01.21*)


Posizionamento delle scatole e dei punti di ancoraggio Forma (1)



Tubi 1,2,3,4: 2,5 cm minimo – 8 cm massimo
Tubi 5,6,7: 1 cm minimo – 8 cm massimo



Elementi tubolari dritti o trafilati







Inclinazione del tubo orizzontale




Una linea dritta deve inscrivere all'interno dell'elemento

**Posizionamento della scatola per i tubi della sella
Forma (2)**





Posizionamento dei triangoli di compensazione Forma (3)



1.3.021

(articolo abrogato il 01.01.21)

d) Struttura


1.3.022

Nelle competizioni, escluse quelle previste all'art. 1.3.023, è autorizzato il solo manubrio di tipo classico (vedere schema "struttura 1A"). Il manubrio dovrà situarsi in una zona delimitata come segue: in alto, dalla linea orizzontale passante per il piano d'appoggio orizzontale della sella (B); in basso, dal piano orizzontale passante 100 mm al di sotto della sommità delle ruote (che avranno diametro uguale) (C); posteriormente, dall'asse della colonna di direzione (D); anteriormente al piano verticale passante ad una distanza orizzontale di 100 mm dall'asse della ruota anteriore (A) (vedere schema "struttura (1a)").

- La dimensione massima della sezione del manubrio è di 80 mm;
- La dimensione massima della sezione dell'attacco del manubrio è di 80 mm;
- La dimensione massima della sezione di ogni accessorio della forcella è di 10 mm;
- Due triangoli isoscele di compensazione con due lati di 40 mm sono autorizzati alla giunzione tra l'attacco del manubrio ed il manubrio.

I comandi dei freni, fissati sul manubrio, sono formati da due supporti con leve (manopole). Le manopole devono poter essere azionate tirandole a partire dal manubrio. Un prolungamento o un aggancio dei supporti e delle manopole destinato ad altro uso è vietato. E' autorizzato l'accoppiamento di un sistema di comando a distanza dei deragliatori.

Struttura 1(a)



(testo modificato al 1.01.05; 1.02.12; 01.11.14; 1.01.23)

1.3.023

Per le corse contro il tempo su strada e per le prove di inseguimento individuale, a squadre, 500 metri e Kilometro su pista, un'estensione fissa (formata da due prolunghe con delle sezioni per ogni mano da impugnare e due supporti per avambracci) potrà essere aggiunta o integrata al sistema di guida del manubrio di tipo tradizionale o manubrio di base (vedere lo schema "STRUTTURA 1B").

Il manubrio di tipo tradizionale o il manubrio base deve essere posizionato nella zona definita all'articolo 1.3.022 (A,B,C,D).

La distanza orizzontale standard tra la verticale passante per l'asse della pedaliera (PP) e l'estremità delle estensioni fisse del manubrio da cronometro, ivi comprese i comandi o le impugnature fisse non potrà superare 750 mm.

La differenza di altezza standard tra il punto centrale del supporto dell'avambraccio ed il punto più alto o più basso dell'estensione (accessori compresi) deve essere inferiore a 100 mm.

Per le gare su pista e su strada di cui al primo paragrafo, la distanza standard di 750 mm può essere allungata fino a 850 mm nel quadro di una deroga basata sulle tre (3) categorie di taglia dei corridori di seguito evidenziate.

Categoria 1: Altezza inferiore a 180,0 cm

Per i corridori di altezza inferiore a 180,0 cm, la distanza orizzontale tra i piani verticali passanti per l'asse del movimento centrale e l'estremità delle estensioni fisse del manubrio da cronometro, accessori compresi, può essere di massimo 800 mm.

La differenza di altezza tra il punto centrale del supporto per gli avambracci ed il punto più alto o più basso dell'estensione (accessori compresi) deve essere inferiore a 100 mm.

Categoria 2: Altezza compresa tra 180,0 cm e 189,9 cm

Per i corridori di altezza tra 180,0 cm e 189,9 cm, la distanza orizzontale tra i piani verticali passanti per l'asse del movimento centrale e l'estremità delle estensioni fisse del manubrio da cronometro, accessori compresi, può essere di massimo 830 mm.

La differenza di altezza tra il punto centrale del supporto per gli avambracci ed il punto più alto o più basso dell'estensione (accessori compresi) deve essere inferiore a 120 mm.

I corridori della Categoria 2 devono trasmettere un formulario di richiesta di attestazione della taglia del corridore disponibile sul sito internet dell'UCI.

Categoria 3: Altezza uguale o superiore a 190,0 cm

Per i corridori alti 190,0 cm o più, la distanza orizzontale tra i piani verticali passanti per l'asse del movimento centrale e l'estremità delle estensioni fisse del manubrio da cronometro compresi gli accessori può essere di massimo 850 mm.

La differenza di altezza tra il punto centrale del supporto per gli avambracci ed il punto più alto o più basso dell'estensione (accessori compresi) deve essere inferiore a 140 mm.

I corridori della Categoria 3 devono trasmettere un formulario di richiesta di attestazione della taglia del corridore disponibile sul sito internet dell'UCI.


Il corridore che, per questi motivi, faccia uso di una deroga in ragione della categoria di taglia del corridore deve informare il collegio dei commissari al momento del controllo della bicicletta. Per maggior chiarezza, le distanze sopra citate saranno applicate dal collegio dei commissari se la deroga in ragione della categoria di taglia corrispondente non viene comunicata dal corridore.

Può essere richiesta una sola deroga secondo l'art. 1.3.013.

Inoltre, l'insieme delle estensioni fisse del manubrio da cronometro e dei supporti per gli avambracci devono essere conformi alle seguenti prescrizioni:

- I supporti per gli avambracci devono essere composti da due parti (una per ogni avambraccio) e sono autorizzati unicamente se sono presenti anche delle appendici;
- La larghezza massima di ogni supporto per gli avambracci è di 125 mm ~~cm~~;
- La lunghezza massima di ogni supporto per gli avambracci è di 125 mm ~~cm~~;
- La lunghezza minima di ogni supporto per gli avambracci è di 60 mm;
- L'altezza massima di ogni supporto per gli avambracci è di 85 mm;
- L'inclinazione massima di ogni supporto per gli avambracci (misurata sulla superficie d'appoggio del braccio) è di 15 gradi;
- La dimensione massima della sezione di ogni appendice è di 50 mm;
- Se le due sezioni delle estensioni fisse del manubrio da cronometro sono realizzate da un elemento, la dimensione massima della sezione trasversale autorizzata è 80 mm;
- La differenza di altezza tra il punto d'appoggio del gomito (centro supporto per gli avambracci) ed il punto più elevato o più basso dell'appendice (accessorio compreso) deve essere inferiore a 100 mm.
- La dimensione massima della sezione di ogni accessorio di montaggio è di 80 mm;
- Per le attrezzature integrate, è autorizzato un triangolo isoscele di compensazione avente lati di 40 mm posto alla giunzione tra ogni estensione e l'accessorio di montaggio;
- Due triangoli isosceli di compensazione con lati di 40 mm sono autorizzati alla giunzione tra l'attacco del manubrio ed il manubrio base;
- La dimensione massima della sezione del manubrio base è di 80 mm;
- La dimensione minima di tutti gli accessori della forcella è di 10 mm;
- La dimensione massima della sezione dell'attacco del manubrio è di 80 mm;

Struttura 1 (b)



(testo modificato al 7.06.00; 1.01.05; 1.04.07; 1.01.09; 1.02.12; 1.10.12; 29.04.14; 15.10.18; 25.06.19; 1.01.23)


1.3.024

È vietato qualsiasi dispositivo aggiunto o fuso nella massa del mezzo destinato a diminuire o tale da produrre l'effetto di diminuire la resistenza alla penetrazione nell'aria o di accelerare artificialmente la propulsione, come schermi protettivi, fusoliere, carenature o altro.

Struttura 2




Uno schermo protettivo è un elemento fisso che funge da paravento o da tagliavento destinato a proteggere un altro elemento fisso della bicicletta al fine di ridurne la resistenza aerodinamica.




Affusolare consiste nell'allungare o arrotondare un profilo. E' consentito nella misura in cui il rapporto tra la lunghezza (L) ed il diametro (D) non supera le specifiche dimensionali stabilite così come definite agli articoli 1.3.020 (telai), 1.3.022 e 1.3.023 (manubri, manubri base ed estensioni fisse del manubrio da cronometro)

Struttura 3



Metodo pratico per verificare l'esistenza di una carenatura su una parte mobile come la ruota: dev'essere possibile far passare tra le due strutture una carta rigida del tipo "carta di credito".



La carenatura consiste nell'utilizzare o nel deformare un elemento della bicicletta in modo tale da coprire una parte mobile della bicicletta, come ad esempio le ruote o i pedali. Deve quindi essere possibile fare passare, tra la struttura fissa e quella mobile, una carta rigida tipo "carta di credito".
(testo modificato al 1.01.17; 1.01.23)

1.3.024

bis Le borracce non devono essere integrate nel telaio e possono essere posizionate esclusivamente sul tubo diagonale e sul tubo della sella, verso l'interno del telaio. Le dimensioni sezioni delle borracce utilizzate in gara non potranno superare i 10 cm o essere inferiori a 4 cm mentre la loro capacità dovrà essere compresa tra 400 e 800 ml.
(articolo introdotto il 1.10.11; modificato il 1.01.13)

1.3.024

ter (articolo abrogato il 10.06.21)

1.3.024

quater L'UCI, un rappresentante autorizzato o un commissario, hanno il diritto di esigere l'esibizione di un equipaggiamento tecnologico di bordo per fini di localizzazione di frode tecnologica in gara. Ogni rifiuto da parte di una squadra o di un corridore di assoggettarsi alle istruzioni di portare una tale attrezzatura può essere oggetto di misure disciplinari in applicazione dell'articolo 1.3.003 bis.
(articolo introdotto il 15.02.19)

1.3.025

La ruota libera, il deragliatore ed i freni sono proibiti in occasione degli allenamenti e delle competizioni su pista.

I freni a disco sono consentiti durante gli allenamenti e le prove di ciclocross.

I freni a disco sono consentiti durante gli allenamenti e le prove di mountain bike.

I freni a disco sono consentiti durante gli allenamenti e le prove di strada e a cronometro.

I freni a disco sono consentiti durante gli allenamenti e le prove di BMX.

I freni a disco sono consentiti durante gli allenamenti e le prove di Trial.

Per le corse su strada e di ciclocross, l'uso del pignone fisso è proibito; è obbligatorio un sistema di frenaggio che agisca sulle due ruote.

(testo modificato al 1.09.04; 1.01.05; 1.01.09; 1.07.09; 1.7.10; 28.03.17; 1.07.18)

Sezione 3: Indumenti dei corridori

§ 1 Disposizioni generali

1.3.026

Tutti i corridori debbono indossare in corsa una maglia con le maniche e pantaloncini, eventualmente anche in un unico pezzo denominata "body"

Per "pantaloncini" si intende un pantalone corto che termina al di sopra del ginocchio.

Le maglie senza maniche sono proibite.

In ogni caso, per le prove di discesa four-cross e enduro mountain-bike, BMX, trial e ciclismo in sala disposizioni specifiche sono precisate nei titoli dedicati alle discipline in questione.

(testo modificato al 1.01.02; 1.01.04; 1.01.05; 01.01.20)

1.3.027

L'aspetto delle maglie deve essere sufficientemente diverso da quello delle maglie di campione del mondo, dalle maglie di leader delle coppe e delle classifiche UCI e dalle maglie nazionali.

1.3.028

Salvo nei casi espressamente previsti dal presente regolamento nessuna maglia distintiva può essere attribuita ed indossata.

1.3.029

Nessun indumento può coprire le iscrizioni sulle maglie, né i numeri dorsali, specialmente durante la corsa e durante le cerimonie protocollari.

(testo modificato al 1.01.05)

1.3.030

Gli impermeabili devono essere trasparenti o avvicinarsi al design della maglia utilizzando uno dei colori principali della squadra. Deve altresì comparire il nome della squadra stessa.

(testo modificato al 1.01.00; 1.01.15)

1.3.031

1. L'uso del casco di sicurezza rigido è obbligatorio durante le competizioni e gli allenamenti ufficiali in tutte le discipline ad eccezione del ciclismo in sala e del BMX Freestyle Flatland.


2. In tutte le discipline interessate indossare un casco di sicurezza rigido è raccomandato al di fuori delle competizioni ed allenamenti ufficiali.

3. Ogni corridore è responsabile di:

- verificare che il proprio casco sia di un modello omologato - secondo le norme di sicurezza ufficiali - e che tale omologazione sia identificabile.
- portare il proprio casco in conformità con le norme di sicurezza al fine di assicurare tutta la protezione che lo stesso può offrire, in particolare indossandolo correttamente sulla testa e bloccandolo per mezzo di un cinturino sottostante correttamente chiuso.
- evitare tutte le manipolazioni che possano ridurre la capacità di protezione del casco e non utilizzare unicamente un casco che abbia subito incidenti o manipolazioni che possano averne ridotto le capacità.
- utilizzare unicamente un casco che non abbia subito alcun incidente o shock;
- utilizzare unicamente un casco che non abbia subito alcuna modifica, o abbia parti aggiunte o rimosse in termini di forma e concezione
- utilizzare solo accessori approvati dal fabbricante dei caschi.

4. Per le discipline Strada e Pista, le dimensioni del casco (compresi gli accessori) non devono superare le seguenti misure:

- La Lunghezza (L) può essere inferiore o uguale a 450 mm;
- La Larghezza (W) può essere inferiore o uguale a 300 mm;
- L'Altezza (H) può essere inferiore o uguale a 210 mm;



Legenda:

1 fronte

2 retro

3 piano mediano verticale longitudinale

4 piano verticale trasversale centrale

(testo modificato al 5.05.03; 1.01.04; 1.08.04; 1.01.05; 1.02.07; 1.07.11; 1.01.15; 1.01.17; 27.03.17; 1.01.23)

1.3.032

(abrogato)

1.3.033

Gli indumenti non devono modificare la morfologia del corridore e ogni elemento o dispositivo non essenziale, la cui finalità non sia esclusivamente fornire protezione, è vietato. Questa disposizione si applica allo stesso modo a tutti i materiali o sostanze applicate sulla pelle o sugli indumenti che non siano di per sé un indumento.

La modifica dello stato della superficie degli indumenti è autorizzata ma non può essere generata che dalla struttura, dalla tessitura o dall'accostamento dei tessuti.

La modifica dello stato della superficie (la grana) deve essere limitata ad una differenza di altezza di massimo 1mm.



La misura deve essere fatta senza pressione né trazione esercitata sull'indumento.

Ogni indumento deve mantenere la consistenza originale del tessuto e non può essere adattata per integrarvi limiti di forma. Conseguentemente, quando un indumento non è indossato, questo non può in alcun caso contenere elementi autoportanti o parti rigide.

(testo modificato al 1.01.02; 1.01.04; 1.04.07; 1.10.10; 1.02.12; 4.03.19)

1.3.033

bis Calze e sovrascarpe usate in gara non devono superare l'altezza definita dalla metà della distanza tra il centro del malleolo mediale e il centro della testa del perone.



(articolo introdotto il 15.10.18)

1.3.034

Durante le corse gli accompagnatori dei corridori possono portare solamente la pubblicità autorizzata per i loro rispettivi corridori nella gara in questione.

§ 2 Squadre registrate all'UCI

Generalità

1.3.035

Ogni squadra non può avere che una stessa dotazione di vestiario - colori e disposizione - che deve rimanere immutata per tutto l'anno solare.

Le squadre UCI WorldTeams e le squadre continental professional UCI devono depositare un esemplare del loro abbigliamento alla sede dell'UCI, entro il 1° Dicembre, dell'anno che precede quello in questione. Le altre squadre devono depositare un esemplare del loro abbigliamento alla sede della federazione nazionale della squadra., entro il 10 dicembre dell'anno che precede quello in questione. (testo modificato al 1.01.00; 1.01.05; 1.10.09; 1.01.15; 3.06.16; 25.10.17)

Disposizioni relative alle modifiche permanenti in corso di stagione

1.3.036

Ogni permanente modifica della dotazione di vestiario deve essere debitamente giustificata e subordinata all'approvazione dell'UCI almeno 30 giorni prima della data di adozione desiderata. L'UCI comunicherà la sua risposta alla squadra al più tardi 15 giorni prima della data di inizio utilizzo desiderata.

Disposizioni relative alle modifiche temporanee in corso di stagione

Ogni squadra Strada può utilizzare una dotazione di vestiario alternativa nel corso di massimo tre prove complete ogni anno.

Questa dotazione alternativa dovrà essere subordinata all'approvazione dell'UCI almeno 60 giorni prima della data di inizio della prova in questione durante la quale deve essere indossata.

L'UCI comunicherà la sua risposta alla squadra al più tardi 30 giorni prima della data di inizio della prova in questione.

Le domande relative a modifiche permanenti o temporanee saranno prese in considerazione dall'UCI in ordine di ricezione. Le domande possono essere respinte per ragioni giudicate valide, ivi comprese, ma non solo, la somiglianza con l'abbigliamento di un'altra squadra, con le maglie di leaders, il non

rispetto del regolamento UCI relativo alle maglie, un eventuale danno all'immagine del ciclismo, delle gare e dell'UCI.

Queste disposizioni non si applicano all'abbigliamento o alla maglia dei Campioni Nazionali e dei Campioni Continentali, la cui modifica è soggetta all'approvazione rispettivamente delle federazioni nazionali e delle confederazioni continentali.

(testo modificato al 1.01.00; 1.01.05; 1.10.09; 1.01.15; 25.10.17; 1.11.22)

1.3.037

La dotazione di indumenti dei corridori deve sempre essere identica all' esemplare depositato.

(testo modificato al 1.01.99)

Iscrizioni Pubblicitarie

1.3.038

Il nome, la società o il marchio del partner principale deve figurare in modo preponderante (caratteri più grandi) sulla parte anteriore e sul dorso della maglia, nella metà superiore.

Se ci sono due partner principali registrati presso l'UCI, uno dei due deve apparire come su indicato.

1.3.039

Tra una prova ed un'altra, durante l'anno solare, è consentito di invertire l'ordine in cui i due partner principali compaiono sulla maglia.

1.3.040

(abrogato a partire dal 1.01.98)

1.3.041

(abrogato)

1.3.042

Le altre iscrizioni pubblicitarie sono libere e possono variare secondo le gare ed i Paesi.

1.3.043

In ogni caso, le iscrizioni pubblicitarie e la loro disposizione, devono esse uguali per tutti i corridori della squadra nel corso della medesima prova.

(testo modificato al 1.01.00; 1.01.05)

1.3.044

In occasione delle prove su pista, la maglia della squadra può essere sostituita, di comune accordo tra l'Organizzatore della prova e la squadra, con una maglia senza alcuna pubblicità ed anche priva della denominazione della squadra.

Nelle prove di Sei Giorni, l'Organizzatore può imporre delle maglie con pubblicità di sua scelta, offrendo allo sponsor del corridore la possibilità di figurarvi in un rettangolo di un'altezza massima di cm. 6.

(testo modificato al 1.01.00; 1.01.05)

§ 3 Squadre di club e selezioni regionali

Generalità

1.3.045

Per le prove del calendario nazionale, la squadra deve avere una sola dotazione di vestiario (colori e loro disposizione) che rimarrà invariata durante l'anno solare.

Per il resto la materia è regolamentata dalla federazione nazionale del paese in cui si svolge la gara.

Per le prove del calendario internazionale, le regole che seguono sono applicate ai corridori che fanno parte di una squadra regionale o di club, ad eccezione dei corridori che appartengono anche ad una squadra registrata all'UCI.

(testo modificato al 1.01.05)

1.3.046

Ogni squadra regionale o di club, di cui uno o più corridori partecipa/partecipano a una gara del calendario internazionale, deve dichiarare all'inizio dell'anno il modello dei propri indumenti alla sua

federazione nazionale precisando in dettaglio i colori e la loro disposizione, così come gli sponsor principali.

Il nome della regione e/o del club può apparire sulla maglia per intero o abbreviato.

(testo modificato al 1.01.05)

1.3.047

I corridori del club devono portare indumenti uniformi e completamente conformi alla dichiarazione di cui all'articolo 1.3.046. Salvo particolari disposizioni, a nessun corridore sarà consentito correre con i colori di un'associazione o società diversa da quella che compare sulla sua licenza.

Iscrizioni pubblicitarie

1.3.048

I club possono far apparire sulle loro maglie come iscrizioni pubblicitarie delle denominazioni (nomi o marchi) di sponsor commerciali.

A tal fine dovrà essere siglato un accordo scritto fra il club e lo sponsor.

1.3.049

Il nome, la società o il marchio del o degli Sponsor possono figurare liberamente sulla maglia.

Inoltre la maglia può recare altre iscrizioni, anche differenti, a seconda delle prove e dei Paesi, senza limitazione di numero.

(testo modificato al 1.01.00)

1.3.050

(abrogato il 1.01.05)

§ 4 Maglie di leader

Corse a tappe

1.3.051

L'aspetto delle maglie di leader delle classifiche nelle gare a tappe deve essere sufficientemente diverso da quello delle maglie delle squadre e dei club, così come dalle maglie nazionali, dalla maglia di campione del mondo e dalle maglie di leader delle coppe, circuiti e classifiche dell'UCI.

Al contrario, se si tratta di ciclismo su strada e solamente per i grandi giri, spetta alle squadre differenziare l'aspetto delle loro maglie da quello della maglia di leader della classifica generale individuale.

(testo modificato al 1.01.05; 1.01.16)

1.3.052

(N) La maglia di leader della classifica generale individuale a tempo è obbligatoria.

1.3.053

(N) La pubblicità sulla maglia di leader è riservata all'Organizzatore della prova.

Tuttavia, degli spazi sono a disposizione dei corridori/delle squadre, così come descritti nella brochure "carta grafica maglie UCI" pubblicata nel sito dell'UCI.

Lo o gli sponsor principali delle squadre, deve (devono) figurarvi obbligatoriamente in maniera preponderante in rapporto a tutta l'altra pubblicità.

Questa disposizione si applica anche al "body" del leader, in cui degli spazi sono allo stesso modo a disposizione dei corridori e delle squadre sulla parte inferiore (pantaloncini) così come descritti nella brochure "carta grafica maglie UCI" pubblicata nel sito dell'UCI.

(testo modificato al 1.01.00; 1.01.05; 1.01.16; 08.02.21).

1.3.054

Il titolare di una maglia di leader può armonizzare il colore dei suoi pantaloncini con quello della maglia.

(testo modificato al 1.01.99)

1.3.055

Nelle tappe a cronometro i leader possono indossare la maglia o il body aerodinamico della loro squadra, nel caso in cui l'Organizzatore non fornisca una maglia o un body di leader aerodinamici.
(testo modificato al 1.01.05)

Coppe, circuiti e classifiche dell'UCI

1.3.055

- bis1.** L'aspetto di ogni maglia di leader delle coppe, circuiti, serie e classifiche UCI, viene determinato dall'UCI ed è di sua proprietà esclusiva. Non può essere riprodotto senza l'autorizzazione dell'UCI. Né può essere modificato ad eccezione di ciò che riguarda gli spazi pubblicitari riservati alla squadra di colui che la indossa.
2. La pubblicità sulle maglie di leader delle coppe, circuiti, serie e classifiche UCI, è riservata all'UCI. Tuttavia degli spazi sono allo stesso modo a disposizione dei corridori e delle squadre così come descritti nella brochure "carta grafica maglie UCI" pubblicata nel sito dell'UCI. Lo o gli sponsor principali delle squadre, deve (devono) obbligatoriamente figurarvi in maniera preponderante in rapporto ad ogni altra pubblicità. Queste disposizioni si applicano anche al "body" del leader in cui degli spazi sono allo stesso modo a disposizione dei corridori e delle squadre sulla parte inferiore (pantaloncini) così come descritti nella brochure "carta grafica maglie UCI" pubblicata nel sito dell'UCI.
 3. Colui che porta la maglia di leader può armonizzare il colore dei suoi pantaloncini con quelli della maglia;
 4. Nelle tappe a cronometro, i leader possono indossare la maglia o la tuta aerodinamica della loro squadra, se l'UCI non fornisce loro una maglia od un body di leader aerodinamici.
(testo modificato al 1.01.05; 1.09.05; 1.01.06; 1.01.09; 1.07.17; 08.02.21.)

§ 5 Abbigliamento della squadra nazionale

1.3.056

Ogni Federazione Nazionale deve presentare al collegio dei commissari degli eventi indicati all'articolo 1.3.059, un modello del proprio abbigliamento nazionale per la validazione. Il lay out, il colore, il posizionamento e le dimensioni degli spazi pubblicitari dell'abbigliamento validato dovranno essere identici per tutti gli atleti partecipanti agli eventi in questione.

E' consigliabile presentare all'UCI il vestiario nazionale prima di avviare la produzione dello stesso. L'abbigliamento dei corridori di una squadra nazionale deve sempre essere identico all'ultimo esemplare depositato.

(testo modificato il 17.07.98; 01.01.04; 25.06.07)

1.3.057

Gli spazi pubblicitari così come descritti nella brochure "carta grafica maglie UCI" pubblicata nel sito dell'UCI sono utilizzati a discrezione delle Federazioni Nazionali. La pubblicità sulla maglia e sui calzoncini può essere differente da un corridore all'altro.

Il lay out della maglia e dei pantaloncini può essere differente da una categoria di corridori ad un'altra. La pubblicità sui pantaloni di protezione delle prove di discesa nel MTB, Trial e BMX, non è sottoposta alle restrizioni pubblicitarie dei pantaloncini. Inoltre, sul dorso della maglia può figurare il nome del corridore.

Le disposizioni di cui sopra, si applicano, per analogia, agli altri indumenti indossati durante la competizione (impermeabili etc.)

(testo modificato al 1.01.00; 1.01.03; 1.01.04; 1.01.05; 1.01.17; 8.02.18; 08.02.21)

1.3.058

Gli spazi pubblicitari sono riservati alla federazione Nazionale, ad eccezione dei casi seguenti:

- a) Coppa del mondo di Pista
(abrogato il 04.03.19)
- a) Coppa del Mondo di Ciclocross:
(testo trasferito all'articolo 5.3.010)
- b) BMX - Campionati mondiali e continentali e Challenge:

I dettagli inerenti agli spazi pubblicitari, i logo ed il numero UCI permanente sono dettagliati nella brochure "carta grafica maglie UCI" pubblicata nel sito dell'UCI
(testo modificato al 17.07.98; 1.01.05; 14.10.08; 19.06.09; 1.7.18; 4.03.19; 08.02.21)

1.3.059

E' obbligatorio indossare l'abbigliamento della nazionale:

- in occasione dei Campionati del Mondo;
- in occasione dei campionati continentali;
- per i corridori che fanno parte di una squadra nazionale;
- in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici, in conformità con i regolamenti del CIO e dei CNO.

I Campioni Continentali e Nazionali dovranno osservare tale norma ed indossare l'abbigliamento della propria squadra nazionale durante la partecipazione agli eventi sopra citati.
(testo modificato al 1.01.98; 1.01.04; 1.01.05; 1.01.06; 1.10.10; 26.07.17)

§ 6 Abbigliamento del campione del mondo

1.3.060

Il diritto ai "colori dell'iride" è proprietà esclusiva dell'UCI. Qualsiasi utilizzo commerciale dei colori iridati è strettamente proibito.
(testo modificato al 1.10.10)

1.3.061

Il disegno, compresi i colori e la loro disposizione, di ogni maglia di campione del mondo secondo la categoria e/o la disciplina, così come il logo distintivo del team Campione del Mondo della Cronometro a Squadre UCI, sono di proprietà esclusiva dell'UCI.

La maglia e il logo distintivo non possono essere riprodotti senza l'autorizzazione dell'UCI.

Nessuna modifica può essere apportata al loro disegno.

(testo modificato al 1.10.10; 1.07.12)

1.3.062

(abrogato al 1.01.05)

1.3.063

I campioni del mondo devono indossare la loro maglia in tutte le prove della disciplina, della specialità e della categoria in cui hanno ottenuto il loro titolo con l'esclusione di tutte le altre prove, fino alla sera della vigilia dell'inizio della successiva edizione del campionato del mondo delle relative disciplina, specialità e categoria.

Il Campione del Mondo a cronometro individuale non è autorizzato ad indossare la maglia iridata nelle prove a cronometro a squadre.

Nelle corse su pista, nella Madison, se uno dei due atleti di una squadra non è campione del mondo, i due corridori devono portare la maglia della stessa squadra oppure uno indosserà la maglia di campione del mondo e l'altro indosserà una maglia bianca. In una prova di Sei Giorni solamente i campioni del mondo della Madison porteranno la maglia anche se non componenti della stessa coppia.

Nelle gare di paraciclismo, per il Tandem (B), la staffetta a squadre (TR) e la velocità a squadre (TS), solo gli atleti campioni del mondo devono portare la maglia iridata anche se la coppia o la squadra si è in seguito disgregata.

Nelle prove non individuali di Ciclismo in sala, se uno dei componenti della squadra non è campione del mondo, nessun corridore dovrà portare la maglia di campione del mondo.

Nel Ciclismo Esport, l'UCI definisce la maglia di campione del mondo precisando due stati: 1) Fisico e 2) Virtuale. Come tale, la maglia iridata deve essere indossata durante gli eventi di Ciclismo Esport

(stato fisico) nella vita reale e durante le gare a distanza, così come nel cuore della gara utilizzando un avatar virtuale (stato virtuale). L'obbligo di indossare la maglia di Campione del Mondo in uno stato virtuale è soggetto alla creazione di un avatar digitale da parte delle relative piattaforme di Ciclismo Esport.

La maglia di Campione del mondo deve essere indossata in tutte le circostanze che diano una visibilità pubblica, in particolare durante le competizioni, cerimonie protocollari, conferenze stampa, interviste televisive, sessioni fotografiche o per la firma di autografi.

(testo modificato al 1.01.05; 1.09.05; 1.01.06; 1.10.10; 1.07.12; 1.10.13; 4.03.19; 11.02.20; 12.06.20; 08.02.21)

1.3.064

Senza alcun pregiudizio di quanto previsto dal seguente paragrafo 2, solamente un corridore campione del mondo in carica può apporre sul proprio equipaggiamento (bicicletta, casco, scarpe) una bordatura iridata secondo le specifiche tecniche dell'opuscolo "carta grafica maglie UCI" pubblicata sul sito UCI. Tuttavia, egli può utilizzare l'equipaggiamento dotato di bordura iridata solo nelle prove della disciplina, specialità e categoria in cui ha ottenuto il titolo, con l'esclusione di tutte le altre prove.

Il campione del mondo a cronometro individuale è autorizzato ad apporre la bordatura iridata sulla sua bicicletta da cronometro nelle prove a cronometro individuali e a squadre.

Quando non è più detentore del titolo di Campione del Mondo, un corridore può apporre sul collo e sul bordo delle maniche della sua maglia, ma non su tutto il restante equipaggiamento, una bordatura iridata secondo le specifiche tecniche previste nell'opuscolo "carta grafica maglie UCI" pubblicato sul sito UCI.

Tuttavia, egli potrà portare tale maglia nelle prove della disciplina, specialità e categoria in cui ha ottenuto il titolo ed in nessuna altra prova. Conformemente agli articoli 1.3.056 e 1.3.059 non potrà in ogni caso apporre la bordatura iridata sulla maglia nazionale.

Tutto l'equipaggiamento recante la bordatura iridata deve essere sottoposto all'approvazione dell'UCI prima della fabbricazione.

(testo modificato al 1.01.05; 1.09.05; 24.09.07; 1.10.10; 1.01.15; 08.02.21)

1.3.065

(articolo abrogato al 1.07.17)

1.3.066

La maglia di campione del mondo consegnata in occasione della cerimonia protocollare non potrà riportare nessun'altra pubblicità che quella stabilita dall'UCI.

1.3.067

Il Campione del Mondo potrà far figurare la pubblicità sulla sua maglia a partire dal giorno successivo a quello della cerimonia protocollare.

L'esatto posizionamento degli spazi pubblicitari è definito nell'opuscolo "carta grafica maglie UCI" che verrà trasmesso dall'UCI ad ogni federazione nazionale di cui un corridore sia diventato campione del mondo e che è pubblicato sul sito UCI

Colui che indossa la maglia di campione del mondo avrà la possibilità di armonizzare il colore dei suoi pantaloncini con quelli della maglia.

(testo modificato al 1.01.01; 1.10.10; 12.06.20; 08.02.21)

§ 7 Maglia di campione nazionale

1.3.068

I campioni nazionali devono portare la loro maglia in tutte le prove della disciplina, della specialità e della categoria nelle quali egli hanno ottenuto il titolo ed in nessuna altra prova, fino alla sera della vigilia dell'inizio della successiva edizione del campionato nazionale delle relative disciplina, specialità e categoria.

Il Campione nazionale della cronometro individuale non è autorizzato a indossare la maglia di campione nazionale nelle prove a cronometro a squadre.

Nelle gare su pista, nella madison, se uno dei componenti la coppia non è campione nazionale, i due corridori devono portare la maglia della stessa squadra. In una prova di Sei Giorni solo i Campioni Nazionali di Madison porteranno la maglia anche se non sono associati.

(N) Quando non è più detentore del titolo di Campione del Nazionale, un corridore può apporre sul collo e sul bordo delle maniche della sua maglia e dei pantaloncini una bordatura con i colori nazionali secondo le specifiche tecniche fissate dalla federazione nazionale.

Tuttavia, egli non potrà portare tale maglia che nelle prove della disciplina, della specialità e della categoria in cui ha ottenuto il titolo ed in nessuna altra prova; tuttavia un vecchio campione nazionale a cronometro individuale è autorizzato ad apporre un bordo con i colori nazionali sul suo body da cronometro nel corso di prove a cronometro individuale ed a squadre.

La maglia di campione nazionale deve essere indossata ogniqualvolta un atleta sia ingaggiato in manifestazioni in pista, cerimonie protocollari, conferenze stampa, interviste televisive, sessioni indette per la firma di autografi e nelle sessioni fotografiche.

(modificato al 1.01.01; 1.01.04; 1.01.05; 1.09.05; 01.01.06 1.10.10; 1.01.13; 1.01.15; 1.07.17; 22.10.18; 23.10.19; 12.06.20)

1.3.069

L'esatto posizionamento degli spazi pubblicitari per tutte le discipline è definito nella brochure "carta grafica maglie UCI" pubblicata sul sito internet dell'UCI.

Prima della sua produzione, il layout (colori, bandiera, disegno) della maglia di campione nazionale riprodotto dall'atleta titolato deve essere approvato dalla federazione nazionale interessata e rispettare le disposizioni dettate da essa stessa. Ogni federazione nazionale deve far registrare presso l'UCI la propria maglia di campione nazionale, per ciascuna disciplina, almeno 21 gg. prima del campionato nazionale della disciplina stessa.

Il titolare della maglia di Campione Nazionale avrà la possibilità di armonizzare il colore dei suoi pantaloncini con quelli della maglia.

Tuttavia, con la preventiva approvazione della propria federazione nazionale, in luogo di indossare la maglia tradizionale di campione nazionale secondo quanto previsto nell' art. 1.3.068, i Campioni Nazionali delle specialità di MTB DHI, MTB 4X, MTB ENDURO e BMX Racing e Trial potranno indossare una maglia distintiva di campione nazionale la cui manica sinistra rappresenti la bandiera della nazione dell'atleta. Sulla manica sinistra della maglia di campione nazionale non è permessa alcuna pubblicità.

Al di fuori della manica sinistra, e senza pregiudizio di quanto previsto negli artt. da 1.3.026 a 1.3.034, i rimanenti spazi della maglia (fronte, retro e manica destra) sono lasciati a disposizione dell'atleta per la visibilità dei propri sponsor. Le relative specifiche sono descritte nella brochure "carta grafica maglie UCI" pubblicata sul sito internet dell'UCI.

(modificato al 1.01.01; 1.01.04; 1.10.10; 1.07.11; 01.01.20; 08.02.21; 1.01.23)

§ 8 Maglia di campione continentale

1.3.070

Se in occasione di un campionato continentale è attribuita una maglia, i corridori possono portarla in tutte le gare della disciplina, della specialità e della categoria nella quale ha ottenuto il titolo ad esclusione di ogni altra prova fino alla sera della vigilia dell'inizio della successiva edizione del campionato continentale della relativa disciplina, specialità e categoria.

Le confederazioni continentali possono imporre di indossare la maglia di campione continentale nella disciplina, specialità e categoria da loro scelta.

Nelle gare su pista, nella madison, se uno dei componenti la coppia non è campione continentale, i due corridori devono portare la maglia della stessa squadra.

Gli spazi pubblicitari autorizzati sono descritti nella brochure "carta grafica maglie UCI" pubblicata sul sito UCI.

Il design della maglia di campione continentale (colori, bandiera, disegno) riprodotto dal campione in carica deve essere approvato dalla relativa confederazione continentale e rispettarne le più recenti disposizioni in materia.

(modificato al 1.01.04; 1.01.05; 1.09.05; 1.01.16; 1.07.17; 23.10.19; 12.06.20; 08.02.2021)

§ 9 Ordine di priorità

1.3.071

Salvo disposizione contraria, per tutte le discipline, nel caso varie disposizioni impongano allo stesso corridore l'uso di maglie differenti, l'ordine di priorità sarà il seguente:

1. le maglie di leader della gara a tappe
2. la maglia di campione del mondo
3. la maglia di leader della coppa, del circuito, della serie o della classifica UCI
4. la maglia di campione continentale
5. la maglia di campione nazionale
6. la maglia della nazionale

(*modificato al 26.08.04; 1.01.05; 1.01.06; 1.2.07; 1.09.08; 1.01.09; 1.10.09; 1.10.10; 1.07.13; 1.01.15; 1.01.17; 26.07.17*)

§ 10 Sanzioni

1.3.072

Le seguenti infrazioni saranno sanzionate come indicato qui di seguito:
(*l'ammontare è espresso in Franchi svizzeri*)

1. Abbigliamento non conforme (colori e loro disposizione):
 - corridore: da 50 a 200 e divieto di partenza
 - squadra: da 250 a 500 per corridore
2. Pubblicità non conforme:
 - 2.1. squadra, per ogni corridore che porti una pubblicità non conforme:
 - maglia: da 500 a 2.100 e divieto di partenza del corridore interessato
 - pantaloncini: da 300 a 1.050 e divieto di partenza del corridore interessato
 - body: da 700 a 3.000 e divieto di partenza del corridore interessato
 - 2.2. maglia di leader:
 - organizzatore: da 1.000 a 2.100 per corridore interessato e non obbligo per il corridore di indossare la maglia di leader
 - squadra: da 1.000 a 2.100 per corridore interessato e divieto di partenza del corridore interessato
3. Maglia di leader:
 - 3.1. assenza delle maglie e dei body previsti dal regolamento di gara:
 - organizzatore: da 1.000 a 2.100 per corridore interessato
 - 3.2. maglia o il body di leader non indossabile:
 - organizzatore: da 1.000 a 2.100 per corridore interessato
 - 3.3. attribuzione di maglie non autorizzate:
 - organizzatore: da 1.000 a 2.100 per maglia interessata
4. Corridore che non indossi:
 - maglia di campione del mondo:
 - squadra: da 2.500 a 5.000 e divieto di partenza del corridore interessato
 - maglia di leader di una coppa, circuito, serie, o di una classifica dell'UCI:
 - squadra: da 2.500 a 5.000 e divieto di partenza del corridore interessato
 - corridore: divieto di partenza e perdita di 50 punti nella classifica UCI interessata
 - maglia di campione nazionale attribuzione di maglie non autorizzate:
 - squadra: da 2.500 a 5.000
 - abbigliamento della nazionale:
 - squadra: da 500 a 1.000 per corridore e divieto di partenza dei corridori
5. Abbigliamento della nazionale:
 - non presentazione all'UCI (art. 1.3.056):
 - Federazione nazionale: da 500 a 10.000

6. Abbigliamento del campione del mondo:
- Infrazione agli articoli 1.3.066 o 1.3.067:
 - corridore: da 2.000 a 100.000
 - Indossare la maglia in una disciplina, specialità o categoria diversa da quella in cui è stata vinta:
 - corridore: da 2.000 a 10.000
 - Infrazione all'articolo 1.3.065:
 - corridore: da 200 a 10.000
 - Infrazione all'articolo 1.3.064:
 - corridore: da 2.000 a 10.000
 - Assenza del logo squadra campione del mondo cronometro a squadre UCI:
 - squadra: 10.000
7. Maglia di campione nazionale:
- Infrazione all'articolo 1.3.068, secondo paragrafo:
 - corridore: da 200 a 100.000

L'importo delle ammende sopra indicate viene raddoppiato in caso di infrazione durante un campionato del mondo.

(testo modificato al 1.03.01; 1.01.04; 1.01.05; 1.01.06; 1.10.10; 1.07.11; 1.07.12)

Sezione 4: identificazione dei corridori

Numeri di identificazione

1.3.073

In gara, l'identificazione i corridori saranno identificati secondo le seguenti disposizioni:

Disciplina / specialità		Dorsali	Numeri al telaio	Numeri alla spalla*	Placca al manubrio
Strada	corse di un giorno	2	1		
	gare a tappe	2	1		
	gare a cronometro	1			
Ciclo cross		1		2	
Pista: prove cronometrate		1			
Pista: altre prove		2			
Bmx			2 (laterali)**		1
Mountain Bike (tutte le prove)		1			1
Trials		1			1

* Il numero alla spalla deve essere portato sull'avambraccio, ben visibile di fronte

** Nel BMX, i numeri al telaio devono essere utilizzati solamente se ciò è richiesto in ottemperanza alle indicazioni della guida tecnica della prova.

Il corridore o la sua bicicletta possono essere equipaggiati con un GPS al fine di seguire la localizzazione di un corridore in corsa. I corridori e le squadre devono assoggettarsi alla richiesta da parte di un organizzatore, dell'UCI, o di un rappresentante autorizzato o di un commissario dell'UCI.
(testo modificato al 1.01.01; 1.01.04; 1.01.05; 1.01.06; 1.02.11; 1.02.12; 5.02.15; 15.02.19; 17.10.22)

1.3.074

Salvo disposizioni particolari, i supporti saranno di colore bianco su cui verranno riportate le cifre nere.

1.3.075

Le cifre ed i supporti debbono avere le seguenti dimensioni:

	Dorsali	Numeri al telaio & adesivi sul casco per handbike	Numeri alla spalla	Placca al manubrio		
				MTB	BMX	TRIAL
Altezza	18 cm. 15 cm MTB	9 cm.	9 cm.	15 cm	20 cm	11 cm
Larghezza	16 cm. 14 cm MTB	13 cm.	7 cm.	14 cm	25 cm	16 cm
Cifre	10 cm.	6 cm.	5 cm.	8 cm	10 cm	10 cm
Spessore del tratto	1,5 cm.	0,8 cm.	0,8 cm.	1,5 cm	1,5 cm	1,5 cm
Pubblicità	altezza 6 cm. sulla parte inferiore MTB altezza di 2,5 cm sulla parte superiore ed inferiore	rettangolo di 11x 2 cm. sulla parte inferiore o superiore	altezza 1,5 cm. sulla parte inferiore e superiore	altezza 4 cm. sulla parte superiore ed inferiore	altezza 6 cm. sulla parte superiore	altezza 2,5 cm. sulla parte inferiore

(testo modificato al 1.01.01 et 1.01.04; 1.10.09; 1.01.11; 13.03.2015; 1.07.17; 1.01.19)

1.3.076

I corridori devono fare in modo che il loro numero di identificazione dorsale sia sempre ben visibile e leggibile.

I numeri di identificazione devono essere ben fissati e non possono essere piegati o trasformati.

(testo modificato al 1.01.05)

1.3.077

I numeri dorsali forniti dall'organizzatore devono essere utilizzati dai corridori senza che venga apportata alcuna modifica. Sono forniti gratuitamente dall'organizzatore e sono consegnati dopo il controllo delle licenze effettuato dal collegio dei commissari.

(testo modificato al 1.01.05; 1.01.17)

1.3.078

In occasione dei campionati del mondo i numeri sono forniti dall'UCI. La pubblicità è riservata all'UCI.

(testo modificato al 1.01.05)

1.3.079

(abrogato il 1.01.05)

1.3.080

Il corridore che si ritira deve togliere immediatamente i numeri di identificazione.

(testo modificato al 1.01.05)